

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 ottobre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003, n. 11.

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia» . . . Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2003, n. 4.

Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti genericamente non modificati Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2003, n. 032/Pres.

Legge regionale n. 20/2000, art. 1, comma 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico. Approvazione Pag. 30

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 12.

Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici.
Pag. 53

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 13.

Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di Maria Montessori Pag. 54

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 33 concernente: «Nuove norme e modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71: «Norme per la disciplina delle attività estrattive»» Pag. 55

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 15.

Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione Pag. 55

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 concernente: «Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale» Pag. 58

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2002, n. 3.

Regolamento ex art. 3 legge regionale 22 aprile 2002, n. 10 recante «Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative dell'infanzia» Pag. 60

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003, n. 11.

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del 6 giugno 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I

LA TRASFORMAZIONE DELLA II.PP.A.B.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento contiene norme di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza», di seguito denominata legge.

Art. 2.

Istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro

1. Gli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro trasmettono, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, copia della deliberazione e del nuovo statuto al comune in cui l'ente ha sede legale per l'espressione del parere di cui all'art. 3, comma 2, della legge e ne danno contestuale comunicazione alla competente direzione generale della giunta regionale ed alla ASL territorialmente competente allo scopo di consentire il tempestivo avvio della procedura di trasformazione.

2. Acquisito il parere del comune ovvero decorso inutilmente il termine per l'espressione dello stesso, le II.PP.A.B. trasmettono l'istanza di trasformazione dell'istituzione in persona giuridica di diritto privato alla direzione generale della giunta regionale competente per materia, al comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale ed alla ASL territorialmente competente.

3. L'istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale della deliberazione di trasformazione corredata da dichiarazione di avvenuta pubblicazione;
- b) copia delle tavole di fondazione ovvero degli atti istitutivi;
- c) copia conforme del nuovo statuto e del relativo provvedimento di approvazione;
- d) relazione sulle attività dell'ente;
- e) inventario del patrimonio immobiliare con relativa perizia asseverata;
- f) inventario del patrimonio mobiliare;
- g) inventario dei beni di interesse storico-artistico con relativa perizia asseverata;
- h) certificazione bancaria relativa alla situazione di cassa ed ai titoli di proprietà dell'ente datata non anteriormente al sessantesimo giorno precedente alla presentazione dell'istanza;
- i) parere del comune del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale ovvero dichiarazione di infruttuosa scadenza del termine per l'espressione del parere.

4. Le perizie e gli inventari, unitamente alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente, devono essere approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituzione.

5. La perizia relativa agli immobili di proprietà dell'I.P.A.B. deve essere asseverata e può essere redatta anche da un tecnico comunale.

Art. 3.

Parere del comune e conferenza interistituzionale

1. Il parere di cui all'art. 3, comma 2 della legge è trasmesso dal comune interessato all'I.P.A.B. istante e alla competente direzione generale della giunta regionale entro cinque giorni dall'adozione dello stesso. In assenza del parere, la giunta regionale assume il provvedimento relativo alla trasformazione sulla base dei documenti acquisiti.

2. È a carico dell'I.P.A.B. istante l'onere di documentare l'avvenuta presentazione al comune della delibera di trasformazione per l'espressione del parere nonché di attestare, con propria dichiarazione, l'infruttuosa scadenza del termine previsto per l'espressione dello stesso.

3. Nel caso in cui il comune esprima parere contrario alla trasformazione, il direttore generale della competente direzione della giunta regionale convoca, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge, una conferenza interistituzionale.

4. La conferenza interistituzionale è composta:

- a) dal sindaco del comune presso cui l'I.P.A.B. ha sede legale ovvero da un assessore da lui delegato;
- b) dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. interessata;
- c) dal direttore generale della direzione generale della giunta regionale competente per materia ovvero da un dirigente delegato dallo stesso.

5. Ciascun componente della conferenza può avvalersi della collaborazione di un funzionario o di un consulente.

6. Le determinazioni finali della conferenza sono trasmesse immediatamente alla giunta regionale per l'adozione della relativa deliberazione. Anche in assenza di determinazioni finali della conferenza interistituzionale, la giunta regionale, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, assume il provvedimento conclusivo.

Art. 4.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private

1. La trasformazione in persone giuridiche private senza scopo di lucro è deliberata dalla giunta regionale su proposta della direzione generale competente per materia in base alla documentazione acquisita ovvero in base all'esito della conferenza di cui all'art. 3. Contestualmente la giunta approva il nuovo statuto e dispone l'iscrizione dell'istituzione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato di cui al regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2.

2. L'iscrizione nel registro viene effettuata, per le privatizzazioni disposte nel 2003, nell'ultimo giorno lavorativo dell'anno ed i relativi effetti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Ove la trasformazione dell'ente avvenga in epoca successiva, gli effetti della trasformazione in persona giuridica di diritto privato decorrono dalla data di iscrizione nei registri previsti dagli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 5.

Istanza di trasformazione in ASP

1. L'istanza di trasformazione dell'istituzione in ASP è trasmessa, entro cinque giorni dall'adozione della relativa deliberazione, alla direzione generale della giunta regionale competente per materia ed alla ASL territorialmente competente.

2. L'istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla documentazione indicata all'art. 2, commi 3 e 4.

3. Lo statuto del nuovo ente deve essere trasmesso in originale recante in ogni pagina scritta il timbro dell'ente e la sottoscrizione del presidente e del segretario dell'ente.

4. La trasformazione in ASP è disposta con decreto del direttore della competente direzione generale della giunta regionale.

Art. 6.

Compiti di verifica dei comuni e delle ASL

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni e le ASL verificano l'eventuale esistenza, sul territorio di rispettiva competenza, di II.PP.A.B. che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 1 della legge. Qualora l'I.P.A.B., che si trovi nelle predette condizioni, risulti priva dell'organo di amministrazione, il comune propone alla competente direzione generale della giunta regionale il nominativo del soggetto cui affidare l'incarico di commissario per l'attuazione della legge.

2. I comuni accertano che le II.PP.A.B. presenti sul proprio territorio adottino gli atti di trasformazione nel termine del 30 settembre 2003, come previsto dalla legge. Decorso inutilmente tale termine, il sindaco del comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale trasmette alla competente direzione generale della giunta regionale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato, il nominativo di persona ritenuta idonea a svolgere l'incarico di commissario con il compito di procedere alla trasformazione.

3. Qualora l'amministrazione comunale non provveda alla designazione del commissario entro il termine stabilito, la giunta regionale, previa diffida al comune a provvedere nel termine di dieci giorni, nomina un commissario incaricato di provvedere alla trasformazione dell'I.P.A.B. inadempiente. Il commissario designato trasmette alla competente direzione generale della giunta regionale il proprio *curriculum* professionale e la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico.

4. Per la nomina del commissario si applicano le cause d'incompatibilità previste per i componenti dei consigli di amministrazione delle ASP.

Art. 7.

Compiti del commissario

1. Entro il 10 dicembre 2003 il commissario trasmette alla giunta regionale gli atti relativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza della giunta medesima.

2. In caso di intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 4 della legge, il nuovo statuto dell'ente deve essere adottato entro sei mesi dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Fusione delle II.PP.A.B.

1. Le deliberazioni degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. relative alla fusione degli enti interessati sono trasmesse alla competente direzione generale della giunta regionale unitamente all'istanza di trasformazione. L'istanza di fusione deve essere prodotta unitamente ad apposita deliberazione che contenga i seguenti elementi e documenti:

a) dichiarazioni della volontà di procedere alla fusione, assunta dagli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. interessate competenti ad assumere gli atti di straordinaria amministrazione;

b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo alle istituzioni che hanno deliberato di fondersi;

c) inventario, costituente parte integrante della deliberazione, relativo ai beni patrimoniali mobili ed immobili di proprietà di ogni singola I.P.A.B. interessata;

d) elenco del personale, dipendente da ognuna delle istituzioni interessate alla fusione, con indicazione delle singole qualifiche funzionali e dell'eventuale scadenza del rapporto di lavoro per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;

e) copia dell'ultimo conto consuntivo approvato;

f) nel caso di fusione per incorporazione, dichiarazione della volontà di recepire il patrimonio, il personale ed i rapporti giuridici dell'ente incorporato, assunta dall'organo di amministrazione dell'ente incorporante.

2. Gli organi che amministrano contemporaneamente più II.PP.A.B. devono disporre, entro il termine del 30 settembre 2003 e contestualmente alla trasformazione dell'istituzione, anche la fusione degli enti amministrati in una unica persona giuridica di diritto privato ovvero in una unica ASP.

3. In assenza di una esplicita manifestazione di volontà dell'organo di amministrazione, la fusione disposta d'ufficio dall'organo regionale competente ad adottare il provvedimento di trasformazione. Il provvedimento è trasmesso agli enti interessati.

4. Lo statuto dell'ente derivante dalla fusione di più II.PP.A.B. deve prevedere, per quanto possibile, il raggiungimento degli scopi previsti dagli statuti delle II.PP.A.B. assoggettate a fusione.

Art. 9.

Estinzione delle II.PP.A.B.

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1 della legge per l'estinzione delle II.PP.A.B., il consiglio di amministrazione dell'istituzione ovvero il commissario nominato in via sostitutiva effettuano la ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali dell'I.P.A.B. da estinguere.

2. Entro il 30 settembre 2003, l'organo di amministrazione competente per gli adempimenti di cui al comma 1, rassegna alla competente direzione generale della giunta regionale e all'autorità di controllo territorialmente competente, unitamente alla richiesta di estinzione, gli esiti della ricognizione giuridico-patrimoniale dell'I.P.A.B.

3. L'organo di amministrazione trasmette altresì alla giunta regionale una relazione sulle finalità statutarie dell'ente e formula proposte in ordine al soggetto cui attribuire il patrimonio residuo individuato ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge, nonché, ove presente, il personale dell'I.P.A.B. soggetta ad estinzione, secondo quanto previsto dalla stesso articolo.

4. La giunta regionale delibera, ai sensi e nei termini di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge, l'estinzione dell'istituzione.

5. L'estinzione dell'ente comporta l'attribuzione del relativo patrimonio e del relativo personale agli enti di cui all'art. 6, comma 5, della legge esistenti nello stesso ambito territoriale di riferimento per il quale è stato elaborato il piano di zona di cui all'art. 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

TITOLO II

L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE
DELLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA*Capo I*

DELLO STATUTO

Art. 10.

Attività delle ASP

1. Le ASP determinano nel proprio statuto le tipologie di attività che intendono svolgere. Le ASP devono prevedere nei propri statuti di svolgere attività sociali, socio-sanitarie o educative nei settori:

a) assistenza sociale e socio-sanitaria;

b) assistenza sanitaria integrata;

c) beneficenza;

d) istruzione;

e) formazione.

Art. 11.

Contenuti dello statuto

1. Oltre a quanto previsto dalla legge e dall'art. 10, lo statuto prevede:

a) l'istituzione degli organi di controllo interno e l'eventuale affidamento dell'attività di revisione a società esterne;

b) l'istituzione e i compiti dell'ufficio relazioni con il pubblico;

c) la periodicità delle adunanze ordinarie del consiglio di amministrazione e le modalità della loro convocazione;

d) eventuali ulteriori funzioni del vice-presidente oltre a quelle previste dall'art. 8, comma 7 della legge.

Art. 12.

Modalità di controllo dello statuto - modifiche statutarie

1. Lo statuto delle ASP e le sue successive modifiche devono essere trasmesse, previa pubblicazione all'albo dell'azienda per un periodo consecutivo di otto giorni, alla direzione generale della giunta regionale competente per materia entro dieci giorni dall'approvazione da parte dell'organo competente.

2. L'istanza con cui si chiede alla giunta regionale l'apposizione del visto sullo statuto deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) copia del nuovo statuto, unitamente al provvedimento di approvazione;

b) attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo dell'azienda;

c) dichiarazione di inesistenza di osservazioni ovvero copia delle stesse, qualora presentate;

d) copia del provvedimento o dei provvedimenti di insediamento e di eventuali surrogazioni di componenti l'organo di amministrazione.

Su ogni pagina dello statuto deve essere apposta la sottoscrizione del presidente dell'azienda ed il timbro dell'ente.

3. La direzione generale della giunta regionale competente per materia, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, verifica che lo statuto dell'azienda sia conforme alle norme di legge e di regolamento che disciplinano il funzionamento delle ASP; in caso di conformità visto lo statuto in ogni sua pagina e lo restituisce a mezzo lettera raccomandata all'azienda istante. La nota raccomandata costituisce parte integrante dello statuto e deve sempre essere allegata allo stesso.

4. Entro il termine di cui al comma 3, la competente direzione generale della giunta regionale può chiedere l'integrazione della documentazione prodotta dall'azienda in ordine ai contenuti dello statuto approvato ovvero il riesame dello stesso sotto il profilo della legittimità, formulando specifiche osservazioni; la richiesta di documentazione integrativa o di riesame comporta la sospensione del termine per l'apposizione del visto, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta è dello statuto modificato.

5. Nel caso in cui lo statuto, anche a seguito della richiesta di integrazione o di riesame, presenti vizi di legittimità o aspetti di incompatibilità con la programmazione regionale o di zona, la competente direzione generale della giunta regionale nega il visto e restituisce gli atti all'ente istante.

6. Lo statuto restituito privo del visto non produce effetti.

7. Lo statuto vistato è pubblicato all'albo dell'azienda per un periodo consecutivo di otto giorni.

8. Lo statuto dell'ASP può essere modificato esclusivamente dall'organo di amministrazione dell'azienda; l'autorità di controllo può proporre al consiglio di amministrazione dell'ASP l'adozione di modifiche allo statuto che si rendano necessarie per adeguare gli scopi dell'azienda ai fabbisogni individuati nei piani di zona.

Capo II

DEGLI AMMINISTRATORI E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 13.

Consiglio di amministrazione delle ASP

1. La durata in carica dell'organo di amministrazione delle ASP è stabilita dallo statuto in un numero di anni non inferiore a tre e non superiore a cinque.

2. Le modifiche dello statuto che determinano variazioni nella durata in carica degli amministratori dell'azienda producono i propri effetti a decorrere dall'insediamento del consiglio di amministrazione successivo a quello che ha deliberato le modifiche.

Art. 14.

Candidature ad amministratore di ASP

1. In sede di prima applicazione della legge e del presente regolamento, la nomina degli organi delle ASP avviene nei termini indicati dall'art. 18, comma 10 della legge.

2. Non oltre il centoventesimo giorno antecedente alla scadenza del consiglio di amministrazione dell'azienda, il presidente della stessa espone all'albo dell'ente la comunicazione con la quale vengono resi noti la data di scadenza dell'organo di amministrazione ed i termini per la presentazione delle candidature ad amministratore dell'ASP; con la stessa comunicazione si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura ai soggetti competenti alla nomina. È cura dell'azienda provvedere alla pubblicità di cui al presente comma, anche attraverso gli strumenti di comunicazione dei soggetti competenti alla nomina.

3. Il direttore dell'ASP assicura agli interessati la visione dello statuto e del regolamento di organizzazione e contabilità dell'azienda.

4. Gli interessati alla nomina ad amministratori delle ASP, presentano la propria candidatura ai soggetti competenti alla nomina non oltre il novantesimo giorno antecedente alla scadenza dell'organo di amministrazione per il quale è presentata la candidatura.

5. La candidatura alla carica di amministratore deve essere integrata da una autocertificazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge. La causa di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 14, lettera a), relativa ai dirigenti delle ASL e delle aziende ospedaliere, è riferita esclusivamente ai dirigenti che ricoprono nei predetti enti le cariche di direttore generale, direttore sanitario, direttore sociale, direttore amministrativo nonché ai dirigenti responsabili delle attività di controllo sulle unità di offerta degli enti gestori dei servizi erogati.

Art. 15.

Requisiti degli amministratori

1. Possono presentare domanda per la nomina ad amministratore di ASP i soggetti con comprovata esperienza nei settori rispondenti alle attività svolte dall'azienda.

2. Non sono accolte le candidature proposte da coloro che risultano:

a) aver subito una condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) essere stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura ad amministratore;

e) avere rapporti di lavoro dipendente con gli enti individuati dalla normativa vigente, quali soggetti preposti alla nomina dei componenti l'autorità di controllo sulle ASP;

d) trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell'azienda presso la quale si dovrà ricoprire la carica di amministratore.

3. In caso di assenza dei fondatori o di loro discendenti, ovvero in mancanza di soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 comma 3, lettera c) e comma 4, lettera c), è demandata, dallo statuto dell'azienda, ad organizzazioni della società civile operanti nell'ambito territoriale di riferimento dell'ASP.

Art. 16.

Nomina ed insediamento degli amministratori

1. I soggetti di cui all'art. 8, comma 3, lettere b) e c) e comma 4, lettere b) e c) della legge, cui compete la nomina degli amministratori delle ASP, assumono i provvedimenti di nomina prima del sessantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del consiglio di amministrazione da rinnovare e li trasmettono entro cinque giorni dalla loro adozione alla direzione generale della giunta regionale competente per materia nonché all'ASL territorialmente competente. La giunta regionale, entro quaranta giorni dall'acquisizione degli atti, assume i provvedimenti di nomina e li trasmette entro cinque giorni dalla loro adozione agli altri soggetti competenti alla nomina nonché all'autorità di controllo.

2. Il presidente uscente, ovvero l'amministratore più anziano d'età in caso di primo insediamento dell'organo di amministrazione, previa acquisizione di tutti i provvedimenti di nomina, provvede alla convocazione della seduta di insediamento non oltre i dieci giorni seguenti all'acquisizione dell'ultimo provvedimento di nomina.

3. La durata in carica del consiglio di amministrazione decorre dalla data di insediamento. Per data di insediamento si intende il giorno in cui ha luogo la prima seduta, regolarmente verbalizzata, dell'organo di amministrazione completo di tutti i suoi componenti.

Art. 17.

Trasmissione del verbale di insediamento

1. L'organo di amministrazione di ogni azienda trasmette copia del verbale di insediamento all'autorità di controllo e ai soggetti cui compete la nomina degli amministratori, entro cinque giorni dall'approvazione dello stesso.

2. In caso di mancata trasmissione del verbale relativo all'insediamento, l'autorità di controllo provvede ad acquisire gli atti necessari a determinare la data d'insediamento dell'organo deliberante e cura l'inoltro degli stessi ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 18.

Dimissioni degli amministratori

1. Le dimissioni degli amministratori devono essere presentate contestualmente all'ASP interessata nonché al soggetto che ha disposto la nomina e protocollate immediatamente all'atto della presentazione.

2. Le dimissioni non sono revocabili ed acquistano efficacia al momento della presa d'atto della surrogazione, a norma dell'art. 20, comma 1.

3. In caso di dimissioni di più amministratori nominati da uno stesso ente, il soggetto competente alla nomina dispone la surrogazione degli amministratori dimissionari seguendo l'ordine cronologico delle dimissioni pervenute.

4. Il provvedimento di nomina dell'amministratore nominato in surroga deve esplicitare il nominativo dell'amministratore sostituito.

5. Lo scioglimento dell'organo di amministrazione dell'azienda, agli effetti dell'art. 8, comma 18 della legge ha luogo anche nel caso in cui le dimissioni o comunque la cessazione dalla carica della maggioranza degli amministratori avvengano in tempi diversi ma comunque prima della ricostituzione dell'organo a norma dell'art. 20.

Art. 19.

Revoca degli amministratori

1. La revoca degli amministratori delle ASP, di cui all'art. 8, comma 17 della legge, può essere disposta unicamente dal soggetto che ha provveduto alla nomina.

2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti, da comunicare all'interessato con nota raccomandata e, per conoscenza, all'ASP ed all'autorità di controllo. Nella nota contenente la contestazione degli addebiti deve essere assegnato un congruo termine entro cui l'interessato può far pervenire le proprie controdeduzioni.

3. Il provvedimento dell'ente che dispone la revoca di un componente dell'organo di amministrazione deve contenere:

- a) l'indicazione degli addebiti contestati in forma scritta;
- b) l'indicazione dell'avvenuto contraddittorio e delle eventuali controdeduzioni pervenute in forma scritta;
- c) l'esito del contraddittorio in forma scritta.

Art. 20.

Surroga degli amministratori

1. I consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica devono essere sostituiti dall'ente o dal soggetto che li ha nominati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

2. A tal fine, il giorno successivo alle dimissioni, all'intervenuta decadenza o al verificarsi di altra causa di cessazione dalla carica, il presidente dell'azienda comunica all'ente ovvero al soggetto competente alla nomina l'intervenuta cessazione e chiede la surroga del consigliere o dei consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati.

3. Gli amministratori revocati sono sostituiti dall'ente competente alla nomina entro trenta giorni dal provvedimento di revoca.

4. La surrogazione dell'amministratore dimessosi, revocato, decaduto o altrimenti cessato dalla carica diventa efficace con il provvedimento del consiglio di amministrazione che ne prende atto.

5. Il presidente dell'ASP trasmette copia del provvedimento di presa d'atto all'autorità di controllo ed al soggetto che ha effettuato la nomina entro cinque giorni dall'adozione dello stesso.

Art. 21.

Validità delle deliberazioni

1. Le sedute degli organi di amministrazione delle ASP sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.

2. Le modifiche dello statuto delle ASP, l'approvazione del bilancio di esercizio e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo di amministrazione dell'azienda.

3. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo di amministrazione.

4. Le deliberazioni delle ASP aventi oggetto diverso, da quanto indicato ai due commi precedenti sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

5. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in caso di assenza, dal consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal consigliere più anziano d'età.

7. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.

8. Deve astenersi dalla votazione ed allontanarsi dalla sala dell'adunanza l'amministratore che, a qualsiasi titolo, abbia interesse nell'argomento in votazione. L'interesse può essere diretto ovvero riguardare parenti ed affini dell'amministratore fino al quarto grado. Della dichiarazione di interesse e dell'avvenuto allontanamento deve essere fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 22.

Pareri e pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le proposte di deliberazione devono essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnica e/o contabile rese dalle figure poste al vertice delle ripartizioni in cui si articola la struttura organizzativa dell'azienda. In assenza di figure cui lo statuto dell'azienda attribuisce la responsabilità delle ripartizioni organizzative dell'azienda, i pareri sono resi dal direttore dell'ASP.

2. Tutte le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione devono essere pubblicate, a partire dal quinto giorno successivo all'adozione delle stesse, per quindici giorni consecutivi mediante affissione nell'albo dell'azienda medesima in modo da garantire la visione integrale del testo.

3. Dell'avvenuta pubblicazione deve farsi garante il direttore dell'azienda mediante apposita certificazione da apporre su ogni singolo atto deliberativo una volta effettuata la pubblicazione.

4. Tutte le deliberazioni diventano esecutive dopo otto giorni dall'avvenuta pubblicazione salvo i casi in cui, per motivate esigenze esplicitamente indicate nel dispositivo dello stesso atto deliberativo, i provvedimenti vengano dichiarati immediatamente esecutivi.

Art. 23.

Processi verbali

1. Tutte le proposte di deliberazione devono essere motivate.

2. Il processo verbale delle adunanze dell'organo di amministrazione è redatto da un funzionario o da un dirigente individuato dal presidente del collegio con nota di incarico iscritta nel registro protocollo dell'azienda ed inclusa anche nell'apposito registro di cui alla lettera a), comma 1, del successivo art. 27.

3. Nel processo verbale deve essere fatta risultare la relazione illustrativa della proposta di deliberazione, gli eventuali interventi, le osservazioni e le dichiarazioni che gli intervenuti chiedono di inserire nel processo verbale.

4. Il processo verbale è sottoscritto dal verbalizzante e da tutti gli intervenuti; chi rifiuta di sottoscrivere il processo verbale può far allegare allo stesso una propria dichiarazione; detta dichiarazione è trasmessa all'ente con nota di accompagnamento entro il terzo giorno successivo all'adunanza dell'organo di amministrazione.

5. Le deliberazioni sono raccolte nell'apposito registro delle deliberazioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera b).

CAPO III

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE ASP

Art. 24.

Regolamento di organizzazione e contabilità

1. L'organizzazione dell'ASP è stabilita dallo statuto e dal regolamento di organizzazione e contabilità dell'azienda e deve rispondere a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza necessari a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. L'organo di amministrazione di ogni ASP può adottare le modifiche di statuto e di regolamento che sono ritenute necessarie per consentire il miglioramento dell'amministrazione e l'ampliamento delle attività istituzionali.

3. È facoltà per gli amministratori di rinunciare all'indennità determinata dalla giunta regionale.

4. Il regolamento di organizzazione e contabilità di cui all'art. 7, comma 6, della legge è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione ed è trasmesso alla direzione generale della giunta regionale competente per materia entro dieci giorni dall'approvazione.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto, la direzione generale competente per materia, qualora rilevi violazioni di legge o di regolamento, invita l'azienda a riesaminare il provvedimento formulando specifiche osservazioni riferite ai singoli articoli. L'organo di amministrazione dell'azienda provvede successivamente a trasmettere alla competente direzione generale il nuovo regolamento modificato secondo le indicazioni regionali ovvero comunica le motivazioni che inducono a confermare il regolamento già deliberato.

Art. 25.

Il direttore

1. L'organo di amministrazione dell'azienda nomina il direttore dell'azienda, ne determina gli obiettivi e le modalità di controllo dei risultati.

2. La deliberazione di nomina determina altresì il trattamento economico da corrispondere al direttore dell'azienda tenendo conto dei limiti indicati dalla giunta regionale.

3. I compiti e le attribuzioni specifiche nonché l'orario di servizio del direttore sono stabilite nel contratto di lavoro stipulato tra il direttore e l'azienda; il contratto è sottoscritto dal direttore e dal presidente dell'ente e costituisce parte integrante della deliberazione di cui al precedente comma.

4. Il direttore pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'azienda.

5. Il direttore risponde del proprio operato all'organo di amministrazione dell'azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati; entro il 31 dicembre di ogni anno il direttore presenta all'organo di amministrazione una relazione sulle attività poste in essere dell'istituzione formulando le proposte ritenute necessarie allo sviluppo dell'ASP.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'organo di amministrazione dell'azienda, con propria deliberazione, assegna al direttore gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno ed attribuisce allo stesso le risorse necessarie.

7. Alla cessazione del proprio incarico il direttore predisponde una relazione contenente, oltre agli elementi di conoscenza relativi a quanto realizzato nel corso della propria gestione, un dettagliato resoconto in ordine alla situazione dei rapporti giuridici esistenti con

particolare riferimento al patrimonio immobiliare e mobiliare, allo stato di eventuali lavori in corso ed al personale impiegato presso l'azienda con relativo organigramma; la relazione deve contenere inoltre la descrizione dello stato della documentazione obbligatoria da custodire ed aggiornare presso la sede dell'istituzione come previsto dagli articoli 27 e 28 del presente regolamento.

Art. 26.

Incompatibilità e decadenza del direttore

1. Nel caso in cui, successivamente alla nomina, il direttore venga a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 6, della legge, l'organo di amministrazione dell'azienda delibera, su proposta del presidente, la decadenza del direttore dall'incarico.

2. Il presidente dell'ASP, non appena venuto a conoscenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9, comma 6, della legge accerta, in contraddittorio con l'interessato, l'esistenza delle cause di decadenza e dispone la convocazione dell'organo deliberante per l'adozione del provvedimento di cui al comma precedente.

3. Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 9, comma 8, della legge, il presidente dell'ASP, accertata la sussistenza dell'incompatibilità in contraddittorio con l'interessato, con comunicazione scritta invita il direttore a rimuovere l'incompatibilità con l'incarico assegnato nel rispetto dell'art. 9, comma 10, della legge, dandone contestualmente informazione al consiglio di amministrazione.

4. Alla scadenza del termine previsto il presidente dell'azienda verifica l'eliminazione delle condizioni di incompatibilità e ne dà comunicazione all'interessato ed all'organo di amministrazione; nel caso di infruttuoso decorso del termine, il presidente dispone la convocazione dell'organo di amministrazione dell'azienda per procedere alla dichiarazione di decadenza del direttore inadempiente e alla sostituzione dello stesso.

5. Contemporaneamente alla decadenza del direttore, l'organo di amministrazione dell'azienda dispone, in via provvisoria e sino alla nomina del nuovo direttore, l'assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell'azienda; nello stesso atto deliberativo sono determinate le indennità da corrispondere in via provvisoria al sostituto del direttore.

6. Il mandato del sostituto cessa con l'assunzione dell'incarico da parte del nuovo direttore.

Art. 27.

Archivio gestionale

1. Le ASP devono tenere, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, un archivio gestionale nel quale sono raccolti i seguenti registri:

- a) registro dei verbali delle adunanze dell'organo di amministrazione;
- b) registro delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- c) registro delle determinazioni assunte dal direttore generale;
- d) registro inventario dei beni mobili ed immobili suddivisi tra beni inclusi nel patrimonio indisponibile e beni inclusi nel patrimonio disponibile;
- e) registro dei titoli obbligazionari e dei titoli di credito;
- f) registro protocollo della corrispondenza in entrata ed in uscita;
- g) registro di raccolta dei bilanci annuali e dei rispettivi allegati;
- h) registro del personale dipendente dell'azienda;
- i) registro dei benefattori e dei sostenitori;
- j) rubrica alfabetica, suddivisa per materie, strutturata in modo da facilitare la ricerca degli atti;
- k) registro del personale appartenente ad altre organizzazioni ma operante a vario titolo presso l'azienda con l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza e del tipo di collaborazione vigente con l'azienda.

2. I registri di cui al comma 1 devono essere conservati presso l'azienda per un periodo di almeno trenta anni salvo che il regolamento di organizzazione e contabilità dell'azienda prescriba un periodo maggiore.

3. Il regolamento di organizzazione e contabilità dell'azienda deve indicare il funzionario cui è affidata la tenuta dell'archivio; responsabile della tenuta dell'archivio è, in ogni caso il direttore dell'ASP.

4. Il registro inventario dei beni mobili e dei beni immobili, conformemente a quanto previsto nel regolamento dell'azienda, può essere strutturato in due o più parti per meglio rispondere alle esigenze gestionali dell'ente. Il registro deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale.

Art. 28.

Archivio storico

1. Le ASP devono tenere, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, un archivio storico destinato a raccogliere tutta la documentazione acquisita o prodotta dall'azienda; l'archivio deve essere informato a criteri che consentano la raccolta della documentazione suddivisa per:

- a) elementi di interesse storico-istituzionale;
- b) elementi inerenti la contabilità;
- c) elementi inerenti l'attività di gestione del personale;
- d) elementi relativi ai rapporti con le autorità di controllo.

Art. 29.

Documento di programmazione

1. Il documento di programmazione economica di cui all'art. 11, comma 5 della legge contiene, in relazione ai ricavi stimati, la programmazione dei costi per la gestione ordinaria e la pianificazione degli interventi economici straordinari da realizzare in conformità ai principi stabiliti dalla legge ed agli scopi sociali indicati dallo statuto dell'azienda.

2. Il documento di programmazione economica è approvato dall'organo di amministrazione dell'azienda entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza dell'ultimo piano precedentemente approvato ed ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

Art. 30.

Il bilancio di esercizio

1. Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e deve essere redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del Codice civile.

2. Al bilancio di esercizio può essere allegato il bilancio sociale redatto secondo le indicazioni vigenti.

3. Al fine di conferire un'uniforme struttura alle voci di bilancio, lo stato patrimoniale e il conto economico devono rispettare la classificazione di cui, rispettivamente, agli allegati A e B al presente regolamento. Le voci precedute da lettere maiuscole, possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente. Possono essere aggiunte altre voci corrispondenti a lettere minuscole ovvero a numeri qualora la loro definizione non sia compresa in alcuna di quelle previste negli schemi e sia ritenuta utile ad una più chiara interpretazione del bilancio d'esercizio. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Art. 31.

Criteri di valutazione delle voci del bilancio di esercizio

1. Nelle valutazioni delle voci di bilancio devono essere osservati i criteri elencati nell'art. 2426 del Codice civile.

Art. 32.

Contenuto della nota integrativa

1. La nota integrativa deve contenere, oltre le previsioni dell'art. 2427 del Codice civile, anche esplicite indicazioni in ordine:

- a) ai criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore, specificando in questo caso la motivazione;
- b) alle operazioni gestionali straordinarie;

c) al numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del periodo e al numero dei dipendenti che prestano servizio presso gli enti partecipati dall'azienda alla stessa data, ripartiti per categoria;

d) alla formazione ed all'utilizzo futuro dei fondi di riserva specificando i motivi dell'accantonamento e le previsioni di costo in ordine agli investimenti patrimoniali, ai costi di ristrutturazione e di conservazione del patrimonio, nonché allo sviluppo delle attività socio-assistenziali;

e) alle motivazioni delle variazioni rispetto ai valori indicati nel bilancio d'esercizio dell'anno precedente.

2. La rendicontazione della situazione patrimoniale, sia nella nota integrativa che nello stato patrimoniale, deve evidenziare quali interventi siano stati effettuati in ordine alla conservazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al recupero degli immobili di proprietà dell'azienda.

Art. 33.

Relazione sulla gestione

1. Il bilancio d'esercizio deve essere corredato da una relazione relativa alla situazione dell'azienda e all'andamento della gestione. Essa deve fornire indicazioni anche in ordine al soggetto che ha effettuato la revisione di bilancio qualora l'organo di revisione contabile interno sia stato affiancato ovvero sostituito da società di revisione o agenzie specializzate esterne.

2. La relazione sulla gestione deve consentire la conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. A tal fine essa deve indicare almeno i seguenti elementi:

- a) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- b) evoluzione prevedibile della gestione, individuando programmi e prospettive per l'esercizio successivo;
- c) fonti di finanziamento, loro natura e relativi impieghi;
- d) donazioni, contributi e liberalità ricevute nel corso dell'esercizio comprese le donazioni di beni in natura, valorizzate ai prezzi di mercato;
- e) rendiconto dei contributi erogati nel corso dell'esercizio;
- f) cambiamenti strutturali prevedibili o ritenuti proficui per l'ente.

3. Al fine di consentire una valutazione completa dell'attività dell'azienda, la relazione sulla gestione deve contenere anche indicazioni ed approfondimenti in ordine ai rapporti con la comunità locale di appartenenza, con particolare attenzione ai benefici prodotti per gli utenti e per l'intera collettività, soprattutto in termini di servizi forniti e di sensibilizzazione su gravi problemi sociali.

4. La relazione che accompagna il bilancio d'esercizio evidenzia le attività dell'URP e formula proposte per il suo sviluppo funzionale nonché per il miglioramento della gestione.

Art. 34.

Obbligo di trasmissione del bilancio

1. Copia del bilancio d'esercizio e della documentazione allo stesso allegata deve essere trasmessa all'autorità di controllo, agli enti ed ai soggetti che hanno effettuato le nomine degli amministratori dell'azienda e all'A.S.L. territorialmente competente.

Art. 35.

Modalità del controllo di gestione

1. L'azione amministrativa dell'azienda deve essere rivolta ad una corretta ed economica gestione dei servizi offerti.

2. L'azione delle ASP, oltre a garantire il costante equilibrio finanziario tra risorse ed impieghi, deve tendere a migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione attraverso forme di controllo per i singoli settori di attività e l'analisi dei costi e dei benefici da essi derivanti.

3. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna ASP definisce analiticamente nei documenti che accompagnano il bilancio d'esercizio:

- a) centri di responsabilità operativa: generali e specifici;
- b) centri di ricavo;
- c) centri di costo: generali, comuni e analitici;
- d) criteri di riparto dei costi di cui al punto c);
- e) individuazione dei correlativi responsabili del servizio;
- f) attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

4. La verifica sull'andamento dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti di natura monetaria nonché sul raggiungimento degli obiettivi deve essere effettuata a scadenze prefissate con cadenza almeno trimestrale. Le rilevazioni devono riguardare tutti i costi di competenza dell'esercizio.

5. Delle risultanze della contabilità analitica devono essere predisposti resoconti sommari per i centri di responsabilità comprendenti l'indicazione della previsione iniziale, l'ammontare dei ricavi e dei costi maturati sino al periodo di riferimento e lo scostamento dalla previsione.

Art. 36.

Bilancio pluriennale

1. In coerenza con il documento programmatico di cui all'art. 11, comma 5 della legge le ASP possono predisporre un bilancio che deve coprire un periodo non inferiore ai tre anni.

2. Il bilancio deve esporre separatamente:

a) l'andamento dei ricavi e dei costi previsti sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate;

b) le previsioni sull'andamento dei ricavi e dei costi tenendo conto degli effetti degli interventi straordinari programmati;

c) la situazione patrimoniale previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate;

d) il prospetto dei flussi di cassa previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate.

Art. 37.

Gestione del patrimonio

1. In caso di alienazione o di acquisto di immobili da parte dell'azienda, copia dell'atto di alienazione o di acquisto nonché della perizia asseverata di valutazione dell'immobile devono essere allegate quale parte integrante del bilancio dell'esercizio relativo all'anno in cui è stata deliberata l'alienazione o l'acquisto dell'immobile.

2. I contratti di locazione degli immobili da reddito ovvero degli immobili che non siano destinati all'esercizio delle attività istituzionali dell'azienda, devono essere stipulati tenendo conto delle condizioni di mercato e comunque secondo il principio della maggiore convenienza economica per l'azienda medesima.

3. Gli investimenti in titoli o in obbligazioni devono avvenire secondo i principi della diversificazione degli investimenti e del contenimento del rischio di investimento valutato sull'insieme complessivo delle somme investite.

Art. 38.

Scelta dell'istituto di credito

1. Gli organi di amministrazione delle ASP determinano, salvo diversa disposizione dello statuto dell'ente, l'istituto di credito destinato a svolgere le funzioni di tesoriere dell'azienda.

Capo IV

I CONTROLLI SULLE ASP

Art. 39.

Nomina delle commissioni di controllo

1. Le commissioni di controllo sulle ASP, di cui all'art. 2, comma 7 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, sono nominate ogni cinque anni.

2. I soggetti delegati dai sindaci devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al successivo art. 52, comma 1, lettere a) e b).

3. Il presidente è nominato dalla commissione medesima tra i suoi componenti.

4. Nei sessanta giorni antecedenti alla scadenza del mandato della commissione, la conferenza dei sindaci ed il presidente della

provincia procedono alle nomine di rispettiva competenza per il rinnovo della commissione. La nomina di quattro sindaci da parte della conferenza dei sindaci avviene a scrutinio segreto; ciascun votante può esprimere al massimo tre preferenze. Per il comune di Milano le attribuzioni della conferenza dei sindaci sono esercitate dal sindaco.

5. I componenti della commissione possono essere rinnovati per non più di tre volte consecutive.

6. In sede di prima applicazione della legge, la nomina delle commissioni di controllo deve avvenire entro il 31 dicembre 2003 e la relativa scadenza è fissata al 31 dicembre 2008.

7. In mancanza di nomina o rinnovo delle commissioni entro i termini indicati ai commi 1 e 6, l'ASL dispone, entro quindici giorni dalla scadenza di detti termini la convocazione della conferenza dei sindaci con il compito di procedere alla costituzione degli organi di controllo.

8. Nel caso in cui la conferenza dei sindaci non provveda alla costituzione delle commissioni di controllo neppure a seguito della convocazione effettuata ai sensi del comma 7, le funzioni di controllo sono esercitate dall'ASL competente per territorio fino all'insediamento della nuova commissione.

Art. 40.

Funzionamento delle commissioni di controllo

1. La conferenza dei sindaci, di concerto con l'amministrazione provinciale, disciplina con apposito regolamento il funzionamento delle commissioni di controllo, le modalità di ripartizione degli oneri, nonché l'individuazione delle risorse umane e strumentali e dei locali necessari allo svolgimento dei compiti delle commissioni medesime.

Art. 41.

Compiti delle commissioni di controllo

1. Le commissioni di controllo effettuano verifiche periodiche, almeno annuali, su tutte le ASP comprese nel proprio ambito territoriale; possono effettuare ispezioni, anche a campione, richiedere atti e documenti, segnalare all'ASP violazioni di norme, scostamenti dalle previsioni programmatiche, disservizi ed altre carenze nell'erogazione delle prestazioni nonché formulare proposte per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'azienda. L'autorità di controllo accerta che l'amministrazione dell'ASP avvenga secondo le disposizioni della legge e delle norme che disciplinano il funzionamento degli enti con natura giuridica pubblica.

2. Tra i compiti attribuiti alle commissioni di controllo, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge, rientra anche la verifica dei seguenti elementi:

a) l'esistenza di un organo deliberante completo dei suoi componenti e conforme alle disposizioni statutarie;

b) l'esistenza ed il deposito presso l'archivio dell'azienda dei provvedimenti di nomina assunti dai soggetti competenti;

c) la data ed il regolare insediamento del consiglio di amministrazione;

d) l'esistenza della documentazione comprovante l'acquisizione delle certificazioni relative al soddisfacimento dei requisiti in materia di sicurezza strutturale;

e) l'esistenza ed il periodico aggiornamento del registro inventario del patrimonio secondo le disposizioni della legge;

f) l'adozione dei provvedimenti obbligatori per legge;

g) la regolarità di convocazione dei componenti dell'organo deliberante per ogni singola seduta del consiglio di amministrazione;

h) l'esistenza dei pareri tecnici e amministrativi resi dai responsabili delle ripartizioni organizzative in cui è suddivisa l'azienda;

i) la regolare tenuta della documentazione secondo le modalità indicate dalla legge e del presente regolamento.

3. L'autorità di controllo segnala alle competenti autorità gli elementi di conoscenza che possono configurare responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.

Art. 42.

Interventi della commissione di controllo

1. La commissione, verificata l'esistenza di irregolarità nella gestione, assegna all'azienda un congruo termine entro il quale ristabilire la legalità e la correttezza amministrativa.

2. Nel caso in cui l'ASP non provveda al risanamento delle irregolarità nel termine di cui al comma 1, la commissione di controllo provvede allo scioglimento dell'organo amministrativo e alla contestuale nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'azienda.

3. Qualora siano decorsi i primi sei mesi del mandato commissariale, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della legge, la commissione di controllo decide sull'eventuale rinnovo del mandato oppure sulla nomina di un nuovo commissario, anche sulla base della relazione da questi predisposta.

4. Non può ricoprire l'incarico di commissario presso una ASP la persona che, nel triennio precedente, abbia già svolto il medesimo incarico presso la stessa azienda.

Art. 43.

Controllo sulle perdite d'esercizio

1. La commissione di controllo verifica che i bilanci d'esercizio delle ASP siano conformi ai principi indicati dalla legge e non presentino situazioni di perdita.

2. Nel caso in cui il conto economico presenti una perdita superiore al 15% dei ricavi ordinari, la commissione di controllo invita la competente direzione generale della giunta regionale a convocare la conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della legge.

3. Contemporaneamente la commissione di controllo acquisisce la documentazione amministrativa e contabile necessaria a verificare le cause che hanno determinato la perdita; gli amministratori dell'azienda sono tenuti a collaborare con l'autorità di controllo allo scopo di garantire la produzione della documentazione richiesta.

Art. 44.

Compiti del commissario

1. Il commissario di cui all'art. 14, comma 5 della legge attiva, in via prioritaria, procedure di risanamento che non comportino la dismissione di proprietà immobiliari.

2. Nel caso in cui le operazioni di cui al comma precedente dovessero rivelarsi non praticabili o non sufficienti e non sia possibile procedere al risanamento economico dell'ASP senza ricorrere ad alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà dell'azienda, il commissario, acquisito il parere dell'autorità di controllo, avvia le procedure per la fusione con altre ASP presenti nell'ambito territoriale di riferimento.

3. Nel caso non sia possibile procedere alla fusione con altre ASP per inesistenza di altre ASP o per indisponibilità alla fusione di quelle esistenti, il commissario avvia la trasformazione dell'azienda in persona giuridica privata senza scopo di lucro; in tal caso il commissario:

a) adotta un provvedimento di ricognizione sulla situazione economica e patrimoniale dell'azienda con esplicita indicazione dei rapporti giuridici pendenti;

b) redige l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'azienda;

c) adotta il nuovo statuto dell'istituzione;

d) inoltra l'istanza di trasformazione in persona giuridica privata alla competente direzione generale della giunta regionale unitamente a copia della documentazione sopra specificata nonché a copia degli ultimi tre bilanci approvati.

4. Acquisita la documentazione di cui al comma 3, la giunta regionale provvede alla trasformazione dell'istituzione in persona giuridica privata senza scopo di lucro; con la medesima delibera approva il nuovo statuto e dispone l'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche di cui al regolamento regionale n. 2/2001.

5. Nel caso in cui non sia possibile neppure la trasformazione in persona giuridica privata senza scopo di lucro, l'ASP è soggetta ad estinzione secondo le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge.

Capo V

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Art. 45.

Istituzione e compiti dell'URP

1. Entro dodici mesi dall'avvenuta trasformazione in ASP, l'organo di amministrazione dell'azienda delibera l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico, determinando le risorse umane e strumentali da assegnare al medesimo in relazione ai compiti assegnati.

2. Le attribuzioni funzionali dell'ufficio sono determinate nel regolamento di organizzazione e contabilità dell'azienda e devono assicurare l'espletamento dei seguenti compiti:

a) garantire la divulgazione delle informazioni relative al funzionamento dell'azienda ed alle prestazioni erogate;

b) raccogliere istanze e suggerimenti da parte degli utenti o dei loro parenti;

c) curare le relazioni esterne dell'azienda anche con lo scopo di analizzare i fabbisogni assistenziali nell'ambito territoriale di riferimento;

d) formulare proposte agli organi di amministrazione e di gestione dell'azienda;

e) assicurare agli utenti, che si trovino nell'impossibilità di provvedervi autonomamente, la possibilità di svolgere le proprie operazioni amministrative mediante delega al responsabile dell'ufficio;

f) promuovere l'attività istituzionale dell'azienda;

g) verificare ipotesi di costituzione di forme di collaborazione con altri soggetti.

Art. 46.

Responsabile dell'URP

1. Con provvedimento dell'organo di amministrazione viene individuato, all'interno della struttura organizzativa dell'azienda, il funzionario responsabile della gestione dell'ufficio e delle relative attribuzioni indicate dal regolamento.

2. Il responsabile dell'ufficio relaziona annualmente l'organo di amministrazione ed il direttore dell'azienda sulle attività dell'URP e formula le proposte ritenute utili allo sviluppo della struttura.

3. L'organo di amministrazione dell'azienda determina annualmente un importo destinato a garantire la copertura dei costi necessari ad assicurare il funzionamento dell'ufficio ed il perseguimento degli obiettivi allo stesso assegnati.

Capo VI

ISTITUZIONE, FUSIONE ED ESTINZIONE DELLE ASP

Art. 47.

Istituzione di nuove ASP

1. L'istituzione di nuove ASP è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta del direttore generale della direzione competente per materia.

2. La proposta di istituzione di una nuova ASP è inoltrata alla competente direzione della giunta regionale dagli enti pubblici interessati, unitamente alla seguente documentazione:

a) parere del comune in cui avrà sede legale l'azienda che viene a costituirsi, ove l'iniziativa non provenga dal comune medesimo;

b) relazione illustrativa delle finalità e dei compiti dell'azienda;

c) certificazione relativa alla composizione del patrimonio ivi comprese le perizie immobiliari asseverate relative agli immobili di cui l'azienda potrà disporre sia a titolo di proprietà che di godimento;

d) copia dei documenti comprovanti il diritto di godimento dei beni di cui l'azienda potrà avvalersi a titolo diverso dalla piena proprietà;

e) copia dello statuto della costituenda ASP.

3. La documentazione sopra indicata può essere integrata da ogni ulteriore elemento di conoscenza ritenuto utile all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1.

Art. 48.

Fusione delle ASP

1. Gli organi di amministrazione delle ASP possono deliberare la fusione delle aziende da essi amministrate.

2. Le deliberazioni degli organi di amministrazione delle ASP interessate dalla fusione devono specificare se si tratti di fusione per incorporazione ovvero se dalla fusione derivi l'istituzione di una nuova azienda; in tale ultimo caso gli organi di amministrazione devono approvare anche lo statuto dell'ente.

3. All'istanza di fusione, da inoltrare alla competente direzione generale della giunta regionale, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) statuto in originale dell'ente risultante dalla fusione delle ASP originarie recante in ogni pagina scritta il timbro dell'ente e la sottoscrizione del presidente dell'ente;

b) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare di ogni azienda interessata alla fusione, con relativa perizia asseverata;

c) delibera di approvazione dell'inventario e della ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;

d) relazione illustrativa delle motivazioni che supportano la richiesta di fusione.

4. Le perizie e gli inventari, unitamente alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente, devono essere approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituzione.

5. La perizia relativa agli immobili di proprietà dell'I.P.A.B. deve essere asseverata e può essere redatta anche da un tecnico comunale.

6. Lo statuto proposto per l'amministrazione del nuovo ente è soggetto al visto secondo le modalità di cui all'art. 14.

7. La fusione delle aziende è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta.

Art. 49.

Estinzione delle ASP

1. Le ASP possono essere estinte nei casi e secondo le modalità stabiliti nell'art. 17 della legge.

2. L'estinzione delle ASP è disposta con deliberazione della giunta regionale su proposta della direzione generale competente per materia entro sessanta giorni dalla data in cui il commissario nominato per la liquidazione rimette gli atti alla giunta.

Capo VII

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

Art. 50.

Concorso alla programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educative

1. Ai lavori degli organismi di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge n. 328/2000, partecipano i presidenti delle ASP e delle persone giuridiche di diritto privato di cui all'art. 2, comma 1, della legge, operanti sul territorio; gli stessi formulano proposte e osservazioni in ordine alla programmazione degli interventi ed alla redazione dei piani di zona di cui all'art. 19 della legge n. 328/2000, anche sulla base dei fabbisogni rilevati attraverso le attività esplicate dai relativi URP, nonché in ordine agli interventi ed alle iniziative inerenti il sistema educativo-formativo di cui all'art. 4, comma 121, della legge regionale n. 1/2000.

2. Le ASP concorrono alle attività di programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educative attraverso la partecipazione dei presidenti degli enti ai lavori della conferenza dei sindaci di cui all'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 31/1997.

3. Annualmente i soggetti di cui al comma 1 presentano il bilancio di esercizio e la relazione di gestione alla conferenza dei sindaci.

TITOLO III

GLI ALBI PROFESSIONALI

Capo I

ALBO DEI DIRETTORI

Art. 51.

Istituzione dell'albo dei direttori

1. L'albo dei direttori delle ASP è istituito con deliberazione della giunta regionale ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia. L'albo ha durata triennale.

2. Sei mesi prima della scadenza, la competente direzione generale della giunta regionale provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia dell'avviso della scadenza dell'albo con invito agli interessati a presentare domanda di iscrizione. L'istanza, corredata dai documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, è presentata dagli interessati, entro i termini indicati nell'avviso, alla direzione generale della giunta regionale competente per materia.

3. L'albo è diviso in due sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti i soggetti che possono ricoprire l'incarico di direttori delle ASP originate da II.PP.A.B. appartenenti alla classe prima;

b) nella seconda sezione sono iscritti i soggetti che possono ricoprire l'incarico di direttori delle ASP originate da II.PP.A.B. appartenenti alla classe seconda.

4. I direttori iscritti nella prima sezione dell'albo possono svolgere il medesimo incarico anche nelle ASP derivanti da II.PP.A.B. di classe seconda. I direttori iscritti nella seconda sezione dell'albo svolgono il loro incarico unicamente nelle ASP derivanti da II.PP.A.B. appartenenti alla classe seconda.

Art. 52.

Requisiti per l'iscrizione all'albo dei direttori

1. Possono essere iscritti nella prima sezione dell'albo di cui all'art. 51 i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito secondo il previgente ordinamento;

b) documentata esperienza di servizio con qualifica dirigenziale in enti pubblici o privati maturata per almeno cinque anni.

2. Possono essere altresì iscritti nella stessa sezione i soggetti già iscritti all'albo dei direttori ai sensi del successivo art. 54.

3. Possono essere iscritti nella seconda sezione dell'albo di cui all'articolo precedente i soggetti in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Art. 53.

Nomina del direttore

1. La nomina del direttore deve essere effettuata entro i trenta giorni immediatamente precedenti la scadenza del direttore in carica ovvero entro i trenta giorni successivi alle dimissioni, decadenza o cessazione dello stesso.

2. Entro diciotto mesi dalla nomina, i direttori che non ne siano già in possesso devono produrre il certificato di frequenza di cui all'art. 3-bis, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 54.

Norme di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione sono iscritti nella prima sezione dell'albo dei direttori delle ASP, a domanda degli interessati, i soggetti che attualmente ricoprono la qualifica o svolgono comunque le funzioni di segretario-direttore delle II.PP.A.B., purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) qualifica dirigenziale;
- b) diploma di laurea ed esperienza direttiva maturata per almeno tre anni nell'amministrazione pubblica o privata;
- c) diploma di maturità ed almeno sette anni di esperienza quale figura apicale della struttura gestionale di I.P.A.B. eroganti prestazioni assistenziali ad un numero di utenti non inferiori ad una media di ottanta rilevata nel corso dell'ultimo triennio.

2. In sede di prima applicazione sono iscritti nella seconda sezione dell'albo dei direttori delle ASP, a domanda degli interessati, i soggetti che attualmente ricoprono l'incarico di segretario-direttore di I.P.A.B. devono essere depositate presso la direzione generale della giunta regionale competente per materia, entro il termine previsto per l'adozione degli atti di trasformazione delle II.PP.A.B. ai sensi dell'art. 3 della legge.

3. Le istanze di iscrizione nell'albo dei direttori delle ASP dei soggetti che attualmente ricoprono l'incarico di segretario-direttore di I.P.A.B. devono essere depositate presso la direzione generale della giunta regionale competente per materia, entro il termine previsto per l'adozione degli atti di trasformazione delle II.PP.A.B. ai sensi dell'art. 3 della legge.

4. L'istanza deve essere accompagnata da copia del titolo di studio e da dichiarazione dell'interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Capo II

ALBO DEI COMMISSARI

Art. 55.

Istituzione dell'albo dei commissari

1. L'albo dei commissari delle ASP è istituito con decreto del direttore generale della competente direzione della giunta regionale ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

L'albo ha durata triennale.

2. L'iscrizione all'albo dei commissari è disposta su istanza degli interessati.

3. Sei mesi prima della scadenza, la direzione generale competente per materia provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia dell'avviso della scadenza dell'albo con invito agli interessati a presentare domanda di iscrizione. L'istanza, corredata dai documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, è presentata dagli interessati, entro i termini indicati nell'avviso, alla direzione generale della giunta regionale competente per materia, che acquisisce la documentazione trasmessa e procede alla valutazione della stessa senza richiedere documentazione integrativa.

Art. 56.

Requisiti per l'iscrizione all'albo dei commissari

1. Possono essere iscritti nell'albo dei commissari delle ASP coloro che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver ricoperto la carica di commissario straordinario di una delle II.PP.A.B. della Lombardia;
- b) aver svolto l'incarico di segretario-direttore di una I.P.A.B. o di direttore di una ASP;
- c) aver svolto l'incarico di amministratore di una delle II.PP.A.B. o delle ASP della Lombardia;
- d) aver ricoperto funzioni direttive nella pubblica amministrazione.

Art. 57.

Cause di cancellazione dall'albo dei commissari

1. Costituiscono causa di cancellazione dall'albo dei commissari:
- a) aver subito una condanna passata in giudicato o per la quale sia stata patteggiata la pena per uno dei reati di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
 - b) essere stati sottoposti a procedura fallimentare;
 - c) trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 6 della legge.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 58.

I.P.A.B. «Casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi» di Milano

1. Le disposizioni della legge e del presente regolamento si applicano anche all'I.P.A.B. «Casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi» con sede legale in Milano.

2. Per la predetta I.P.A.B. restano ferme le competenze attribuite al comune di Milano dall'art. 1-septies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 461, convertito, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 59.

Contabilità finanziaria

1. Tutti gli enti soggetti alle disposizioni della legge e del presente regolamento applicano, fino al 31 dicembre 2003 il regime contabile previsto per le II.PP.A.B.

2. L'esercizio finanziario 2003 si chiude il 31 dicembre 2003 con la sola eccezione delle II.PP.A.B. per le quali, alla data del 31 dicembre 2003, non si siano ancora concluse le operazioni di trasformazione entro la stessa data.

Art. 60.

Approvazione del documento di programmazione economica delle ASP

1. In sede di prima applicazione della legge, il documento di programmazione economica delle ASP è approvato entro il 31 dicembre 2004.

Art. 61.

Sostituzione del consiglio di amministrazione in carica al momento della trasformazione

1. Il consiglio di amministrazione delle II.PP.A.B. in carica al momento dell'adozione degli atti di cui all'art. 3 della legge può essere sostituito esclusivamente dal nuovo organo di amministrazione nominato in seguito alla trasformazione.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 4 giugno 2003

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/13131 del 30 maggio 2003).

03R0677

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2003, n. 4.

Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 15 aprile 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

**INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA AGRICOLA**

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La provincia autonoma di Trento, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato al settore agricolo stabiliti dall'Unione europea e nel quadro della programmazione provinciale, disciplina organicamente gli interventi di propria competenza in materia di agricoltura anche al fine dello sviluppo e del potenziamento dell'economia delle zone montane sfavorite, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle popolazioni rurali;
- b) mantenimento e sviluppo sostenibile dell'attività agricola;
- c) salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio rurale e montano e della salubrità dei prodotti;
- d) consolidamento dei livelli occupazionali e aumento della produttività del lavoro agricolo, in modo che sia assicurato l'impiego ottimale dei fattori di produzione;
- e) potenziamento dell'impresa familiare diretto-coltivatrice;
- f) consolidamento dell'incidenza della cooperazione e dell'associazionismo nel settore agricolo;
- g) sviluppo delle plurattività quale strumento per garantire redditi integrativi;
- h) potenziamento dell'imprenditoria giovanile.

Art. 2.

Beneficiari

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo titolo, possono fruire di agevolazioni i seguenti soggetti:

- a) le imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;
- b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole individuate ai sensi della lettera a);
- c) gli enti, pubblici e privati, conduttori direttamente di aziende agricole il cui fabbisogno normale di lavoro sia almeno di un'unità di lavoro umano (ULU) annua;
- d) le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi,

che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

- e) le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia;
- f) i consorzi di bonifica riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia;
- g) i consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia;
- h) i comuni, le loro forme collaborative e le amministrazioni separate dei beni di uso civico che realizzino le iniziative previste da questa legge;
- i) le società di capitali che abbiano per oggetto sociale esclusivo o prevalente la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli trentini e che siano partecipate da società cooperative o loro consorzi, iscritti al registro delle cooperative di cui alla legge regionale n. 7 del 1954, che detengano, singolarmente o in forma associata, almeno il 51 per cento delle quote di capitale;
- j) le fondazioni il cui patrimonio comprenda terreni utilizzati anche indirettamente per l'esercizio di attività agricola.

2. Ai fini di questo titolo si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici:

- a) nel caso di imprese familiari agricole individuali, quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, svolto direttamente e abitualmente, anche a seguito delle iniziative oggetto dell'intervento, è fornito per almeno un terzo dal conduttore e dai singoli componenti del suo nucleo familiare;
- b) nel caso di imprese agricole gestite in forma collettiva, quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, anche a seguito delle iniziative oggetto dell'intervento, è fornito per almeno un terzo direttamente e abitualmente dai singoli soci e dai singoli componenti dei rispettivi nuclei familiari.

Art. 3.

Criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la giunta provinciale determina annualmente con propria deliberazione, con riferimento all'esercizio finanziario successivo a quello dell'adozione:

- a) l'individuazione delle azioni e delle priorità, con riferimento all'andamento economico dell'agricoltura trentina e alla tipologia dei beneficiari;
- b) le spese ammissibili per tipo d'iniziativa e i limiti minimi e massimi della spesa;
- c) il limite massimo di spesa ammissibile relativo alle agevolazioni previste per le zone agricole sfavorite di cui al capo III di questo titolo;
- d) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;
- e) la misura delle agevolazioni, ivi comprese l'entità e la durata dei prestiti e mutui agevolati, entro i limiti massimi previsti da questo titolo;
- f) la tipologia delle iniziative la cui realizzazione può essere effettuata a seguito della presentazione della domanda e prima della concessione delle agevolazioni, e delle iniziative per cui possono essere concessi accanti e anticipi ai sensi dell'art. 13;
- g) i termini e le modalità di presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste da questo titolo, la documentazione da presentare unitamente alle domande e quella eventuale da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dall'art. 13;
- h) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento e i criteri previsti per la concessione delle agevolazioni a seguito di nuove disponibilità finanziarie; il periodo di validità delle domande non può comunque essere superiore a tre anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda iniziale;
- i) le iniziative e i limiti di spesa per i quali è richiesto il parere del comitato tecnico per il settore agricolo;
- j) limitatamente ai beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e) ed i), le modalità per l'affidamento di lavori o l'acquisto di for-

niture e i criteri per l'applicazione di penalità o per la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse; resta ferma l'applicazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e della amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento);

k) gli eventuali obblighi e i vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 6, comma 1;

l) le modalità e i criteri per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse e per l'effettuazione dei controlli sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 6;

m) le tipologie di iniziative per le quali non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 10, comma 2;

n) i casi e le modalità per l'ammissione di varianti a lavori o ad altre iniziative agevolate ai sensi di questo titolo;

o) i casi e le misure per la concessione degli anticipi e le modalità per la prestazione di garanzie da parte dei beneficiari previsti dagli articoli 13 e 14;

p) le modalità per la concessione delle agevolazioni per cui siano state erogate anticipazioni ai sensi dell'art. 60;

q) la determinazione della soglia per la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 41, comma 1;

r) le specie e le razze animali minacciate di estinzione e le modalità per la concessione del premio di cui all'art. 22, comma 2.

2. Limitatamente ai contenuti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la proposta di deliberazione è trasmessa alle associazioni di produttori agricoli riconosciute e alle organizzazioni professionali di categoria per eventuali osservazioni. Trascorsi venti giorni dalla trasmissione la giunta provinciale adotta la deliberazione.

3. La deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 4.

Limiti d'intervento

1. Per ciascuna azienda l'importo massimo della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste da questo titolo per gli investimenti aziendali di cui agli articoli 42, 44, 45 e 46 non può essere superiore a un milione di euro in un periodo di cinque anni, decorrenti dalla concessione della prima agevolazione.

2. Ai fini di questo titolo, per il calcolo del tempo normale di lavoro di un'unità lavorativa si fa riferimento a una settimana lavorativa di quaranta ore; per il calcolo del fabbisogno normale di lavoro delle imprese agricole si fa riferimento ai valori medi unitari stabiliti dalla provincia.

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo titolo, la percentuale massima di agevolazione per gli investimenti aziendali è fissata al 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 55 per cento per le domande presentate, entro cinque anni dall'insediamento, da giovani imprenditori di età inferiore a quarant'anni. Qualora le iniziative siano ricomprese nei casi speciali degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo le predette percentuali sono aumentate al 75 per cento.

Art. 5.

Divieti di cumulo

1. Fermo restando quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo, le agevolazioni previste da questo titolo non sono cumulabili con altri aiuti concessi per le stesse iniziative dalla provincia o da altri enti pubblici se non entro i limiti massimi previsti da questo titolo.

Art. 6.

Obblighi e sanzioni

1. La concessione delle agevolazioni previste da questo titolo comporta l'obbligo di non alienare, di non cedere o comunque di non distogliere dalla loro destinazione i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse per un periodo non inferiore a dieci anni decorrenti dalla data della domanda di verifica finale. Per i beni mobili, ivi compresi gli impianti tecnologici, il predetto periodo è limitato a tre anni.

2. Per i soli beni immobili, la cessione, il conferimento o l'affitto dell'azienda, la trasformazione o la fusione di impresa non comportano violazione del comma 1, sempreché il subentrante rientri, tra i soggetti di cui all'art. 2, continui ad esercitare l'impresa e ne assuma i relativi obblighi. Le agevolazioni concesse e non ancora liquidate sono erogate al subentrante. Non comporta violazione degli obblighi di cui al comma 1, inoltre, la sostituzione di beni mobili o di bestiame da riproduzione con altri beni o capi aventi caratteristiche analoghe.

3. Nel caso di impresa individuale, su richiesta degli interessati, può essere disposto il venir meno dell'osservanza degli obblighi stabiliti da quest'articolo nonché degli eventuali altri obblighi definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera k), in caso di decesso del beneficiario o nei casi di dimostrata incapacità a continuare l'attività agricola.

4. In presenza di eventi eccezionali e imprevisi o di particolare gravità, oppure per soddisfare esigenze d'interesse agricolo conseguenti a nuovi indirizzi di politica agraria, la provincia, su motivata richiesta dell'interessato, può stabilire il venir meno, totale o parziale, dei vincoli di cui ai commi 1 e 2.

5. Se i beni per cui le agevolazioni sono state erogate vengono alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, anche a seguito di mancato utilizzo, prima della scadenza dei termini previsti dal comma 1, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme erogate in eccesso sono recuperate maggiorate degli interessi a un tasso pari a quello per le scoperture di cassa della provincia presso il proprio tesoriere, vigente il 31 dicembre dell'anno precedente quello di assunzione del provvedimento di revoca.

6. Per quanto riguarda l'acquisto di fondi rustici resta fermo quanto disposto dall'art. 41.

7. Il recupero delle agevolazioni erogate è effettuato applicando la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

Art. 7.

Tipologie delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste da questo titolo sono concesse, qualora non diversamente disposto, in conto capitale.

2. Possono essere concessi contributi in conto interessi per:

a) il concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di durata massima di quindici anni, la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in conto capitale;

b) l'erogazione di un contributo annuo costante la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in conto capitale.

3. Il tasso a carico del beneficiario non può comunque essere inferiore a quello minimo fissato dallo Stato.

4. L'importo del mutuo agevolato sommato all'importo dell'eventuale contributo in conto capitale non può in ogni caso eccedere l'importo della spesa ritenuta ammissibile.

5. Il contributo nella forma di annuo costante è consentito anche per gli aiuti aggiuntivi previsti dal piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006.

Art. 8.

Disposizioni sui mutui e i prestiti agevolati nonché sulla loro estinzione anticipata

1. Il periodo massimo di preammortamento ammissibile al concorso provinciale non può essere superiore a due anni.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui è concesso in misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato, ottenuto deducendo dai tassi non agevolati il concorso finanziario provinciale nella misura determinata ai sensi di quest'articolo.

3. Qualora l'Unione europea oppure lo Stato provvedano a modificare importi o percentuali minimi o massimi di spesa ammessa, di contributi o di altre assegnazioni previste da questo titolo, tali provvedimenti sono applicabili direttamente anche dalla provincia.

4. La misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie praticabili dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario d'esercizio e di miglioramento assistite dal concorso provinciale è quella prevista dalla vigente normativa statale.

5. In caso di variazione dei tassi di cui al comma 4, la giunta provinciale è autorizzata ad adeguare proporzionalmente gli interventi a carico della provincia relativi alle iniziative previste da questo titolo.

6. L'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui è soggetta ad autorizzazione della provincia su richiesta dell'interessato. Con l'autorizzazione è rideterminato l'importo del contributo già concesso, in relazione alla durata d'ammortamento prevista nel contratto originario, applicando l'art. 3 (Disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi) della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3. Qualora l'interessato proceda all'estinzione anticipata dei prestiti, e dei mutui senza l'autorizzazione della provincia, a decorrere dalla data di estinzione cessa il concorso nel pagamento degli interessi.

Art. 9.

Disposizioni particolari per la concessione di agevolazioni

1. Le agevolazioni previste da questo titolo possono essere concesse, anche in deroga al rispetto delle priorità di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e dei limiti di cui all'art. 4, già nell'anno di presentazione delle relative domande:

a) nel caso di calamità naturali, ivi compresi altri eventi eccezionali e sinistri;

b) nel caso di modifiche strutturali o di trasferimento delle strutture aziendali a seguito di provvedimenti della pubblica autorità;

c) nel caso di risanamento di allevamenti o colture resosi necessario a seguito di provvedimenti da parte delle autorità competenti.

2. Qualora il beneficiario non abbia titolo idoneo a dimostrare la proprietà o altro rapporto di natura reale sui terreni o sulle strutture aziendali interessate dall'iniziativa, egli deve provare in qualsiasi modo la detenzione dei terreni e delle strutture mediante altro titolo giuridico idoneo, compreso il comodato.

3. Ai fini di questa legge si considera titolo idoneo ai sensi del comma 2 anche la sola esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, se tra il conduttore richiedente e il proprietario dei terreni e delle strutture aziendali o altro avente diritto esiste un vincolo di parentela sino al terzo grado o di affinità sino al secondo grado o vincolo di matrimonio, purché i coniugi non siano legalmente separati.

4. Il titolo di cui ai commi 2 e 3 deve fornire la garanzia di una durata minima che soddisfi gli obblighi di cui all'art. 6, comma 1, e gli eventuali obblighi ulteriori di cui all'art. 3, comma 1, lettera k).

Art. 10.

Concessione dei benefici

1. Con il provvedimento di concessione delle agevolazioni sono approvate le iniziative oggetto dell'intervento, gli eventuali elaborati progettuali e sono fissati i termini di completamento delle opere e degli acquisti.

2. Nel caso in cui l'agevolazione venga concessa mediante concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui, è previamente rilasciato il nulla osta all'istituto di credito per la concessione del mutuo e del prestito agevolato, con il medesimo provvedimento sono approvate le iniziative oggetto dell'intervento, gli elaborati progettuali e sono fissati i termini per il completamento delle opere e degli acquisti di forniture.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal dirigente della struttura provinciale competente in materia. Nei casi previsti dalla deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), dev'essere previamente acquisito il parere del comitato tecnico per il settore agricolo sulla conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti da questo titolo, sulla validità e idoneità delle iniziative, rispetto alla situazione economico-finanziaria del soggetto richiedente, sulla congruità tecnico-amministrativa delle iniziative e della relativa spesa.

Art. 11.

Comitato tecnico per il settore agricolo

1. Per la valutazione delle domande di agevolazione è istituito il comitato tecnico per il settore agricolo, con funzioni consultive.

2. Il comitato è nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura in cui è disposta la nomina ed è composto da:

a) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di agricoltura, che lo presiede;

b) i dirigenti preposti alle strutture provinciali competenti in materia di agricoltura;

c) due ingegneri, dipendenti della provincia, esperti in materia di ingegneria civile;

d) un architetto, dipendente della provincia, esperto in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;

e) un esperto in materia di economia aziendale;

f) un esperto in materia di economia e politica agraria.

3. Con il provvedimento di nomina viene nominato anche il vicepresidente del comitato, scelto tra i componenti di cui al comma 2, lettera b).

4. Per i componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono nominati dei membri supplenti, che sostituiscono il titolare in caso d'impedimento o assenza.

5. I compiti di segreteria del comitato sono svolti da un dipendente in servizio presso le strutture competenti in materia di agricoltura, individuato dal dirigente generale del dipartimento.

Art. 12.

Realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative per cui questo titolo prevede la concessione di agevolazioni in forma di contributi in conto capitale in unica soluzione oppure di contributi annui costanti sono effettuate, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), solo dopo la loro approvazione in linea tecnica da parte della provincia.

2. Le iniziative per cui questo titolo prevede la concessione di agevolazioni in forma di contributi in conto interesse sono effettuate, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dopo l'adozione del provvedimento di nulla osta di cui all'art. 10, comma 2.

Art. 13.

Anticipi e acconti

1. La provincia può concedere anticipi nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a) in misura non superiore al 50 per cento del contributo in conto capitale per i beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);

b) in misura non superiore all'80 per cento del contributo in conto capitale per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, ad esclusione di quelli individuati dalle lettere a) e b);

c) in misura non superiore a quattro semestralità del contributo annuo costante per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, ad esclusione di quelli individuati dalle lettere a) e b).

2. La provincia, inoltre, può erogare acconti, sulla base di stati di avanzamento delle iniziative, in misura non superiore all'80 per cento del contributo concesso, dedotto l'eventuale anticipo. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative.

Art. 14.

Disposizioni per l'anticipazione relativa agli aiuti comunitari

1. Per agevolare la realizzazione dei progetti d'interesse agricolo ammissibili ai benefici previsti dai fondi strutturali e dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) - sezione garanzia previsti dai regolamenti comunitari, la provincia è autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico dell'Unione europea e dello Stato. La concessione anticipata delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di una procura speciale notarile all'incasso a favore della provincia dei benefici che saranno concessi dall'Unione europea e dallo Stato.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate alla tesoreria della provincia e introitate in capitoli di entrata del bilancio provinciale.

3. In caso di mancata o minore erogazione - da parte dell'Unione europea e dello Stato - delle provvidenze di cui al comma 1, l'onere dei benefici concessi in via anticipata rimane a carico della provincia.

4. Per le finalità di cui al comma 1, in aggiunta ai contributi a carico dei fondi comunitari e dello Stato, o in alternativa ad essi in caso di mancata erogazione, la provincia può concedere agevolazioni in conto capitale fino alla misura massima prevista dai regolamenti comunitari.

Art. 15.

Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni

1. La liquidazione delle agevolazioni previste da questo titolo è disposta sulla base della documentazione comprovante l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, degli acquisti e delle attività.

2. Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa le agevolazioni concesse sono liquidate in misura proporzionalmente ridotta.

3. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui di durata superiore a dodici mesi è erogato in rate semestrali posticipate in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento e in ogni caso dopo l'accertamento di cui al comma 1.

4. I contributi annui costanti sono erogati direttamente al beneficiario o all'istituto di credito da questi indicato in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, dopo aver provveduto all'accertamento di cui al comma 1. I contributi in conto capitale sono erogati direttamente al beneficiario o all'istituto di credito da questi indicato.

5. La liquidazione delle agevolazioni avviene contestualmente alla loro concessione qualora:

a) sia determinata l'identità del creditore e l'ammontare esatto delle agevolazioni;

b) sia completamente esaurita l'istruttoria e non siano necessari ulteriori adempimenti di ordine tecnico o amministrativo, né sia necessario acquisire altra documentazione giustificativa della spesa.

Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE

Art. 16.

Agevolazioni per l'imprenditoria giovanile

1. Le agevolazioni previste da questo titolo per la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole possono essere concesse anche a giovani di età compresa fra i diciotto e i quarant'anni che intendano intraprendere per la prima volta l'attività agricola.

2. Le agevolazioni ai giovani possono essere concesse per la realizzazione di un progetto imprenditoriale agricolo di durata non inferiore a tre anni, purché il richiedente acquisisca la qualifica di imprenditore agricolo secondo la normativa vigente entro tre anni dall'insediamento.

3. Il progetto imprenditoriale deve contenere:

a) lo studio di fattibilità tecnico-economica, comprensivo dell'indicazione delle iniziative economiche e di miglioramento fondiario da realizzare, nonché la stima dei relativi costi;

b) la descrizione degli acquisti dei terreni e delle scorte agrarie;

c) il programma e i tempi degli investimenti da realizzare.

Art. 17.

Premio d'insediamento

1. Ai giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni possono essere concessi aiuti speciali per il primo insediamento purché siano rispettate le condizioni previste dalla misura 2 del piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006.

2. Gli aiuti per il primo insediamento possono consistere in:

a) un premio unico il cui importo massimo non può superare i 25.000 euro;

b) un abbuono di interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento il cui valore capitalizzato non può superare i 25.000 euro.

3. Le agevolazioni previste da quest'articolo possono essere concesse anche ai soggetti di cui all'art. 16, comma 1, purché la realizzazione del progetto imprenditoriale consenta di rispettare le condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia.

4. La provincia assume le iniziative opportune per agevolare la diffusione e la conoscenza degli strumenti volti a favorire l'imprenditoria giovanile, in particolare con la predisposizione di una carta delle opportunità dei giovani imprenditori agricoli.

Capo III

REGIME SPECIALE PER LE ZONE AGRICOLE SFAVORITE E L'INCENTIVAZIONE DELLE PLURIATTIVITÀ

Art. 18.

Disposizioni generali

1. Per le zone sfavorite del territorio provinciale la provincia istituisce un regime speciale di aiuti al fine di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione, per la conservazione dell'ambiente naturale e montano, per la salvaguardia delle risorse naturali disponibili; quale presupposto del consolidamento e dello sviluppo di altre attività economiche, e per il recupero e l'utilizzo di risorse marginali.

2. Per la concessione delle agevolazioni relative alle opere e alle iniziative da realizzare nelle zone sfavorite la giunta provinciale può determinare annualmente una riserva delle disponibilità finanziarie sugli stanziamenti derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa, da utilizzare entro scadenze prestabilite.

Art. 19.

Delimitazione delle zone sfavorite

1. La Giunta provinciale provvede alla delimitazione e alla classificazione delle zone sfavorite del territorio provinciale, considerato interamente montano ai sensi della normativa comunitaria, in relazione agli svantaggi pedo-climatici, orografici e strutturali.

2. Fino a quando non vengono delimitate le zone sfavorite restano ferme la delimitazione e la classificazione già individuate dal piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006.

Art. 20.

Regime speciale delle agevolazioni

1. Per le zone sfavorite si applica il seguente regime:

a) per gli interventi la cui spesa ammissibile ad agevolazione sia di importo inferiore al limite stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), non è richiesto il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);

b) la misura massima del contributo in conto capitale relativo alle iniziative di cui agli articoli 35 e 36 e alle iniziative volte alla ricerca di acque a scopo irriguo, anche in aree non comprese tra le zone sfavorite, è del 90 per cento; in caso d'iniziativa che rivestano un particolare interesse per lo sviluppo di ampie zone, le relative opere primarie possono essere finanziate a totale carico della provincia o eseguite direttamente da essa;

c) per gli interventi di cui all'art. 41, in alternativa al concorso provinciale nel pagamento degli interessi, può essere concesso un contributo in conto capitale pari all'attualizzazione al tasso di riferimento del concorso; in aggiunta ai benefici previsti dall'art. 41, ai proprietari dei fondi che cedano i terreni in loro possesso a conduttori di aziende agricole rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), e occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ammessa.

Art. 21.

Indennità compensativa

1. Agli operatori agricoli che coltivano direttamente i fondi e che rispettano la normativa comunitaria in materia può essere concessa, secondo le condizioni previste dalla misura 5 del piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006, un'indennità compensativa annua per ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio.

2. L'indennità compensativa non può essere cumulata con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria.

Art. 22.

Interventi per la difesa del territorio e la tutela del paesaggio compresa la salvaguardia di specie animali minacciate di estinzione

1. Per contribuire alla difesa del territorio e alla tutela del paesaggio può essere concesso un premio annuo per ettaro fino a un importo massimo di 440 euro a chiunque s'impegni alla coltivazione della superficie prativa secondo le pratiche agronomiche ed ambientali fissate dalla provincia.

2. Agli operatori agricoli che allevano direttamente le seguenti specie o razze animali minacciate di estinzione, quali i bovini di razza Rendena, il cavallo Norico e da tiro pesante rapido (TPR), la capra bionda dell'Adamello, può essere concesso un premio annuo per unità di bestiame adulto (UBA) nella misura massima di 370 euro, tenuto conto dei coefficienti stabiliti dall'allegato A.

3. Il premio di cui ai commi 1 e 2 non può essere cumulato con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria. Tale premio viene erogato secondo le condizioni previste dalla misura 6.2.1 e 6.4 del piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006.

Art. 23.

Recupero delle superfici foraggiere abbandonate

1. Al fine di evitare pregiudizi ambientali, rischi di incendio e degrado del territorio connessi all'esistenza di terre agricole abbandonate, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per il recupero, anche mediante lo sfalcio, di superfici foraggiere abbandonate.

2. Si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno tre annate agrarie.

3. I comuni interessati sono tenuti ad individuare nell'ambito del proprio territorio le superfici foraggiere abbandonate mediante apposite delimitazioni cartografiche. L'individuazione delle superfici è soggetta all'approvazione della giunta provinciale.

4. Sulla base delle richieste dei comuni la giunta provinciale determina annualmente le somme da assegnare per l'attuazione, secondo le modalità previste da quest'articolo, degli interventi di recupero delle superfici individuate ai sensi del comma 3, nonché per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 8. L'erogazione delle somme assegnate ai comuni è effettuata con le procedure di cui all'art. 11.

5. I comuni, tenuto conto delle assegnazioni provinciali, invitano i proprietari o gli altri aventi titolo sulle superfici foraggiere individuate ai sensi del comma 3 ad effettuare gli interventi di recupero.

6. Ai proprietari o agli altri aventi titolo che effettuano gli interventi di recupero e che si impegnano a proseguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo i criteri agronomici fissati dalla giunta provinciale, anche a mezzo del pascolamento, i comuni concedono il contributo di cui al comma 1. Nel caso in cui il proprietario o altro avente titolo non ottemperi all'invito ad effettuare gli interventi di recupero ovvero, previo invito a provvedere, non effettui nei cinque anni successivi al recupero la prosecuzione della coltivazione delle superfici, i relativi interventi possono essere effettuati direttamente dai comuni, con il recupero a carico del proprietario o avente titolo del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; i comuni non procedono al recupero nei casi in cui le somme dovute dai proprietari siano inferiori all'importo fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio provinciale a termini dell'art. 52 della legge provinciale n. 7 del 1979. A coloro che realizzano gli interventi di recupero possono essere concessi i contributi previsti dal presente comma anche se gli stessi non sono iscritti all'albo degli agricoltori, e non sono dotati di partita IVA.

7. Per la realizzazione diretta degli interventi di recupero i comuni possono avvalersi anche di imprenditori agricoli singoli ed associati, dei consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove forme per la bonifica integrale), ed in subordine di cooperative aventi tra gli scopi sociali quello di effettuare iniziative di recupero ambientale, con preferenza ai soggetti residenti o aventi sede in un comune ricadente in tutto o in parte nelle zone particolarmente svantaggiate di cui alla presente legge.

8. Ai proprietari o agli altri aventi titolo che hanno provveduto al recupero delle superfici foraggiere abbandonate e che proseguono la coltivazione delle superfici, nel rispetto dell'impegno previsto dal comma 6, i comuni possono concedere negli anni successivi un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la prosecuzione della coltivazione.

9. Ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 (Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna), il comprensorio può assumere le funzioni dei comuni relative agli adempimenti di quest'articolo che i comuni medesimi ritenessero conveniente affidargli. In tal caso le somme per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono assegnate ed erogate ai comprensori con l'osservanza delle procedure previste per i comuni.

10. Nel caso di mancato rispetto dell'impegno a proseguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo quanto previsto dal comma 6, i comuni procedono alla revoca del contributo concesso ed i beneficiari devono restituire ai comuni medesimi le somme riscosse, maggiorate dagli interessi legali.

11. Sono escluse dall'applicazione di quest'articolo le superfici per le quali sia stata presentata domanda intesa ad ottenere l'assegnazione dei terreni ai sensi della legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

Art. 24.

Interventi di sostegno all'attività di alpeggio

1. Al fine del mantenimento della pratica dell'alpeggio, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, che gestiscono direttamente alpeggi e malghe può essere concesso un premio annuo per ettaro fino ad un importo massimo di 72 euro, volto a compensare i costi dovuti alla pratica dell'alpeggio.

2. Il premio di cui al comma 1 non può essere cumulato con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria. Tale premio viene erogato secondo le condizioni previste dalla misura 6.2.2 del piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006.

Art. 25.

Alpicoltura

1. Al fine di qualificare e tutelare i pascoli e l'ambiente naturale montano può essere concesso un contributo per la sistemazione e il miglioramento dei pascoli ed alpeggi utilizzati in comune e per l'attuazione di tutte le opere e servizi necessari per assicurare o migliorare la loro gestione, ivi comprese le relative infrastrutture.

2. Le agevolazioni possono essere concesse:

a) ai proprietari degli alpeggi e ai soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive che s'impegnino a concederli per almeno dieci anni ad allevatori, preferibilmente associati, con priorità a quelli residenti in provincia di Trento;

b) ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, che svolgano prevalentemente attività di miglioramento e potenziamento del patrimonio zootecnico, per la ristrutturazione o riattamento delle strutture esistenti e la successiva gestione degli alpeggi e delle strutture in loro disponibilità per almeno dieci anni, anche tramite allevatori associati;

c) ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, per la qualificazione degli alpeggi e delle strutture di malga compresi nei propri territori;

d) ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e alle società costituite da allevatori, per la gestione comune dei pascoli, purché essi abbiano la disponibilità di alpeggi, in proprietà o a diverso titolo, limitatamente all'acquisto di attrezzature.

3. La misura massima del contributo in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1 promosse dai soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive è elevata all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è erogato secondo le condizioni previste dalla misura 15.2 del piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006. La misura massima del contributo in conto capitale per le iniziative realizzate dalle cooperative di trasformazione/commercializzazione è fissata al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. Inoltre possono essere concessi agli enti pubblici contributi in conto capitale, sino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di terreni allo scopo di poter meglio attuare le iniziative di cui al comma 1.

Art. 26.

Iniziative volte all'incentivazione delle pluriattività

1. Al fine di incentivare attività complementari o alternative a quella agricola, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un contributo per l'adeguamento e la realizzazione di strutture aziendali e l'acquisto di macchine e attrezzature per lo svolgimento di piccole attività artigianali connesse all'uso e alla valorizzazione di risorse locali e di mestieri tradizionali, nonché per la vendita dei prodotti. Le agevolazioni sono concesse applicando la normativa comunitaria del regime di aiuto «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»).

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse anche per iniziative promosse fuori dalle zone sfavorite delimitate ai sensi dell'art. 19.

3. Per l'apprestamento di locali e strutture da affidare in gestione per l'esercizio dell'attività di turismo rurale, ivi compreso l'agriturismo collettivo possono essere concessi ai comuni e alle loro forme collaborative, alle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), alla magnifica comunità di Fiemme e ad altri enti di diritto pubblico, contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento. Per tali iniziative non si applica la normativa comunitaria del regime di aiuto «*de minimis*».

Art. 27.

Iniziative agrituristiche

1. Al fine di incentivare l'agriturismo, ai soggetti iscritti nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristiche di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori), nonché a coloro i quali intendono avviare una attività agrituristiche ai sensi della medesima legge, può essere concesso un contributo per l'acquisto, l'ampliamento, la sistemazione dei locali e strutture necessari per lo svolgimento delle attività agrituristiche. Le agevolazioni possono essere concesse anche per la realizzazione di nuovi locali e strutture purché l'operatore non abbia alienato nel medesimo comune o in comuni limitrofi, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda, locali o strutture utilizzabili per l'esercizio dell'attività agrituristiche, fermo restando quanto previsto dall'art. 6. Le agevolazioni sono concesse applicando la normativa comunitaria del regime di aiuto «*de minimis*».

2. Le agevolazioni previste da quest'articolo possono essere concesse anche per attività agrituristiche esercitate fuori dalle zone sfavorite delimitate ai sensi dell'art. 19.

Capo IV

INTERVENTI A FAVORE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELL'IMPRESA AGRICOLA

Art. 28.

Potenziamento delle strutture

1. Al fine di favorire le attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici svolte da cooperative e da altre forme associative, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e) ed i), può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento per la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento di:

a) strutture per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, per i relativi impianti e attrezzature, ivi compresi quelli necessari per lo smaltimento e la depurazione dei reflui;

b) locali per lo svolgimento delle attività dei servizi di gestione a favore dei soci;

c) centri per la fecondazione artificiale.

2. Il contributo può essere concesso, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, anche alle società di capitali diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), purché svolgano attività che concorrano al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base nel settore industriale agroalimentare.

3. Qualora la realizzazione degli interventi derivi da cause di forza maggiore e indipendenti dalla volontà del beneficiario, l'entità dell'agevolazione può essere elevata al 50 per cento della spesa ammessa, solo nei casi in cui il trasferimento degli stabilimenti avviene in presenza di un interesse pubblico con esproprio o con semplice trasferimento di impianti esistenti senza miglioramenti né aumenti della capacità produttiva.

4. Il contributo può essere concesso anche sulla spesa relativa all'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 29.

Aiuti per il potenziamento dell'attività produttiva e commerciale

1. Al fine di favorire i processi di adeguamento della dimensione e della struttura patrimoniale e finanziaria delle cooperative agricole e delle altre forme associative, possono essere concesse agevolazioni ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e) ed i), nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di azioni di potenziamento dell'attività produttiva e commerciale con l'acquisizione da parte dei medesimi soggetti di quote di maggioranza in imprese agroalimentari organizzate in forma di società di capitali. L'importo sovvenzionabile per l'acquisizione delle quote è determinato in base al valore dei beni immobili e degli impianti delle società di cui s'intende acquisire il controllo, escludendo le valutazioni connesse all'avviamento commerciale, al posizionamento dei prodotti sul mercato e alla presenza di brevetti.

Art. 30.

Agevolazioni per l'erogazione di servizi a soci di società cooperative

1. Per favorire i servizi alle aziende volti a contenere i costi e razionalizzare l'impiego dei mezzi di produzione, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), alle cooperative agricole di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), iscritte nel registro di cui alla legge regionale n. 7 del 1954, purché abbiano come esclusivo oggetto sociale la fornitura di servizi ai soci, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 40 per cento per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti per l'approvvigionamento di scorte e mezzi di produzione, ivi compresi gli impianti per la difesa antiparassitaria e le macchine e attrezzature agricole destinate all'uso collettivo da parte dei soci.

Art. 31.

Agevolazioni per l'avviamento e il funzionamento delle forme associative

1. Allo scopo di favorire l'associazionismo e la cooperazione agricola può essere concesso, per un periodo di quattro anni, un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento dei costi di avviamento sostenuti nel primo anno, ridotto del 20 per cento per ciascun anno d'esercizio successivo, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nonché ai consorzi di tutela, anche a carattere interprovinciale, che istituzionalmente svolgono compiti di tutela di marchi di origine e di qualità dei prodotti dell'agricoltura del Trentino e di assistenza economico-amministrativa a favore dei propri associati. Nel caso di consorzi a carattere interprovinciale il contributo è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali.

2. Allo scopo di sostenere l'attività ausiliaria all'agricoltura e a favore della collettività, può essere concesso, per un periodo di quattro anni, un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di gestione relative alla costituzione, fusione e ampliamento ritenute ammissibili, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), ridotte del 20 per cento per ciascun anno d'esercizio successivo.

Art. 32.

Agevolazioni per le attività di revisione e assistenza tecnica ai consorzi di miglioramento fondiario

1. Al fine di attuare l'attività di revisione di cui all'art. 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura), la provincia può procedere direttamente allo svolgimento dell'attività o affidarne lo svolgimento, previa convenzione e con le procedure di cui alla legge provinciale n. 23 del 1990 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), a soggetti riconosciuti idonei a svolgere tale compito dalla giunta provinciale e selezionati in conformità a una procedura trasparente e non discriminatoria.

2. Al fine di migliorare l'efficienza e la professionalità dei consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado, può essere concesso ai consorzi medesimi o alle loro associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza, un contributo fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a copertura dei costi sostenuti per servizi di assistenza tecnico-amministrativa specifici.

Art. 33.

Finanziamento per la gestione dei consorzi pubblici di bonifica

1. La provincia concorre, in misura non superiore all'80 per cento, al finanziamento delle spese di gestione sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f).

Capo V

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E RIORDINAMENTO FONDIARIO

Art. 34.

Opere collettive di miglioramento fondiario

1. Al fine di sviluppare e migliorare le opere collettive infrastrutturali di miglioramento fondiario connesse allo sviluppo dell'attività agricola, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere f), g) e h), può essere concesso un contributo nella misura massima del 90 per cento per la realizzazione e la sistemazione delle strade interpoderali, di acquedotti potabili, elettrodotti, linee telefoniche e collegamenti fognari, nonché per le attrezzature necessarie alla loro manutenzione. Per tali iniziative non si applica il divieto di cumulo previsto dall'art. 5.

2. L'approvazione dei progetti relativi alle iniziative previste da quest'articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché d'indifferibilità e urgenza dei lavori.

Art. 35.

Irrigazione e bonifica

1. Al fine di un equo e razionale uso collettivo delle risorse idriche e del miglioramento e consolidamento della qualità delle produzioni, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e g), può essere concesso un contributo nella misura massima del 90 per cento:

a) per le iniziative rivolte alla raccolta, distribuzione, gestione e ricerca delle acque a scopo irriguo, ivi compreso il rinnovo degli impianti preesistenti;

b) per la realizzazione e l'adeguamento delle opere di bonifica e per la sistemazione agraria del suolo, nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla gestione delle spese di bonifica.

2. Per gli interventi volti all'acquisto o alla realizzazione di locali idonei alla gestione e amministrazione degli impianti, ivi comprese le relative attrezzature, nonché per gli impianti di distribuzione irrigua e gli interventi di bonifica realizzati nell'interesse delle singole aziende agricole l'intervento massimo è ridotto alla misura massima del 50 per cento.

3. L'approvazione da parte della provincia dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché d'indifferibilità e urgenza dei lavori.

4. La provincia assume a proprio totale carico le spese per la realizzazione e la manutenzione delle opere di bonifica previste dall'art. 2, secondo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, affidate in concessione agli organismi o enti di cui all'art. 13 del regio decreto n. 215 del 1933.

Art. 36.

Interventi per il riordino fondiario

1. Al fine di migliorare la struttura produttiva delle aziende agricole la provincia può assegnare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere i) e g), somme fino alla concorrenza dell'ammontare delle spese necessarie per lo studio, la redazione e l'attuazione di piani di riordinamento fondiario riguardanti un'adeguata estensione di territorio di un comune o più comuni limitrofi.

2. I piani possono essere redatti e attuati a cura dei consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario o di ricomposizione fondiaria con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.

3. Qualora sia opportuno per agevolare la realizzazione dei piani di riordinamento fondiario, il limite del 30 per cento di cui all'art. 22, terzo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, può essere superato, con l'assenso del proprietario interessato.

4. Le particelle fondiarie interessate ai piani di riordinamento fondiario o alle permutate, attuati con le agevolazioni previste da quest'articolo, sono soggette per quindici anni a vincolo di indivisibilità. Questo vincolo dev'essere espressamente menzionato negli atti relativi alla permuta e annotato nel libro fondiario a cura e spese del beneficiario.

5. In ordine all'eventuale revoca del vincolo in caso di successione ereditaria si applica, per quanto compatibile, l'art. 11, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice).

Art. 37.

Commissione per la stima dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario

1. La stima per la determinazione del valore dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario è eseguita da una commissione nominata dagli enti che promuovono il piano. La commissione di stima è costituita da:

a) due rappresentanti dell'ente che promuove il piano di riordinamento fondiario, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un funzionario della provincia;

c) un tecnico iscritto all'albo professionale degli agronomi o al collegio dei periti agrari o dei geometri, designato dai relativi ordini;

d) un rappresentante per ciascuno dei comuni in cui sono compresi i terreni interessati al riordinamento.

2. I membri della commissione, ad eccezione dei rappresentanti dell'ente che promuove il piano di riordinamento fondiario, non devono essere proprietari di beni fondiari interessati dal riordinamento.

3. La stima del valore delle singole particelle fondiarie è effettuata sulla base della stima di particelle campione individuate dalla commissione.

4. Gli addetti alla compilazione del piano possono accedere ai terreni compresi nel perimetro della zona da riordinare per tutte le operazioni di rilievo, tracciamento dei confini, misurazioni, consegne e altre operazioni tecniche, senza bisogno di preavviso.

5. La stima è depositata per almeno quindici giorni presso il comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare. Dell'avvenuto deposito è dato avviso all'albo dei comuni interessati e mediante pubblicazione in due quotidiani locali. Entro trenta giorni dall'ultimo giorno dell'avvenuto deposito gli interessati possono proporre ricorso alla giunta provinciale avverso le determinazioni effettuate dalla commissione. Il ricorso è presentato presso il comune ove è stata depositata la stima. Ad avvenuta scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il sindaco trasmette alla struttura provinciale competente la stima depositata, unitamente all'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e ai ricorsi pervenuti.

6. La giunta provinciale decide in merito ai ricorsi pervenuti e, sentito il parere della commissione di tecnici e giurisperiti di cui all'art. 28 del regio decreto n. 215 del 1933, approva in via definitiva la stima.

Art. 38.

Disposizioni particolari relative al piano di riordinamento fondiario

1. La durata del deposito del piano di riordinamento fondiario presso la segreteria del comune, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, è fissata in trenta giorni.

2. Il termine di novanta giorni per la proposizione del reclamo di cui dell'art. 27, primo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, è ridotto a trenta giorni.

3. Il termine di trenta giorni per la trascrizione del piano di riordinamento fondiario di cui dell'art. 33, primo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, è determinato in dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione del piano. Entro il termine di dodici mesi l'ente che promuove il piano di riordinamento fondiario provvede all'adeguamento del piano in relazione agli eventuali trasferimenti intervenuti dopo la sua compilazione.

Art. 39.

Agevolazioni per le operazioni connesse al riordinamento fondiario

1. Ai proprietari di terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario, che cedano tali terreni ad altri proprietari di fondi compresi nello stesso piano, che siano conduttori di aziende agricole e che presentino i requisiti stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento del valore di stima determinato ai sensi dell'art. 37.

2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni la cui superficie complessiva all'interno del riordinamento è inferiore a un ettaro e che cessino di esercitare l'attività agricola.

3. L'entità dell'aiuto corrisposto sul medesimo terreno ai sensi di quest'articolo e dell'art. 41 non può superare, in ogni caso, il 50 per cento del valore del terreno stesso.

Art. 40.

Interventi per il riordinamento agrario

1. Al fine di elevare le capacità produttive dei terreni, di consentire una razionale utilizzazione della potenzialità produttiva esistente, di favorire una riduzione nei costi di coltivazione, la provincia può concedere ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e), g) e h), un contributo in misura non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione d'iniziativa, progetti e programmi di riordinamento agrario, concernenti l'introduzione di nuovi ordinarimenti colturali o il riordinamento di quelli esistenti o altre sistemazioni agrarie in funzione di idonei assetti produttivi anche volti a valorizzare terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati individuati dai comuni con apposite delimitazioni cartografiche.

Art. 41.

Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice

1. Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, di stimolare e valorizzare, in particolare, l'imprenditoria giovanile in agricoltura, nonché la costituzione e il mantenimento di convenienti unità colturali, può essere concesso un contributo in conto interessi pari alla misura massima del 65 per cento del tasso d'interesse applicato sui mutui di durata massima ventennale per l'acquisto di fondi rustici o di terreni idonei alla costituzione e all'ampliamento di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico. Limitatamente agli acquisti di terreni attuati nelle zone sfavorite delimitate ai sensi dell'art. 19 e per le iniziative rientranti nella soglia determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), nonché per gli acquisti di terreni che costituiscono operazioni di accorpamento nell'ambito dei piani di riordinamento fondiario di cui all'art. 36, in alternativa al contributo in conto interessi può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi comprese le spese notarili, fiscali e professionali, determinata attualizzando il contributo in annualità. Nel calcolo si tiene conto di tutte le spese connesse all'acquisto ammesse ad agevolazione.

2. Possono beneficiare delle provvidenze previste dal comma 1:

a) i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);

b) le cooperative che hanno come oggetto sociale prevalente la conduzione di terreni;

c) i salariati agricoli singoli o associati, assunti a tempo indeterminato, che prestino oltre duecento giornate lavorative annue;

d) i laureati in scienze agrarie o delle produzioni animali e i diplomati degli istituti tecnici o delle scuole professionali di agricoltura, purché non abbiano superato i quarant'anni di età.

3. È condizione necessaria per accedere alle agevolazioni che l'impresa agricola, dopo le operazioni di acquisto, mantenga o assuma forma d'impresa familiare diretto-coltivatrice ai sensi dell'art. 2, comma 2; entro due anni dall'acquisto l'impresa deve inoltre presentare i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b). Nel caso di cooperative il lavoro dev'essere fornito per almeno un terzo direttamente e abitualmente dai singoli soci e dai singoli componenti i rispettivi nuclei familiari.

4. Per quanto non diversamente disposto da quest'articolo si applicano le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), della legge n. 817 del 1971 e dell'art. 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) con i seguenti adattamenti:

a) fermo restando quanto disposto dalla normativa statale in materia di vincolo di indivisibilità, il vincolo di inalienabilità e di mantenimento della diretta coltivazione di cui all'art. 28 della legge n. 590 del 1965 e all'art. 12 della legge n. 817 del 1971 è stabilito in dieci anni; oltre ai casi ivi previsti, il predetto vincolo non opera nel caso di trasferimento dell'azienda nell'ambito della famiglia diretto-coltivatrice; in tale caso il residuo mutuo e i vincoli relativi sono trasferiti a chi subentra nella conduzione dell'azienda;

b) nel caso di inosservanza del vincolo di cui alla lettera a), la decadenza dalle agevolazioni concesse ai sensi di quest'articolo è dichiarata dalla provincia e comporta la revoca delle agevolazioni nonché la restituzione da parte del beneficiario delle somme già erogate, maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della provincia presso il proprio tesoriere.

5. Quanto disposto dal comma 4 trova applicazione anche con riferimento ai benefici concessi antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge. I vincoli ventennali di indivisibilità sono ridotti a quindici anni ancorché già annotati.

6. Nel caso di compravendita o di permuta di un fondo, soggetto a vincolo di indivisibilità, con un altro fondo agricolo di capacità produttive non inferiori, su richiesta dell'interessato può essere autorizzato il trasferimento del vincolo sul nuovo fondo. Il trasferimento può intervenire anche in caso di sub-ingresso di più figli nella conduzione dell'azienda dell'impresa familiare diretto-coltivatrice, a condizione che si formino imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Per morte del titolare e di componenti il nucleo familiare

o infortuni comportanti inabilità permanente, qualora non sia possibile la prosecuzione dell'attività agricola nell'ambito della famiglia, può essere autorizzata la cancellazione del vincolo di indivisibilità. Inoltre può essere autorizzata la cancellazione del vincolo di indivisibilità in caso di frazionamento o di vendite parziali di fondi, purché il frazionamento o la vendita non interessi una superficie complessiva superiore a 10 are.

7. Qualora, a seguito dell'autorizzazione all'acquisto, non sia stato adottato il conseguente provvedimento di concessione dell'agevolazione nel corso del medesimo anno, le relative iniziative sono finanziate nell'esercizio successivo con priorità rispetto alle nuove domande.

Capo VI

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI

Art. 42.

Agevolazioni per la zootecnia

1. Al fine di promuovere le produzioni zootecniche, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, può essere concesso un contributo per:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento delle strutture zootecniche e di macellazione aziendale, la viabilità di accesso e i relativi allacciamenti;

b) l'acquisto di attrezzature e macchine;

c) la realizzazione e adeguamento di strutture aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche, purché la produzione aziendale trasformata sia prevalente;

d) il primo acquisto di riproduttori selezionati, al fine del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico;

e) investimenti diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni d'igiene e benessere degli animali o all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria.

2. Per poter beneficiare degli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, i richiedenti devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) la densità di capi allevati in azienda non può essere superiore a 2,5 UBA per ettaro di superficie destinata all'alimentazione del bestiame; in tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,3 ettari per ogni UBA alpeggiata;

b) la capacità produttiva in unità foraggiere dell'azienda, ivi compreso il pascolo, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato deve essere almeno:

1) pari al 60 per cento per il bestiame bovino da latte o da allevamento, equino, ovino e caprino;

2) pari al 35 per cento per il bestiame bovino da ingrasso e suino.

3. Per il settore avicolo e suinicolo le agevolazioni per l'aumento della capacità produttiva delle aziende sono concesse solamente ai beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, nei limiti di dieci suini o cento uccelli mediamente presenti in azienda.

Art. 43.

Disposizioni particolari per la zootecnia

1. Per potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico la provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

a) l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfo-funzionali;

b) l'assistenza tecnica finalizzata al miglioramento qualitativo del bestiame attraverso le attività di selezione, compresa la realizzazione di manifestazioni zootecniche, nonché l'attuazione delle attività connesse alla normativa in materia d'identificazione e registrazione degli animali;

c) i controlli obbligatori per il miglioramento qualitativo del latte;

d) l'assistenza tecnica finalizzata al miglioramento della fertilità e della fecondità del bestiame.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono essere affidate alla Federazione provinciale allevatori, tenuto conto anche di quanto stabilito all'art. 3, commi 1 e 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (disciplina della riproduzione animale), mediante apposita convenzione nella quale sono regolati i rapporti, anche patrimoniali, tra le parti. In alternativa alla predetta convenzione, anche per le altre iniziative di cui al comma 1, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile alla medesima federazione provinciale allevatori o ad altri enti o organismi particolarmente qualificati operanti nel campo del settore zootecnico-lattiero caseario, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

3. In aggiunta alle attività di cui al comma 1 di quest'articolo, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, possono essere concessi contributi:

a) fino alla misura massima del 70 per cento dei costi relativi alle attività di servizio a favore dei propri associati e per l'assistenza tecnica finalizzata al miglioramento della fertilità e della fecondità del bestiame;

b) fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto di riproduttori iscritti nei libri genealogici.

Art. 44.

Agevolazioni per l'apicoltura

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare l'apicoltura, anche come fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *i)*, possono essere concesse agevolazioni per:

a) l'impianto di nuovi apiari, l'ampliamento di quelli esistenti e la predisposizione di locali per la lavorazione del miele;

b) la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a nomadi, soprattutto nelle zone frutticole;

c) l'acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, nonché la realizzazione di locali adibiti al loro deposito.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 proposte dai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *i)*, la percentuale massima dell'agevolazione è fissata al 40 per cento.

Art. 45.

Agevolazioni per l'acquacoltura e l'elicicoltura

1. Ai fini di promuovere, sviluppare e risanare l'allevamento di pesci, di anfibi, di crostacei e di molluschi eduli, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *i)*, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 40 per cento per:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture di allevamento, ivi comprese le attrezzature fisse;

b) le operazioni necessarie per l'esecuzione dei piani di risanamento, nonché il reintegro del materiale ittico di ripopolamento con soggetti ufficialmente indenni.

2. Qualora le iniziative di cui al comma 1 comportino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti negativi sull'ambiente la percentuale massima dell'agevolazione può essere elevata al 50 per cento.

3. Le agevolazioni per le iniziative di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere concesse soltanto ai soggetti che aderiscono ai piani di risanamento e profilassi delle malattie infettive approvati dalla provincia.

4. In caso d'iniziativa resesi necessarie a seguito di provvedimenti da parte dell'autorità sanitaria, i benefici di quest'articolo possono essere concessi a tutti gli allevatori interessati che ne facciano domanda, e il contributo è elevabile fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 46.

A agevolazioni per le produzioni vegetali

1. Al fine di promuovere il miglioramento delle produzioni vegetali, anche attraverso la realizzazione di strutture e di opere di miglioramento fondiario, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, a esclusione di quelli indicati dalle lettere *f*), *g*) e *h*), può essere concesso un contributo per le seguenti iniziative:

a) rinnovi e ammodernamenti di impianti viticoli, frutticoli e olivicoli, al fine di adeguare le produzioni alle esigenze del mercato, alla vocazione e tipicità delle aree;

b) nuovi impianti con specie frutticole e viticole compatibili con le disposizioni di cui alle organizzazioni comuni di mercato;

c) impianti di colture erbacee e arbustive, nonché colture orticole e da tubero; sono esclusi, in ogni caso, interventi per impianti di colture annuali;

d) attrezzature e macchinari per operazioni colturali e di raccolta;

e) realizzazione e adeguamento di strutture aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali;

f) realizzazione e adeguamento di serre, tunnel leggeri e coperture, acquisto di attrezzature per le coltivazioni protette e acquisto e installazione d'impianti fissi di reti antigrandine;

g) realizzazione d'impianti irrigui, fabbricati aziendali e altre opere di miglioramento fondiario, ivi compresi gli interventi di miglioramento qualitativo dei prati e dei pascoli;

h) realizzazione degli investimenti materiali necessari per l'acquisizione di certificazioni di qualità e conformità e per il rispetto della normativa igienico-sanitaria e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

i) approntamento di carte tematiche di zonazione volte a individuare le colture più adatte per le diverse aree e ambienti, allo scopo di migliorarne il livello qualitativo.

2. Per le iniziative di cui alle lettere *e*) ed *h*) richieste dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *i*), la percentuale massima di contributo è fissata al 40 per cento della spesa massima ammissibile.

3. Al fine di perseguire il miglioramento qualitativo e l'adeguamento del potenziale delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d*) ed *e*), che predispongano programmi di ristrutturazione degli impianti ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del materiale vegetale necessario. Sono esclusi, in ogni caso, interventi per impianti di colture annuali. Alle iniziative di cui alla lettera *i*) del comma 1 può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.

Capo VII

MISURE PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI

Art. 47.

A agevolazioni per l'agricoltura biologica

1. La provincia provvede direttamente alla realizzazione d'iniziativa volte alla valorizzazione dei prodotti biologici.

2. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*), limitatamente alle attività di produzione ottenuta con metodo biologico, e ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), che abbiano come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di attività agricola biologica può essere concesso:

a) un contributo nella misura massima del 40 per cento per la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento e per l'attrezzatura d'impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione, anche diretta, di prodotti biologici, ivi comprese le attrezzature necessarie per lo smaltimento e la depurazione degli scarichi;

b) un contributo nella misura massima del 50 per cento per la realizzazione d'impianti di colture arboree, erbacee, arbustive e a frutto piccolo e per la dotazione delle attrezzature e macchine per le operazioni colturali e di raccolta.

3. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e*), può essere concesso, inoltre, un contributo fino al massimo del 100 per cento dei costi di avviamento sostenuti nel primo anno, ridotto di venti punti percentuali per ciascun anno di esercizio, in modo che l'intervento sia eliminato dopo cinque anni.

4. Agli operatori iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico.

Art. 48.

A agevolazioni per la qualità dei prodotti

1. La provincia può concedere aiuti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d*) ed *e*), per:

a) incentivare programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità, con un intervento massimo per sei anni fino al 100 per cento del costo dei controlli effettuati nel primo anno, ridotto di quindici punti percentuali per ciascun anno a seguire, in modo che al sesto anno l'intervento massimo sia pari al 25 per cento;

b) sostenere attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti con un intervento massimo di 100.000 euro per beneficiario e per triennio, per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e al regolamento (CEE) n. 2082/92 del consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

2. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), che si impegnino ad applicare tecniche di difesa alternative in fruttiviteicoltura per almeno cinque anni, può essere concesso un premio fino ad un massimo di 130 euro ad ettaro, calcolato sulla base del costo aggiuntivo derivante, dall'applicazione di tecniche di difesa alternative, anche per il tramite della cooperativa o associazione di produttori cui appartengono.

Capo VIII

INTERVENTI INFORMATIVI, FORMATIVI E DIMOSTRATIVI

Art. 49.

Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio

1. Per sviluppare e migliorare l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura trentina la provincia è autorizzata a sostenere spese per:

a) l'effettuazione o la partecipazione a seminari, convegni, conferenze, mostre, rassegne o manifestazioni d'interesse agricolo;

b) consulenze, indagini, progetti e studi di particolare interesse per lo sviluppo dell'economia agricola;

c) il sostegno, l'adesione o la partecipazione della provincia a enti, organismi o commissioni operanti in agricoltura anche a livello interregionale, nazionale e internazionale;

d) la predisposizione e l'attuazione d'iniziative a carattere dimostrativo e di orientamento economico delle imprese nei settori delle produzioni agricole, ivi compresi l'esecuzione di programmi di lotta guidata e integrata riguardante colture erbacee, arbustive ed arboree, nonché l'attuazione d'iniziative a carattere dimostrativo e d'indirizzo volte a realizzare programmi di lotta antiparassitaria e di miglioramento ecologico-ambientale del territorio;

e) la specializzazione e l'aggiornamento del personale e degli amministratori dei soggetti di cui all'art. 2, con l'esclusione degli enti pubblici e degli imprenditori di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, anche mediante viaggi d'istruzione, pubblicazioni e acquisizioni di materiale didattico;

f) la specializzazione e l'aggiornamento degli imprenditori agricoli e del mondo rurale, ivi comprese le tematiche sulla sicurezza del lavoro, anche attraverso la redazione e diffusione di pubblicazioni e altro materiale divulgativo;

g) l'effettuazione di analisi di laboratorio relative, alle attività di vigilanza istituzionale rese obbligatorie da norme di carattere comunitario, statale o provinciale;

h) l'effettuazione di analisi nell'ambito dei progetti di dimostrazione o progetti pilota di dimensione limitata, per l'introduzione di nuove tecniche agricole di trasformazione.

2. Possono essere concesse sovvenzioni alle organizzazioni professionali e di categoria agricole per l'attività d'informazione mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni destinate ai propri associati in relazione alle spese di stampa e di diffusione sostenute.

Art. 50.

Sistema informativo agricolo provinciale

1. Nell'ambito del sistema informativo provinciale è attivato, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche, il sistema informativo agricolo provinciale come strumento per l'azione di governo e come supporto al funzionamento dell'attività amministrativa.

2. La giunta provinciale con propria deliberazione definisce il sistema informativo agricolo provinciale ed i relativi programmi di sviluppo, con particolare riferimento alla costituzione di un catasto delle aziende agricole in cui siano raccolti, anche tramite la prestazione libero professionale di esperti, i dati strutturali delle stesse e quelli relativi alle agevolazioni ad esse concesse, tenuto conto delle esigenze di integrabilità con il sistema informativo provinciale.

Capo IX

EVENTI CALAMITOSI

Art. 51.

Agevolazioni a seguito di eventi dannosi

1. Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, ivi comprese le fitopatologie di eccezionale gravità, la provincia anticipa le provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale).

2. L'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità naturale o avversità atmosferica, la delimitazione del territorio danneggiato, la specificazione del tipo di agevolazioni da concedere e la spesa prevista sono stabilite, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, con deliberazione della giunta provinciale.

3. La deliberazione della giunta provinciale costituisce anche proposta al ministero competente in materia agricola per l'emanazione dei decreti di sua competenza, ai sensi della legge n. 185 del 1992.

4. In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui al comma 3, o nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Provincia, la differenza tra l'assegnazione e i benefici concessi rimane a carico della Provincia.

Art. 52.

Altri eventi naturali

1. Per ridurre gli effetti dannosi, causati da eventi impreveduti, che possono derivare al comparto agricolo trentino a seguito dei danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, compresi i fabbricati e le piantagioni, la provincia può concedere aiuti entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo per le seguenti tipologie d'intervento:

a) aiuti destinati a ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali;

b) aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche;

c) aiuti destinati alla lotta contro le epizootie, le zootie e le fitopatie.

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1 i soggetti di cui all'art. 2, comma 1.

3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 3, la giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1. L'efficacia di questa deliberazione decorre dal giorno in cui è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione l'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo.

Art. 53.

Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avverse condizioni atmosferiche

1. Al fine di fronteggiare i danni arrecati da avverse condizioni atmosferiche, la provincia può concedere un contributo straordinario alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli per conto dei singoli imprenditori agricoli ad esse associati, qualora la riduzione della quantità di prodotto conferita da tutti i soci, nella annata agraria colpita dalle calamità, sia pari ad almeno il 35 per cento della media del triennio precedente, escludendo gli anni in cui sono stati erogati indennizzi a seguito di altre avversità atmosferiche. Il predetto contributo è determinato in relazione alle perdite subite dagli agricoltori soci della cooperativa che singolarmente abbiano accusato una perdita di almeno il 20 per cento della loro produzione normale. Nel caso di produzioni frutticole la riduzione della quantità di prodotto è calcolata con riferimento al prodotto idoneo per la commercializzazione al consumo fresco.

2. La misura massima del contributo è fissata nel 60 per cento delle perdite, ammissibili al rimborso, subite dai singoli agricoltori membri della cooperativa nell'annata calamitata, dedotti eventuali proventi e costi di produzione da loro non sostenuti.

3. Ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della comunità europea sarà notificato alla commissione ogni singolo provvedimento di attuazione al fine di ottenerne il visto di autorizzazione.

Art. 54.

Interventi per la difesa passiva

1. Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, non assimilabili a calamità naturali, e dalle fitopatie, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai consorzi di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale), alle cooperative e loro consorzi autorizzati dalla provincia e ai singoli può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 30 per cento a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione di cui all'art. 127, comma 2 (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate) della legge 23 dicembre 2000, n. 388; il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non potrà superare il 50 per cento del premio assicurativo.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che, previa modifica del proprio statuto approvato dalla giunta provinciale, attuino la difesa passiva per i danni al bestiame, ritenuti importanti per l'economia agricola provinciale mediante ricorso a forme assicurative, può essere concesso un contributo fino al 50 per cento della spesa sostenuta.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle avversità atmosferiche, non assimilabili a calamità naturali, e dalle fitopatie alle colture agricole e alle strutture produttive per l'ortofioricoltura, non ricompresi nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 (Regolamento concernente norme sostitutive dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sull'assicurazione agricola agevolata), nonché per i danni che derivano ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), di questa legge a seguito delle predette avversità, può essere concesso un contributo sino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il medesimo contributo può essere altresì concesso ai predetti soggetti che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle suddette avversità agli impianti produttivi delle colture agricole.

4. Per i danni che derivano da condizioni atmosferiche eccezionali, relativamente alle polizze assicurative che prevedono l'indennizzo in presenza di danni superiori al 20 per cento della produzione normale, la percentuale di intervento di cui ai commi 1 e 3 potrà essere elevata all'80 per cento della spesa ammissibile. Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non potrà comunque superare l'80 per cento del premio assicurativo.

5. Per le finalità del comma 1, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e g), ai consorzi di cui all'art. 10 della legge n. 590 del 1981, nonché ai consorzi di difesa contro la grandine costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 (Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine) può

essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto e l'installazione di mezzi tecnici ritenuti idonei.

6. Il fondo di dotazione concesso ai consorzi di produttori di cui all'art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del fondo di solidarietà nazionale), ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera *b*), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11 (Nuovi interventi a sostegno dell'economia), è restituito alla provincia in caso di scioglimento dei consorzi.

Art. 55.

Risanamento della frutticoltura e della viticoltura dalle fitopatie

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*), nonché ai possessori di materiale vegetale, può essere concesso un intervento finanziario per:

a) la copertura del mancato reddito dovuto all'abbattimento e alla distruzione, imposti dalla struttura fitosanitaria provinciale competente, delle piante infette da fitopatologie causate da virus, batteri e fitoplasmi contemplati nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996 (Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e nella direttiva 2000/29/CE del consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità;

b) la copertura delle spese per la lotta specifica ai vettori.

Capo X

SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI DI FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA PROVINCIALE.

Art. 56.

Modalità per lo snellimento dell'attività amministrativa

1. Questo capo contiene le disposizioni volte allo snellimento dell'attività amministrativa in materia di agricoltura tramite affidamento dell'istruttoria dei procedimenti di agevolazione di cui al presente titolo a soggetti terzi.

2. La provincia può affidare l'istruttoria a:

a) centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

b) istituti di credito o consorzi di garanzia fidi presenti in provincia di Trento.

Art. 57.

Istituzione dell'agenzia provinciale per i pagamenti

1. Può essere istituita l'agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59].

2. L'APPAG è l'organismo pagatore della provincia autonoma di Trento per l'erogazione di aiuti, di contributi e di premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal FEOGA - sezione garanzia.

3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e del regolamento (CE) n. 1663/1995 della commissione, del 7 luglio 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/1970 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», l'APPAG provvede:

a) all'autorizzazione, all'esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti;

b) ad assicurare il raccordo operativo con l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;

c) a garantire il raccordo con il ministero competente e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;

d) a predisporre periodiche relazioni alla giunta provinciale, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettera *b*), l'APPAG può avvalersi di altre strutture provinciali e di organismi esterni, sulla base di convenzioni, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995).

5. Con regolamento possono essere affidati all'APPAG compiti inerenti ai sistemi di gestione e di controllo di contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali. In tal caso l'APPAG svolge le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, limitatamente alle competenze affidate dalla normativa comunitaria all'autorità di pagamento, curando i raccordi operativi con le strutture comunitarie, nazionali e provinciali e provvedendo agli adempimenti conseguenti.

6. Con il regolamento di cui al comma 5 la provincia può affidare all'APPAG la gestione di ulteriori aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale, limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti.

Art. 58.

Organizzazione e funzionamento dell'APPAG

1. L'APPAG è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e di bilancio. Agli effetti dell'ordinamento dei servizi e del personale l'APPAG è equiparata a un servizio della provincia. Nell'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento), è aggiunta, quale struttura equiparata ai servizi, l'«Agenzia provinciale per i pagamenti».

2. Sono organi dell'APPAG:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori.

3. L'incarico di direttore è conferito in applicazione della disciplina per il conferimento dell'incarico di dirigente di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento). Al direttore spettano:

a) la rappresentanza legale, la direzione e l'amministrazione dell'APPAG;

b) l'adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

c) l'adozione del regolamento di contabilità dell'APPAG, nel rispetto della normativa comunitaria concernente la contabilizzazione e la rendicontazione delle spese e delle entrate del FEOGA - sezione garanzia;

d) l'adozione di ogni atto demandato all'APPAG dall'ordinamento e di ogni ulteriore atto necessario al suo buon funzionamento.

4. Il collegio dei revisori è composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente e da due funzionari della provincia. Il collegio è nominato dalla giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura provinciale. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al direttore. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto. Ai membri del collegio spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla giunta provinciale nei limiti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la provincia di Trento), tenuto conto per i dipendenti provinciali del collegio delle disposizioni che disciplinano la corresponsione di compensi per la partecipazione degli stessi ad organismi di altre amministrazioni di cui all'art. 41 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento», e altre disposizioni in materia di personale). Per il presidente del collegio l'indennità di carica è determinata in misura non superiore all'importo calcolato in base annua dei compensi previsti dall'art. 50, quarto comma, della legge

provinciale n. 12 del 1983. Ai membri del collegio, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi, compete anche, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della provincia.

5. L'APPAG si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla giunta provinciale. Per garantire la funzionalità dell'APPAG il direttore, secondo gli indirizzi definiti dalla giunta provinciale, è autorizzato a stipulare contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile.

6. L'APPAG adotta ogni anno il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il rendiconto, che sono sottoposti all'approvazione della giunta provinciale. Il rendiconto relativo all'attività dell'APPAG svolta in qualità di organismo pagatore è oggetto di certificazione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 165 del 1999.

7. Le spese per il personale provinciale assegnato all'APPAG sono a carico del bilancio della provincia. La giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché di quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità. Le altre spese, incluse quelle per l'erogazione degli interventi di competenza dell'APPAG, sono a carico del bilancio dell'APPAG.

8. La disciplina relativa ai bilanci, alla contabilità, al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese è stabilita da un regolamento della provincia che osserva i principi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Il regolamento disciplina in particolare le modalità per la gestione separata delle somme assegnate all'APPAG dall'Unione europea, dallo Stato, dalla provincia - destinate a essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria - e delle somme derivanti dai pagamenti eseguiti dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.

9. La giunta provinciale organizza e attiva l'APPAG prima di chiedere il riconoscimento del Ministero delle politiche agricole e forestali previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999.

10. Al fine di assicurare la tempestività dell'erogazione delle provvidenze di cui al comma 2 dell'art. 57 la provincia può assegnare all'APPAG le somme occorrenti per le anticipazioni delle agevolazioni dello Stato e dell'Unione europea; tali assegnazioni sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 8 e sono rimborsate dall'APPAG all'atto della riscossione dei finanziamenti comunitari o statali.

Art. 59.

Affidamento ai centri autorizzati di assistenza agricola

1. L'APPAG con apposita convenzione, ferme restando le competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può incaricare i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) redigere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assistere nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione ai benefici comunitari, statali e provinciali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del sistema informativo provinciale;

c) interrogare le banche dati del sistema informativo provinciale ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

2. I CAA sono costituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. La giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i requisiti di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto di quelli minimi stabiliti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 1999.

3. Per le attività di cui al comma 1 i CAA hanno, in particolare, la responsabilità dell'identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto, per quanto di loro competenza, dei regolamenti (CE) n. 1258/1999 e n. 1663/1995, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del sistema informativo provinciale, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio di dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999, violazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

4. Con regolamento la provincia stabilisce le modalità e le procedure per la verifica dei requisiti di funzionamento e di garanzia, per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività e per l'esercizio della vigilanza sui CAA.

5. La provincia può affidare ai CAA ulteriori servizi e attività, anche di carattere istruttorio, sulla base di specifiche convenzioni.

6. Fino all'attivazione dell'APPAG la provincia può affidare direttamente ai CAA i compiti di cui al comma 1.

Art. 60.

Disposizioni per l'istruttoria di agevolazioni provinciali in materia di agricoltura

1. Relativamente agli interventi e alle iniziative in materia di agricoltura agevolati a totale carico della provincia, la giunta provinciale può affidare in concessione ad istituti di credito o a consorzi di garanzia fidi presenti in provincia di Trento la procedura per la concessione di contributi, ivi compresa la loro anticipazione ed erogazione, ed eventualmente il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla provincia delle violazioni comportanti la revoca o altre sanzioni. Il rapporto tra la provincia e l'ente concessionario è regolato attraverso una convenzione di durata non inferiore a un anno. La convenzione è rinnovabile annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

2. La provincia provvede alla scelta degli istituti di credito sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'adeguata struttura tecnico-organizzativa, individuandoli attraverso le vigenti procedure di scelta del contraente. In prima applicazione di quest'articolo la giunta provinciale può avvalersi direttamente dell'istituto di credito già scelto in applicazione dell'art. 15, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, e disposizione in materia di commercio).

3. Le domande relative agli interventi e alle iniziative di cui al comma 1 sono presentate presso la struttura provinciale competente o presso gli istituti di credito o consorzi di garanzia fidi ai quali è stata affidata la procedura per la concessione dei contributi.

4. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell'istruttoria delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

5. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all'utilizzo delle somme assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla giunta provinciale, anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

6. Dopo l'erogazione dell'anticipazione da parte degli enti affidatari, la Provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall'ente affidatario contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati dalla giunta provinciale. L'amministrazione verifica in tale occasione il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e il rispetto delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite.

7. La provincia può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente affidatario. Qualora dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all'ente, a carico dello stesso possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la concessione. I contributi

indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla provincia a norma dell'art. 51 della legge provinciale n. 7 del 1979. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l'erogazione indebita sia dovuta a errori dell'ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all'ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della provincia.

8. L'ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche sulle singole pratiche e mettere a disposizione della provincia i fascicoli delle pratiche oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie dall'amministrazione.

9. L'affidamento agli istituti di credito o agli enti di garanzia può riguardare anche le domande di agevolazione già presentate e non definite alla data di sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 1.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 61.

Esaurimento delle agevolazioni per le spese di gestione

1. Fermo restando quanto previsto da questo titolo, al fine di esaurire, entro l'anno 2005, gli interventi di agevolazione delle spese di gestione già previste dalla legislazione provinciale, continua ad essere concesso il contributo sulle spese di gestione sostenute, ridotto annualmente di venti punti percentuali per ciascun anno d'esercizio fino all'annullamento:

a) ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) e g), limitatamente ai consorzi di secondo grado;

b) ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), ai consorzi di tutela, alle cooperative, loro consorzi e federazioni, anche a carattere interprovinciale, che istituzionalmente svolgono compiti di tutela di marchi di origine e qualità dei prodotti dell'agricoltura del Trentino e di assistenza economico-amministrativa a favore dei propri associati; nel caso di consorzi a carattere interprovinciale il contributo è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali;

c) ai consorzi di cooperative, anche a carattere interprovinciale, che perseguono fini di valorizzazione dei prodotti agricoli; nel caso di organismi a carattere interprovinciale il contributo è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali.

Art. 62.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, dalla data di cui all'art. 64, comma 1, le seguenti disposizioni:

a) legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario);

b) legge provinciale 6 dicembre 1974, n. 44;

c) art. 20 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

d) legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), a eccezione dell'art. 50;

e) articoli 10, 11 e 12 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;

f) articoli 15 e 16 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33;

g) art. 7 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26;

h) art. 7 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2;

i) articoli 19 e 20 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16;

j) art. 9 della legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18;

k) art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5;

l) comma 2 dell'art. 17 e art. 18 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9;

m) art. 7 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28;

n) articoli da 1 a 25, articoli 38 e 39, comma 1, dell'art. 41 e art. 42 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27;

o) art. 5 della legge provinciale 1° settembre 1988, n. 29;

p) articoli da 1 a 16 e allegato della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38;

q) art. 6 della legge provinciale 1° settembre 1989, n. 7;

r) art. 10 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8;

s) art. 1, articoli da 9 a 20, e comma 8, dell'art. 39 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5;

t) art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

u) legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna), a eccezione dell'art. 25-bis e dei capi II, IV, V, VI, VII e VIII del titolo IV;

v) art. 27 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3;

w) articoli da 89 a 118 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;

x) commi 1, 2 e 5 dell'art. 29 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

y) commi 1, 2 e 4 dell'art. 39, articoli 40 e 41 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

z) articoli 28 e 32 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

aa) lettera c) del comma 13 dell'art. 12-ter della legge provinciale 1° agosto 1996, n. 4;

bb) legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6 (Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna), a eccezione dell'art. 12 e del capo IV;

cc) art. 17 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

dd) art. 9 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

ee) art. 36 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

ff) articoli 27, 28 e 31 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

gg) art. 35 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

hh) art. 22 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17;

ii) art. 31 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

jj) articoli 73 e 74 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

kk) art. 32 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11;

ll) numero 6 della tabella A) del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg;

mm) art. 67 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

nn) art. 91 (Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali aversità atmosferiche), art. 94, art. 97 (Agevolazioni per la diffusione di metodologie agricole rispettose dell'ambiente), art. 99 concernente «Istituzione dell'agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) e modificazione della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura)», art. 100 (Centri autorizzati di assistenza agricola) e art. 101 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

oo) articoli 19 (Disposizioni per l'erogazione di contributi annui costanti in agricoltura) e 20 (Disposizioni per l'istruttoria di agevolazioni provinciali in materia di agricoltura) della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9;

pp) art. 37 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15.

2. Restano fermi gli atti amministrativi emanati in esecuzione delle disposizioni di legge abrogate ai sensi del comma 1.

Art. 63.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui alla presente legge si utilizzano le autorizzazioni di spesa già previste in bilancio per i fini di cui alle leggi provinciali abrogate dall'art. 62.

2. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale n. 7 del 1979.

Art. 64.

Efficacia delle disposizioni

1. L'efficacia delle disposizioni contenute in questo titolo decorre dall'anno finanziario successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità delle disposizioni medesime da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo.

2. Le domande presentate prima della pubblicazione dell'avviso continuano ad essere istruite e ammesse alle agevolazioni sulla base delle disposizioni previgenti, fermi restando i limiti e le condizioni di agevolazione previsti dalla normativa comunitaria.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASSEGNAZIONE DI PRODOTTI GENETICAMENTE NON MODIFICATI.

Capo I

NORME PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 65.

Oggetto e finalità

1. Questo capo detta la disciplina per l'attuazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e per favorire nell'agricoltura e nella zootecnia la riduzione dell'impiego di sostanze estranee, così da limitare la dipendenza dell'agricoltura dall'industria e promuovere la difesa dell'ambiente.

Art. 66.

Definizioni

1. Ai fini di questo capo valgono le definizioni di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. In particolare si intende per:

a) agricoltura biologica un sistema colturale in sintonia con l'ambiente e le esigenze dell'uomo, che esclude l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, dei sistemi di forzatura delle produzioni agricole e degli organismi geneticamente modificati o prodotti derivanti da tali organismi, nel rispetto delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 2092/1991;

b) azienda agricola biologica quella che sull'intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/1991;

c) azienda agricola biologica mista quella che svolge attività produttiva biologica nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/1991 su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate nello spazio dalla restante parte condotta con metodo convenzionale;

d) azienda agricola in conversione biologica quella che introduce le norme di produzione contenute nel regolamento (CEE) n. 2092/1991;

e) azienda di trasformazione biologica quella che trasforma, confeziona, etichetta, conserva o comunque prepara i prodotti derivanti da colture condotte nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/1991;

f) prodotto spontaneo da agricoltura biologica il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole per le quali è possibile indicare le garanzie che soddisfino i parametri stabiliti dal punto 4, della parte A dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2092/1991.

Art. 67.

Autorità di controllo

1. Nell'ambito del suo territorio la provincia autonoma di Trento è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. All'attuazione del sistema di controllo provvedono gli organismi di controllo autorizzati dalla provincia secondo quanto previsto dall'art. 68.

3. La provincia è l'autorità preposta alla vigilanza sugli organismi di controllo.

Art. 68.

Organismi di controllo - Autorizzazione

1. Gli organismi che intendono svolgere, all'interno del territorio della provincia di Trento, il controllo sulle attività di produzione e preparazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura

biologica, devono essere riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, accreditati dai competenti organismi in base alla norma UNI CEI EN 45011 e autorizzati dalla provincia.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal dirigente della struttura provinciale competente ed ha validità per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio della concessione.

3. Con deliberazione, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, la giunta provinciale definisce le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, la documentazione da allegare alla stessa e il modello di relazione sull'attività di controllo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 69.

Art. 69.

Obblighi degli organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell'art. 68 osservano gli obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 e quelli di seguito indicati:

a) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente delle violazioni commesse dagli operatori;

b) trasmettere alla struttura provinciale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti e sui provvedimenti adottati d'intesa con la provincia, e gli aggiornamenti del piano tipo di controllo nonché della struttura organizzativa e certificativa;

c) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con il percorso di ciascuna procedura di certificazione, per un periodo minimo di cinque anni;

d) fornire al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui propri compiti e responsabilità;

e) consegnare alla struttura provinciale competente, in caso di scioglimento dell'organismo o di revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo;

f) redigere e tenere aggiornato e disponibile al pubblico un elenco dei prodotti certificati, nel quale ogni prodotto è seguito dalla denominazione del licenziatario;

g) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella norma UNI CEI EN 45011; i riesami devono essere documentati, registrati e disponibili per le persone aventi diritto d'accesso alle informazioni;

h) costituire elenchi degli operatori autorizzati all'utilizzazione della dicitura «Agricoltura biologica - Regime di controllo CE» e del relativo logo comunitario.

Art. 70.

Vigilanza sugli organismi di controllo

1. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell'art. 68 è esercitata dalla struttura provinciale competente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Se la struttura provinciale competente, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza, accerta che gli organismi di controllo non sono più in possesso dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione, dispone, entro i tempi e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di questo capo, che gli organismi di controllo adottino i necessari correttivi.

3. Trascorsi i tempi stabiliti dal regolamento di esecuzione di questo capo, la struttura provinciale competente valuta i correttivi adottati e, se del caso, dispone la revoca dell'autorizzazione. La revoca è disposta anche nei casi previsti dall'art. 9, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2092/1991.

Art. 71.

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di questo capo, nei confronti degli organismi di controllo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.200 euro per le infrazioni relative alle aree della gestione dei documenti e della gestione interna;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.300 euro per le infrazioni relative alle aree della produzione, trasformazione ed importazione;

c) sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro per le infrazioni relative all'area della etichettatura.

2. Con il regolamento di esecuzione di questo capo sono individuate le infrazioni relative alle diverse aree e la procedura per la loro definizione.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della giunta provinciale da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della provincia.

Art. 72.

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2092/1991 notificano alla struttura provinciale competente l'inizio delle attività. L'operatore trasmette copia della notifica all'organismo di controllo autorizzato al quale fa riferimento.

2. Per gli operatori che svolgono attività d'importazione resta fermo quanto disposto dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/1991/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico).

3. Gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'elenco di cui all'art. 74 devono:

a) rispettare le norme concernenti la produzione e l'etichettatura previste dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 in relazione all'attività svolta;

b) comunicare alla struttura provinciale competente e all'organismo di controllo le eventuali variazioni di consistenza dell'unità produttiva aziendale;

c) sottoporsi ai controlli previsti da questo capo sulla produzione agricola, sulla preparazione e sulla commercializzazione delle produzioni ottenute mediante metodi biologici, lasciando libero accesso all'azienda al personale incaricato dei controlli;

d) conservare la documentazione atta a identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate;

e) presentare ogni anno, all'organismo di controllo prescelto, il programma annuale di produzione per le produzioni vegetali e animali;

f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla normativa vigente;

g) dimostrare all'organismo di controllo la conformità al regolamento (CEE) n. 2092/1991 dei prodotti agricoli eventualmente utilizzati;

h) rispettare le norme di produzione, tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni zootecniche fissate con la deliberazione della giunta provinciale di cui al comma 4.

4. La giunta provinciale, con deliberazione da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, stabilisce le modalità e i modelli da usare per effettuare la notifica, le modalità per la presentazione del programma annuale di produzione per le produzioni vegetali e animali e per la tenuta dei registri aziendali, le norme di produzione, tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni zootecniche.

Art. 73.

Controllo sugli operatori

1. Gli organismi di controllo, autorizzati ai sensi dell'art. 68, effettuano i controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 secondo un manuale della qualità presentato unitamente alla domanda di autorizzazione.

2. La struttura provinciale competente può disporre ispezioni e controlli a campione nelle aziende degli operatori dell'agricoltura biologica nei casi e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

Art. 74.

Elenco provinciale degli operatori biologici

1. La struttura provinciale competente istituisce l'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica, distinto in tre sezioni: «produttori», «preparatori» e «importatori». Nella sezione produttori rientrano anche i raccoglitori di prodotti spontanei da agricoltura biologica, ai sensi del punto 4, della parte A dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2092/1991.

2. La sezione relativa ai produttori agricoli si articola in: «aziende biologiche», «aziende in conversione» e «aziende miste».

3. Nell'elenco provinciale può essere iscritto l'operatore che è stato riconosciuto idoneo dall'organismo di controllo autorizzato prescelto e che ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 72, comma 1, di questa legge o ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 220 del 1995.

4. Per la tenuta dell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 220 del 1995, la struttura provinciale competente comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco provinciale aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. L'elenco provinciale è pubblico.

6. Le modalità per la predisposizione, la tenuta e le forme di pubblicità dell'elenco provinciale sono stabilite dal regolamento di esecuzione di questo capo.

Art. 75.

Azienda sperimentale a conduzione biologica

1. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige costituisce una azienda sperimentale a conduzione biologica con i seguenti obiettivi:

a) formazione dei tecnici e operatori agricoli;

b) sperimentazione e verifica sul campo e nel lungo periodo dei procedimenti biologici;

c) attività di ricerca e di laboratorio.

Art. 76.

Disposizioni transitorie

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la giunta provinciale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 68, comma 3, e 72, comma 4, e, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, delibera il regolamento di esecuzione di questo capo.

2. I soggetti interessati che già operano o intendono operare quali organismi di controllo presentano la domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 68, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questo capo.

3. Gli organismi di controllo che, alla data dell'entrata in vigore di questa legge, operano sulla base dell'art. 60, comma 1 (Disposizione transitoria per l'attuazione del regolamento CEE 2092/1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, continuano a svolgere la loro attività fino alla data fissata dal regolamento di esecuzione di questo capo.

4. Gli operatori che prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questo capo hanno effettuato la notifica prevista dall'art. 60, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 1996 sono iscritti d'ufficio all'elenco degli operatori di cui all'art. 74.

Art. 77.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 a) art. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13 (Norme in materia di agricoltura biologica);
 b) art. 55 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14;
 c) comma 2 dell'art. 34 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questo capo è abrogato l'art. 60 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e il comma 1 dell'art. 34 della legge provinciale n. 10 del 1998.

Art. 78.

Disposizioni finali

1. Rimane efficace il riconoscimento dell'Associazione trentina per l'agricoltura biologica e biodinamica (ATABIO), adottato ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 1991.

2. È fatta salva l'istituzione, ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale n. 13 del 1991, dell'«Ufficio prodotti biologici», ora denominato «Ufficio per la qualità delle produzioni agroalimentari», nell'ambito del servizio competente, anche in aggiunta al numero stabilito dall'art. 8 della legge provinciale n. 12 del 1983.

Capo II

CONTRASSEGNAZIONE DI PRODOTTI GENETICAMENTE NON MODIFICATI

2. È fatta salva l'istituzione, ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale n. 13 del 1991, dell'«Ufficio prodotti biologici», ora denominato «Ufficio per la qualità delle produzioni agroalimentari», nell'ambito del servizio competente, anche in aggiunta al numero stabilito dall'art. 8 della legge provinciale n. 12 del 1983.

Art. 79.

Oggetto

1. Per informare la popolazione sulle tecniche di ingegneria genetica impiegate nella produzione in agricoltura e nell'industria alimentare, questo capo disciplina le modalità e le procedure per il conferimento di un contrassegno riportante la dicitura «genericamente non modificato» ai prodotti derivanti dalle produzioni agro-alimentari del Trentino.

2. Per il conferimento del contrassegno di cui al comma 1 relativo agli alimenti di origine animale si applicano le disposizioni di cui all'art. 84.

3. Per i fini di cui al comma 1 la provincia realizza iniziative di informazione anche sui rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

Art. 80.

Definizioni

1. Ai fini di questo capo sono considerati prodotti gli alimentari, i mangimi, le sementi, le piantine e i concimi prodotti in Trentino.

2. Si considerano prodotti genericamente non modificati quelli che:
 a) non sono costituiti da organismi genericamente modificati e non contengono organismi genericamente modificati;

b) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi genericamente modificati;

c) non contengono ingredienti essenziali o additivi prodotti da o con l'ausilio di organismi genericamente modificati per i quali sussiste l'obbligo di contrassegnazione come organismi geneticamente modificati;

d) sono stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica;

e) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati o da incroci di organismi genericamente modificati con organismi non modificati.

3. La contrassegnazione di un prodotto come geneticamente non modificato è conferita anche qualora la presenza di organismi geneticamente modificati non superi il limite fissato dalle norme comunitarie. Il regolamento di esecuzione di questo capo può ridurre detto limite secondo il progredire delle conoscenze scientifiche e al solo fine del rilascio del contrassegno.

Art. 81.

Domande

1. Chi intende contrassegnare i propri prodotti come geneticamente non modificati presenta domanda alla struttura provinciale competente. Nella domanda sono evidenziati i seguenti dati e dichiarazioni:

a) composizione del prodotto;

b) procedimento di produzione;

c) dichiarazione che il prodotto è geneticamente non modificato;

d) dichiarazione che il prodotto proviene dal Trentino.

2. All'istruttoria e alla definizione delle domande presentate e al rilascio del contrassegno con la dicitura «geneticamente non modificato» provvedono rispettivamente il comitato per i prodotti genericamente non modificati di cui all'art. 82 e la struttura provinciale competente secondo le disposizioni previste dagli articoli 83, 84 e 85.

Art. 82.

Comitato per i prodotti geneticamente non modificati

1. È istituito il comitato per i prodotti geneticamente non modificati, di seguito denominato comitato, composto da:

a) due dipendenti dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, di cui uno assegnato al centro sperimentale e l'altro al centro assistenza tecnica;

b) un dipendente della provincia assegnato al servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola;

c) un dipendente della provincia assegnato al servizio competente in materia di attività di gestione sanitaria;

d) un dipendente dell'azienda provinciale per i servizi sanitari con competenze in materia di sanità pubblica veterinaria;

e) un dipendente dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

f) un rappresentante dei consumatori designato dall'associazione consumatori più rappresentativa a livello provinciale;

g) un rappresentante del settore alimentare designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;

h) un rappresentante dei produttori agricoli designato dall'associazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

2. Un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola svolge le funzioni di segretario.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h), comunicano le designazioni di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Il comitato è nominato con deliberazione della giunta provinciale e dura in carica cinque anni.

5. Il comitato si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei suoi membri.

6. Nella sua prima seduta il comitato elegge, tra i suoi membri, il presidente.

7. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.

Art. 83.

Istruttoria delle domande

1. La struttura provinciale competente accerta la validità e la regolarità della domanda presentata ai sensi dell'art. 81 e la sottopone all'istruttoria del comitato, corredandola di una apposita relazione illustrativa. Il comitato verifica i dati riportati nella domanda e i prodotti per i quali è stato richiesto il contrassegno «geneticamente non modificato», e può disporre che siano effettuate analisi da parte di laboratori accreditati con spese a carico del richiedente.

2. I prodotti che in base a disposizioni speciali devono essere certificati come prodotti geneticamente non modificati, devono ottenere tale certificazione da organismi a tale scopo accreditati.

3. I dati e i prodotti riportati nella domanda sono verificati ogni tre anni con apposite analisi di laboratorio con spese a carico del titolare del diritto all'uso del contrassegno. I metodi di analisi devono corrispondere allo stato della tecnica. Per alcuni prodotti il comitato può prescrivere un piano di analisi periodiche.

4. Possono essere effettuati controlli a campione, non soggetti a pagamento, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

Art. 84.

Rilascio del contrassegno

1. Se l'istruttoria di cui all'art. 83 ha esito favorevole, il comitato conferisce al richiedente il diritto di contraddistinguere il prodotto con il contrassegno «geneticamente non modificato». Il rilascio del contrassegno è effettuato dalla struttura provinciale competente, con spese a carico del richiedente.

2. Il diritto all'uso del contrassegno ha validità per tre anni a decorrere dalla data del rilascio del contrassegno.

3. Se il prodotto subisce delle variazioni che fanno venire meno i requisiti previsti per il rilascio del contrassegno, l'interessato deve darne immediata comunicazione alla struttura provinciale competente e non usare il contrassegno.

4. Se il prodotto non soddisfa più i requisiti richiesti per il rilascio del contrassegno, il comitato revoca il diritto all'uso del contrassegno e il prodotto è cancellato dalla banca dati di cui al comma 5.

5. Per i prodotti che ottengono il contrassegno la struttura provinciale competente istituisce una banca dati con tutte le informazioni relative al prodotto contrassegnato, quali il nome e il genere, la provenienza, le materie prime, le modalità di lavorazione, la distribuzione e i controlli. La raccolta dei dati è gratuita.

Art. 85.

Mangimi

1. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali alimentati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati possono ottenere il contrassegno riportante la dicitura «carne, latte, formaggio, yogurt e altro, di animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati», secondo le disposizioni di questo capo. Il contrassegno può essere rilasciato solo se agli animali interessati non sono stati somministrati antibiotici, ormoni, farine animali o altre sostanze improprie e solo se sono state rispettate la composizione dei mangimi e la tecnica di alimentazione previste dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati devono sottostare a regole di lavorazione e di distribuzione che ne permettano la loro tracciabilità e rintracciabilità.

3. Carne, latte e loro derivati e i mangimi sono sottoposti a programmi di controllo periodici secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

Art. 86.

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 euro a 21.000 euro per chi contrassegna un prodotto come «geneticamente non modificato» o «di animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati» senza averne ottenuto il diritto;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro per chi, nella domanda di cui all'art. 81, fornisce dati falsi o, in violazione di quanto previsto dall'art. 84, comma 3, non comunica le avvenute variazioni o non si astiene dal contrassegnare il prodotto;

c) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro per chi continua a contrassegnare un prodotto come «geneticamente non modificato» o «di animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati» dopo che il relativo diritto è stato revocato ai sensi dell'art. 84, comma 4.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge n. 689 del 1981.

3. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della giunta provinciale da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 87.

Banca genetica provinciale del germoplasma e tutela della biodiversità autoctone

1. Per evitare il fenomeno dell'erosione genetica e per conservare i caratteri genetici di animali e vegetali autoctoni, l'Istituto agrario di San Michele all'Adige istituisce presso il proprio centro sperimentale, una banca genetica provinciale del germoplasma in cui sono conservati i materiali di riproduzione di specie animali e vegetali autoctone. La banca genetica comprende anche le sementi.

2. Al centro sperimentale spetta inoltre il compito di raccogliere, attraverso iniziative adeguate, varietà di piante, coltivarle e controllarle periodicamente, rilevarle e classificarle le caratteristiche fenologiche e fisiologiche, esaminare le caratteristiche genetiche e definirne i marker.

3. La provincia adotta misure per favorire le iniziative tendenti a preservare le biodiversità autoctone esistenti, a ricostruirle, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e a valorizzarne i prodotti.

Art. 88.

Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di istituzione del comitato di cui all'art. 82, la giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione delle disposizioni di questo capo, sentito il parere del comitato e della competente commissione permanente del consiglio provinciale sullo schema di regolamento.

2. Il regolamento di esecuzione di questo capo, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di questo capo, stabilisce, in particolare, il modello da dare al contrassegno, le modalità e le procedure per il rilascio, compresa la determinazione delle relative spese, le modalità e la periodicità dei controlli.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 marzo 2003

DELLAI

ALLEGATO A

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL NUMERO DI CAPI IN NUMERO DI UBA (Art. 22)

Bovini in età superiore ai 2 anni: 1,00;

Bovini di età tra 6 mesi e 2 anni: 0,60;

Equini oltre i 6 mesi: 1,00;

Suini da ingrasso: 0,40;

Scrofe: 0,50

Galline ovaiole (per 100 capi): 1,30;

Polli da carne (per 100 capi): 0,80;

Galline da riproduzione (per 100 capi): 1,50;

Conigli (per 100 capi): 1,20;

Ovini e caprini (per 10 capi): 1,50.

03R0515

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2003, n. 032/Pres.

Legge regionale n. 20/2000, art. 1, comma 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 13 del 26 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, recante «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali»;

Visto l'art. 1, commi 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ed in particolare, il comma 25 della legge regionale di cui sopra che prevede l'emanazione di apposito regolamento concernente la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2002, n. 13, recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002 il cui art. 19 (Disposizioni in materia di foreste) introduce alcune modifiche ed integrazioni alla precedente legislazione»;

Visto in particolare il comma 7 del citato art. 19, legge regionale n. 13/2002 che, sostituendo il comma 25 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2000 ed integrandolo con i commi 25-bis e 25-ter prevede l'emanazione di un apposito regolamento forestale;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale delle foreste e della caccia;

Atteso che nel medesimo la quarta commissione consiliare nella seduta del 21 gennaio 2003 ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 223 del 3 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 febbraio 2003

TONDO

Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali) e successive modifiche ed integrazioni, persegue le seguenti finalità:

- tutelare il corretto assetto idrogeologico dei territori montani e preservare e migliorare la funzione protettiva delle foreste;
- tutelare e valorizzare il patrimonio forestale in considerazione della sua importanza quale ecosistema multifunzionale;

c) gestire il patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;

d) preservare il patrimonio forestale dalle avversità biotiche ed abiotiche;

e) sviluppare la funzione economica del bosco nel rispetto dei suoi contenuti biologici ed ambientali;

f) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali e contribuire a favorire le attività forestali ed a rafforzare l'impresa di utilizzazione quale elemento essenziale e qualificante per la conservazione del territorio e dell'ambiente;

g) conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati ed i pascoli contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio;

h) semplificare le procedure amministrative per i soggetti che si dedicano alle attività forestali contribuendo alla conservazione di un equilibrato uso del territorio e a contenere l'abbandono della montagna e delle sue risorse;

i) promuovere una nuova cultura per una gestione moderna delle risorse forestali.

Art. 2.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 1, comma 25-bis, della legge regionale n. 20/2000, disciplina:

a) la pianificazione forestale e le procedure per la formazione e l'approvazione dei piani di gestione forestale;

b) le seguenti attività connesse alla gestione selvi-colturale e alla utilizzazione dei boschi non soggetti alla pianificazione forestale e ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:

1) la gestione forestale e le procedure da applicare per l'attuazione di interventi di utilizzazione forestale;

2) le metodologie di intervento ed i livelli dendrometrici da conservare o conseguire nei popolamenti per garantirne vitalità e perpetuità;

3) gli interventi infrastrutturali e di cantiere legati alle utilizzazioni forestali;

4) le procedure relative alle dichiarazioni ed autorizzazioni dei tagli boschivi e alle fattispecie esenti;

5) le procedure per il visto e l'autorizzazione per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale;

c) gli interventi di tutela dei boschi interessati da avversità naturali ed antropiche;

d) le procedure relative al vincolo idrogeologico per l'attuazione dei cambiamenti di coltura e quelle connesse agli interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per l'attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e per i movimenti di terra, che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione) e successive modifiche ed integrazioni, o che riguardino fattispecie esenti da ogni formalità;

e) le procedure di autorizzazione e dichiarazione, o l'esenzione per le altre attività svolte in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nel rispetto della normativa vigente.

Capo II

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 3.

B o s c o

1. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di bosco prevista, a tutti gli effetti, dall'art. 3 della legge regionale n. 22/1982, e successive modifiche ed integrazioni, che si riporta nell'allegato A.

2. Ai fini del presente regolamento, i termini «bosco» e «foresta» sono sinonimi.

3. Ai fini dell'individuazione dei prati abbandonati, ancorchè rimboschiti da più di dieci anni e non classificabili bosco in applicazione dell'art. 3, comma 4, lettera *f-bis*), punto 1) della legge regionale n. 22/1982, si fa riferimento alle aree classificate nello strumento urbanistico comunale come «zone omogenee E4 - prato».

Art. 4.

Livelli selvi-colturali

1. Gli interventi selvi-colturali in bosco sono distinti in due livelli diversi per modalità ed intensità:

a) gli interventi selvi-colturali di livello semplificato, adottabili dal proprietario anche in assenza di strumenti pianificatori forestali, secondo la definizione ed i criteri di cui agli articoli 10, 11 e 12;

b) gli interventi selvi-colturali di livello complesso, diversi da quelli di cui alla lettera *a)* e rispettosi dei principi della selvi-coltura naturalistica, realizzabili subordinatamente alla redazione dei piani di gestione forestale o dei piani particolareggiati integrati o dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, secondo le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 5.

Definizione dei termini selvi-colturali

1. Ai fini del presente regolamento, le principali definizioni relative ai termini selvi-colturali sono riportate nell'allegato *A*.

Capo III

PIANIFICAZIONE FORESTALE

Art. 6.

Disposizioni generali sulla pianificazione forestale

1. Sono strumenti di pianificazione della gestione dei boschi:

- a)* i piani di gestione forestale;
- b)* i piani integrati particolareggiati.

2. Il piano di gestione forestale è lo strumento di pianificazione della proprietà forestale, la cui validità è riferita ad un periodo non inferiore a dodici anni. Costituisce strumento di indirizzo per la gestione selvi-colturale e per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, da attuare nel rispetto dei principi della selvi-coltura naturalistica. Esso è obbligatorio per tutti gli enti pubblici proprietari di patrimoni boschivi, la cui superficie boscata economicamente produttiva è superiore a cinquanta ettari accorpati. Il piano di gestione forestale è facoltativo per la proprietà privata.

3. Il piano integrato particolareggiato:

a) in assenza del piano di gestione forestale, è lo strumento pianificatorio sommario per quanto concerne le analisi dendro-auxometriche e puntuale per il contenuto di concretezza degli interventi programmati, in un periodo temporale limitato, per significativi complessi boscati; attua, inoltre, la gestione integrata di proprietà anche di soggetti diversi, individuando gli interventi specifici da realizzare, la loro scadenza temporale nonché le risorse finanziarie necessarie;

b) in presenza del piano di gestione forestale, è lo strumento pianificatorio puntuale per lo sviluppo di aree significative del patrimonio forestale attraverso la programmazione degli interventi da realizzare mediante progetti di riqualificazione forestale ed ambientale. Costituisce documento di approfondimento e integrazione del piano di gestione forestale;

c) i piani integrati particolareggiati sono facoltativi, hanno una validità non superiore a dieci anni e non sono aggiornabili.

Art. 7.

Redazione, approvazione ed attuazione dei piani di gestione forestale

1. Il piano di gestione forestale è redatto esclusivamente da tecnici agronomi-forestali abilitati, in conformità alle direttive generali, approvate dalla giunta regionale, e alle direttive specifiche, redatte dal servizio della selvi-coltura della direzione regionale delle foreste,

in accordo con la proprietà. Le direttive specifiche puntualizzano gli aspetti di dettaglio della pianificazione, in armonia con le direttive generali.

2. Il piano di gestione forestale è articolato nelle seguenti parti:

- a)* relazione illustrativa e programmatica, comprendente il piano dei tagli;
- b)* schede descrittive;
- c)* prospetti riepilogativi;
- d)* cartografia.

3. Il progetto di piano di gestione forestale viene presentato al servizio della selvi-coltura, che provvede al suo esame e verifica, anche con accertamenti da attuarsi tramite gli ispettorati forestali competenti per territorio. Entro novanta giorni dalla data di presentazione, il servizio redige il verbale positivo di verifica finale, ovvero formula eventuali osservazioni, che devono essere recepite nel progetto di piano entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione. Tale termine può essere prorogato per una sola volta, per il periodo di tempo necessario alla modifica del progetto. Decorso inutilmente il termine, il progetto decade.

4. Per i complessi forestali ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di parchi naturali regionali, il progetto di piano di gestione forestale è contemporaneamente trasmesso anche all'ente parco, che esprime il proprio parere vincolante entro trenta giorni dal ricevimento, comunicandolo alla direzione regionale delle foreste.

5. Il progetto di piano di gestione forestale, eventualmente modificato per il recepimento delle osservazioni formulate ai sensi del comma 3, viene adottato nella versione definitiva dal proprietario ed è approvato e reso esecutivo con decreto del direttore regionale delle foreste. I piani di gestione forestale delle proprietà forestali regionali sono approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.

6. L'attuazione dei piani di gestione forestale avviene in conformità ai seguenti criteri:

a) le utilizzazioni complessive previste per il periodo di validità del piano sono vincolanti. Nella revisione successiva si tiene conto dell'eventuale esubero delle utilizzazioni, per effetto anche di tagli accidentali o forzosi;

b) l'utilizzazione prevista per particella è indicativa e non tassativa, in considerazione delle effettive esigenze selvi-colturali puntualmente definite con il progetto di riqualificazione forestale ed ambientale di cui all'art. 9;

c) gli interventi previsti nel piano dei tagli possono essere anticipati fino a tre annualità;

d) qualora per effetto di tagli forzosi di rilevante entità risulti superato il livello delle utilizzazioni complessive previste sino al momento considerato, con decreto del direttore regionale delle foreste o del presidente della Regione, in conformità al comma 5, può essere rivisto il piano dei tagli e rideterminato conseguentemente il livello complessivo delle utilizzazioni previste nel rimanente periodo di validità del piano, previo accertamento dello stato selvi-colturale dei soprassuoli

e) qualora per motivi contingenti, durante il periodo di validità, il piano sia applicato solo per una quota parte relativamente alle utilizzazioni boschive, con decreto del direttore regionale delle foreste o del Presidente della Regione, in conformità al comma 5, può essere prevista la proroga della scadenza per un numero di anni tali da raggiungere una quota di applicazione di almeno il novanta per cento. La proroga può essere prevista, con i medesimi decreti, anche qualora parti significative della proprietà siano state escluse dagli interventi ordinari di utilizzazione previsti dal piano di gestione forestale, per effetto di utilizzazioni superiori alle previsioni sulla restante superficie. Con la proroga viene riassegnata la quota media annuale di utilizzazione da effettuare nel periodo di estensione di validità;

f) in attesa della revisione del piano di gestione forestale il proprietario è autorizzato ad effettuare le operazioni di utilizzazione per un massimo di due annualità, nei limiti della quota di utilizzazione media annua prevista dal piano scaduto;

g) per i piani di gestione scaduti da più di due anni, non revisionati né prorogati, i tagli devono essere autorizzati dall'ispettorato forestale competente, nei limiti di un'utilizzazione annua ridotta del trenta per cento rispetto alle previsioni del piano scaduto;

h) gli enti pubblici devono accantonare, su apposito capitolo di bilancio, il dieci per cento degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive di importo superiore a mille euro e reinvestirli per lavori di manutenzione delle infrastrutture boschive, di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per operazioni di gestione della proprietà forestale, fatte salve le eventuali diverse disposizioni contenute nei piani di gestione.

7. Le direttive specifiche di cui al comma 1 possono stabilire procedure semplificate di estrapolazione, riprogrammazione o riproposizione delle scelte pianificatorie e dei relativi tempi di attuazione, per la revisione dei piani di gestione forestale approvati e attuati ai sensi del presente regolamento.

8. Per la corretta esecuzione delle utilizzazioni forestali su proprietà pubblica, attraverso i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, è emanato un capitolato tecnico approvato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Redazione ed approvazione dei piani integrati particolareggiati

1. Il piano integrato particolareggiato è redatto da tecnici agronomi forestali abilitati, in conformità alle direttive per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale e dei piani integrati particolareggiati approvate dalla giunta regionale.

2. Il piano integrato particolareggiato è approvato e reso esecutivo con decreto del direttore regionale delle foreste o del Presidente della Regione in conformità all'art. 7, comma 5.

3. Il piano integrato particolareggiato è articolato nelle seguenti parti:

- a) relazione illustrativa e programmatica;
- b) schede descrittive;
- c) cartografia.

Capo IV

TAGLI BOSCHIVI, PROGETTI E PROCEDURE

Art. 9.

Progetti di riqualificazione forestale ed ambientale

1. I progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono progetti integrati, che comprendono il progetto di taglio del soprassuolo principale e i progetti relativi agli interventi colturali, alle vie di esbosco terrestri ed aeree ed ai modesti interventi funzionali alla riqualificazione ambientale ed idrogeologica della superficie forestale. Rispondono ai principi della selvi-coltura naturalistica e sono redatti in conformità alle direttive approvate dalla giunta regionale.

2. I progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono obbligatori per le proprietà pubbliche pianificate, ai fini degli interventi di cui al comma 1, con esclusione dei casi di cui all'art. 10, comma 1, lettera a). Sono redatti in conformità ai piani di gestione forestale e ai piani integrati particolareggiati.

3. Per la proprietà pubblica in assenza di pianificazione forestale, ovvero nelle more della sua approvazione, gli interventi di utilizzazione boschiva sono effettuati in conformità agli indirizzi specifici stabiliti dall'ispettorato forestale competente, a seguito di sopralluogo, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Per la proprietà privata i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono obbligatori qualora il taglio del soprassuolo principale superi i cento metri cubi lordi di massa nelle fustaie e i 2,5 ettari di superficie nei cedui. Per quantitativi o superfici inferiori si seguono le indicazioni dell'art. 11.

5. La redazione dei progetti è di competenza di tecnici agronomi forestali abilitati; l'ente pubblico proprietario di boschi può altresì chiedere che i progetti vengano redatti dagli ispettorati forestali o da altri enti pubblici competenti in materia forestale.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 26-ter della legge regionale n. 20/2000, l'ispettorato forestale competente per territorio può predisporre il progetto attraverso i propri tecnici agronomi-forestali abilitati, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto. Si applica la tariffa di € 300 al netto dell'I.V.A., ogni cinquecento metri cubi lordi o frazioni di massa legnosa assegnata. Sono altresì a carico del proprietario gli oneri relativi alle missioni e alle eventuali ore straordinarie relative al personale forestale impiegato che sono rimborsati all'amministra-

zione regionale che provvede a richiederli, rendicontando gli oneri effettivamente sostenuti. Il personale operaio da adibire ai rilievi progettuali deve essere messo a disposizione dall'ente proprietario del bosco, che ne assume gli oneri.

7. In presenza di piano di gestione forestale, il progetto di riqualificazione forestale e ambientale viene inviato all'ispettorato forestale competente, il quale verifica la coerenza del documento con gli indirizzi della pianificazione forestale e vista il progetto ai sensi dell'art. 1, comma 26 della legge regionale n. 20/2000 entro trenta giorni dalla data di presentazione; trascorso tale termine, il progetto si intende vistato. Se il progetto contiene anche tipologie di interventi relativi alla realizzazione di viabilità forestale o di linee di esbosco per via aerea soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 14 e 15, esso è sottoposto ad approvazione, comprensiva di eventuali prescrizioni, da parte dell'ispettorato forestale competente, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'approvazione tiene luogo di tutti gli atti autorizzativi di competenza della direzione regionale delle foreste o dell'ispettorato medesimo o dichiarativi, ai fini del vincolo idrogeologico o delle autorizzazioni per gli impianti a fune.

8. Ai progetti redatti da tecnici agronomi-forestali abilitati dipendenti da enti pubblici si applica il comma 7.

9. I progetti redatti, ai sensi dei commi 5 e 6, da tecnici agronomi-forestali abilitati dipendenti dagli ispettorati forestali vengono vistati o approvati dal direttore dell'ispettorato forestale.

10. I progetti relativi alle proprietà forestali regionali, redatti da tecnici agronomi-forestali abilitati dipendenti dagli uffici della direzione regionale delle foreste, sono vistati o approvati dal direttore del servizio per la gestione delle foreste regionali.

11. Per la proprietà pubblica e privata non pianificata, il progetto deve essere coerente con le disposizioni previste al capo IX. Il progetto è approvato dall'ispettorato forestale secondo le modalità di cui al comma 7.

12. Le piante oggetto di taglio possono essere individuate con diverse modalità: contrassegno professionale o forestale, contrassegno del proprietario, targhetta di plastica alla ceppaia, specchiatura, segnatura con colore, aree di saggio nei soli casi di boschi omogenei ed ogni altro strumento individuato dal tecnico. Per le fustaie pianificate il tecnico incaricato redige il relativo piedilista di assegno per la registrazione sul piano di gestione.

13. Sulla proprietà pubblica, per la corretta esecuzione dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale più complessi deve essere prevista la direzione dei lavori da parte di un tecnico agronomo-forestale abilitato secondo le indicazioni contenute nel capitolato tecnico di cui all'art. 7, comma 8.

14. Il taglio deve essere eseguito in conformità al progetto. Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento può apportare piccole integrazioni di massa assegnata fino al cinque per cento, per le quali non necessita autorizzazione e di cui deve essere redatta una relazione unica e finale di assegno, da trasmettere all'ispettorato forestale competente.

15. Tutti gli interventi di taglio aggiuntivi rispetto al progetto, purché giustificati ed organicamente collegati allo stesso, quali i tagli forzosi per schianti costituiti da piante divelte o stroncate, i tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi, i tagli fitosanitari, i tagli di piante lungo tracciati di vie di esbosco, singoli prelievi di piante che impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione, non necessitano di autorizzazione e le relative piante non devono essere contrassegnate preventivamente. Gli interventi sono effettuati sotto la responsabilità del direttore dei lavori, che ne redige una relazione unica e finale di assegno da trasmettere all'ispettorato forestale competente. La relativa massa assegnata non rientra nell'integrazione di cui al comma 14.

16. Le varianti sostanziali, che non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 14 e 15, seguono la procedura prevista dai commi 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 10.

Piccoli tagli boschivi in aree di proprietà pubblica

1. Sulla proprietà pubblica i piccoli tagli boschivi possono essere attuati con le seguenti modalità:

a) in presenza di pianificazione forestale, l'assegno di massa legnosa fino a cento metri cubi lordi nella fustaia e a 2,5 ettari nel ceduo può essere eseguito dai tecnici o dal personale di custodia dell'ente proprietario o, su richiesta dello stesso, dal personale della stazione forestale competente o dal tecnico professionista incaricato per interventi relativi a fabbisogni di legna da ardere o legname da opera a favore di cittadini, nonché per la soddisfazione dei diritti di servitù, per tagli di conversione dei cedui all'altofusto, per tagli fitosanitari, per tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi. Per il materiale assegnato va redatta relazione semplificata di assegno per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'ispettorato forestale competente anche a lavori finiti;

b) in assenza di pianificazione forestale, per i tagli di cui al comma a) si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma 1;

c) gli interventi relativi al taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, a tagli forzosi derivanti da autorizzazioni per l'esecuzione di opere pubbliche, nonché gli interventi di sfollo, ripuliture e il prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale, prescindono dai quantitativi massimi di massa legnosa nella fustaia o di superficie nel ceduo di cui alla lettera a). In presenza di piano di gestione, va redatta relazione semplificata di assegno, per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'ispettorato forestale competente anche a lavori finiti.

Art. 11.

Piccoli tagli boschivi in aree di proprietà privata

1. Sulla proprietà privata, nelle aree non rientranti nei casi previsti dall'art. 27, i piccoli tagli boschivi possono essere attuati con le seguenti modalità:

a) sono esenti dall'obbligo di dichiarazioni o autorizzazioni i tagli inferiori a quindici metri cubi lordi di massa nelle fustaie o a mille metri quadrati di superficie nei cedui, le ripuliture, i decespugliamenti, il prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale, il taglio di piante secche, schiantate, divelte, stroncate di qualsiasi entità o dimensione. Nei boschi governati a ceduo gli interventi di taglio devono comunque essere effettuati nel rispetto dell'epoca di taglio per il ceduo di cui all'art. 20;

b) il proprietario, l'avente titolo, le comunioni familiari, i consorzi privati, che intendano tagliare da quindici a cento metri cubi lordi di massa nelle fustaie o da mille metri quadri fino a 2,5 ettari di superficie nei cedui, devono presentare una dichiarazione di taglio secondo le modalità dell'art. 12. Nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi non possono superare il quantitativo o la superficie massima previsti dalla presente lettera.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 26-ter della legge regionale n. 20/2000, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), il personale forestale, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, presta la propria assistenza tecnica gratuita ai fini:

a) della predisposizione della dichiarazione di taglio;

b) dell'individuazione delle piante da abbattere nelle fustaie, entro il limite di cento metri cubi lordi, al cui contrassegno provvede il proprietario;

c) dell'individuazione dei criteri di intervento nei cedui.

3. L'attività di assistenza tecnica di cui al comma 2 si esplica mediante lo svolgimento di compiti di contenuto non progettuale, consistenti in sopralluoghi, consigli sull'indicazione delle piante da abbattere e collaborazione nella redazione della dichiarazione di taglio.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), provvedono ai tagli nei limiti e secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di taglio e dal presente regolamento.

5. In presenza di pianificazione forestale, deve comunque essere sempre redatta dal personale della stazione forestale competente, o dal tecnico professionista incaricato, una relazione semplificata di assegno per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'ispettorato forestale competente anche a lavori finiti.

Art. 12.

Dichiarazione di taglio

1. Le dichiarazioni di taglio devono essere redatte secondo il modello stabilito con decreto del direttore regionale delle foreste. Sono presentate all'ispettorato forestale competente, tramite la stazione forestale, che può fornire la necessaria assistenza tecnica ai sensi dell'art. 11.

2. La dichiarazione comprende i seguenti elementi: generalità, indirizzo e recapito del dichiarante, ubicazione, estremi catastali e superficie della proprietà, superfici d'intervento, tipo di bosco secondo la casistica prevista al capo IX, tipo di taglio, piedilista delle piante contrassegnate preventivamente per numero, specie e diametro nelle fustaie adulte e mature o superficie di taglio nei cedui, termini presunti di inizio e durata dell'utilizzazione. Le masse lorde delle fustaie sono calcolate applicando il sistema delle tariffe di Algan, di cui all'allegato A.

3. Per i boschi misti di acero di monte, frassino maggiore e faggio, e per i boschi di specie quercine, ai fini della dichiarazione, è obbligatoria l'individuazione preventiva delle piante da rilasciare qualora sia previsto il governo a fustaia ai sensi dell'art. 18.

4. La stazione forestale esprime parere sulle dichiarazioni di taglio ricevute, valutando la conformità delle operazioni previste alle disposizioni del presente regolamento.

5. L'ispettorato forestale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione alla stazione forestale, visto il parere espresso dalla medesima, può formulare, ove necessario, prescrizioni per la corretta effettuazione dei tagli nel rispetto delle norme di cui al capo IX. Trascorso tale termine, il taglio può essere eseguito.

Capo V

INFRASTRUTTURE PER L'ESBOSCO PER VIA TERRESTRE
ED AEREA ED IMPRESE BOSCHIVE

Art. 13.

Infrastrutture forestali

1. Le infrastrutture forestali impiegate per il concentramento e l'esbosco del legname nonché per l'accesso delle maestranze, sono classificate in viabilità forestale principale e viabilità forestale secondaria.

2. La viabilità forestale principale è caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato, dotate di manufatti di varia natura, comportanti una trasformazione permanente dello stato dei luoghi; è costituita da strade, camionabili o trattorabili, di larghezza superiore a tre metri, e da piazzali permanenti di raccolta del legname.

3. La viabilità forestale secondaria comprende:

a) opere temporanee a fondo naturale, che può essere ricolonizzato dalla vegetazione, soggette a riutilizzo periodico, realizzate senza o con modesti movimenti di terra, le quali non costituiscono interruzione della superficie boscata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 22/1982 e successive modifiche ed integrazioni; sono costituite da:

1) le piste principali, di larghezza pari o inferiore a tre metri e di lunghezza non superiore a settecento metri, ivi compresi piazzali provvisori di raccolta del legname;

2) le piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza inferiore a tre metri; la larghezza può essere superiore a tre metri per interventi con macchine operatrici speciali, tipo harvester e forwarder;

3) le linee di esbosco a gravità, realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati;

b) le linee di teleferica, distinte in:

1) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;

2) linee temporanee di gru a cavo mobile;

3) linee di teleferica monofuni, denominate palorci, e trifuni.

4. Gli interventi di viabilità forestale principale, di cui al comma 2, in quanto infrastrutture di viabilità forestale di carattere permanente a fondo stabilizzato, nonché le linee di teleferica monofuni e trifuni, qualora siano permanenti, sono soggette all'autorizza-

zione paesaggistica ai sensi dell'art. 131, comma 11, lettera *a*) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica). Gli interventi di viabilità forestale secondaria di cui al comma 3, lettera *a*), le linee temporanee di gru a cavo tradizionale e mobile, nonché le linee di teleferica monofuni e trifuni, qualora non siano permanenti, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), in quanto non alterano l'assetto idrogeologico e non comportano trasformazioni permanenti dello stato dei luoghi.

5. Le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 14.

Strade e piste forestali, linee di avvallamento, sentieri, mulattiere e piazzali

1. La realizzazione e manutenzione delle strade forestali principali, come definite all'art. 13, comma 2, è soggetta alla seguente disciplina ai fini del vincolo idrogeologico:

a) la realizzazione è soggetta all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico prevista dall'art. 7 della legge regionale n. 22/1982;

b) la manutenzione ordinaria è esente dall'obbligo di dichiarazioni o autorizzazioni ai fini forestali;

c) la manutenzione straordinaria con interventi che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi o finalizzata al consolidamento o ripristino funzionale di opere esistenti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, ivi compresa l'attuazione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche con tipologie strutturali idonee, è soggetta alla dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'art. 31.

2. La realizzazione e manutenzione delle piste forestali di cui all'art. 13, comma 3, lettera *a*), è soggetta alla seguente disciplina ai fini del vincolo idrogeologico:

a) le piste principali di concentramento ed esbosco di larghezza pari o inferiore a tre metri e di lunghezza non superiore a settecento metri possono essere eseguite, previa dichiarazione dell'interessato all'ispettorato forestale competente per territorio, secondo la procedura di cui all'art. 31, con l'esplicito obbligo di inerbire l'area denudata a seguito dei movimenti di terra e realizzare le necessarie opere trasversali di sgrondo delle acque meteoriche a completamento dei lavori. Nella predisposizione dei progetti di qualificazione forestale ed ambientale le piste principali devono essere esplicitamente previste e pianificate; la progettazione deve comprendere il tracciamento sul terreno, l'individuazione della sezione tipo ed i provvedimenti di ripristino a completamento dei lavori di esbosco;

b) le piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza inferiore a tre metri, non sono soggette ad alcuna disciplina; l'effettuazione di varchi, senza movimenti di terra, di larghezza superiore a tre metri è consentita per interventi con macchine operatrici speciali, tipo harvester e forwarder, previa dichiarazione all'ispettorato forestale competente secondo la procedura di cui all'art. 31. È fatta salva la facoltà per l'ispettorato forestale competente, qualora l'utilizzo dei varchi dovesse procurare danni al soprassuolo o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, di prevedere, con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o alla ditta utilizzatrice, le necessarie restrizioni, la sospensione dei lavori o del transito dei mezzi ed il ripristino dei luoghi.

3. Le linee di esbosco a gravità, realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati, non sono soggette ad alcuna disciplina, fatto salvo quanto previsto negli articoli 23 e 24. Le linee di avvallamento artificiali, risine o canalette, possono essere eseguite liberamente e vanno rimosse al termine dei lavori di utilizzazione.

4. Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione o autorizzazione la realizzazione di sentieri di larghezza inferiore a un metro, nonché la manutenzione delle mulattiere per l'accesso alle aree silvo-pastorali, qualora i relativi lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici.

5. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di superficie inferiore a trecento metri quadri, che siano oggetto di ripristino con inerbimento al termine dei lavori, non rappresenta alterazione permanente dello stato dei luoghi ed è soggetta a dichiarazione, secondo la procedura di cui all'art. 31.

6. Per gli interventi previsti dal presente articolo inseriti nei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, ai sensi dell'art. 9, comma 7, l'approvazione del progetto tiene luogo di tutti gli atti autorizzativi di competenza della direzione delle foreste o degli ispettorati forestali o dichiarativi.

Art. 15.

Linee di teleferica

1. Nei boschi di alto fusto, nonché in quelli da avviare all'alto fusto, è ammessa l'apertura di varchi nel soprassuolo della larghezza consentita dalle corrette tecniche per il tracciamento e l'esercizio delle linee di teleferica, al fine di consentire l'installazione e l'esercizio di gru a cavo e di altre macchine operatrici forestali a fune. Le spaziature tra le linee sono conformate al tipo di bosco, al trattamento, all'intensità del taglio ed alle macchine da impiegare, secondo gli indirizzi individuati per l'impiego delle moderne teleferiche forestali nelle direttive tecniche di cui all'art. 13, comma 5 e le indicazioni del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale.

2. La disciplina delle linee temporanee di gru a cavo tradizionale è la seguente:

a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a mille metri è soggetta all'autorizzazione dell'ispettorato forestale competente, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'esecutore deve presentare il progetto redatto da tecnico agronomo-forestale abilitato ed in conformità alle direttive tecniche di cui al comma 1, previo tracciamento sul terreno e segnatura delle piante di ancoraggio e di sostegno. Il progetto è corredato degli elementi tecnici dimensionali di progetto, della planimetria in scala adeguata, del profilo del terreno, della posizione della catenaria, degli ancoraggi e dei cavalletti;

b) la realizzazione delle linee di lunghezza fino a mille metri è soggetta a dichiarazione all'ispettorato forestale competente, secondo le modalità indicate al comma 3, lettera *b*);

c) qualora nei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sia previsto l'impiego di gru a cavo tradizionali, queste sono soggette a progettazione ai sensi della lettera *a*) ed il tracciamento sul terreno delle linee di gru a cavo deve essere propedeutico all'assegno delle piante del progetto; l'atto di controllo sul progetto principale assorbe le procedure di cui alle lettere *a*) e *b*), ai sensi dell'art. 9, comma 7.

3. La disciplina delle linee temporanee di gru a cavo mobile è la seguente:

a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a settecento metri, è soggetta alla procedura autorizzativa di cui al comma 2, lettera *a*);

b) la realizzazione di linee di gru a cavo mobile di lunghezza fino a settecento metri è soggetta a dichiarazione all'ispettorato forestale competente, corredata con la progettazione delle linee che vanno indicate in planimetria a scala adeguata e l'individuazione sommaria delle caratteristiche tecniche essenziali dell'impianto; l'ispettorato forestale competente può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione; in caso di inutile decorso del termine, le linee possono essere realizzate;

c) qualora nei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sia previsto l'impiego di gru a cavo mobili, il tracciamento sul terreno delle linee di gru a cavo deve essere propedeutico all'assegno delle piante del progetto; l'atto di controllo sul progetto principale assorbe le procedure di cui alle lettere *a*) e *b*), ai sensi dell'art. 9, comma 7.

4. La realizzazione di linee di teleferiche monofuni, denominate palorci, e trifuni per attività agrarie e forestali è soggetta, in quanto opere permanenti, all'autorizzazione edilizia comunale, che viene rilasciata su parere conforme dell'ispettorato forestale competente per territorio. La richiesta di autorizzazione al comune va corredata con un progetto contenente le caratteristiche tecniche dell'impianto, la planimetria in scala adeguata, il profilo del terreno e la posizione della catenaria e degli ancoraggi. L'ispettorato forestale competente esprime il parere sull'impianto entro trenta giorni dalla ricezione della domanda; in caso di inutile decorso del termine, il parere si intende favorevolmente reso.

5. Qualora la linea di teleferica monofune sia installata in maniera temporanea, per un tempo massimo di un anno, si applica la procedura dichiarativa prevista al comma 3, lettera b) per le linee temporanee di gru a cavo mobile.

6. Per gli impianti che investono lo spazio aereo sovrastante le chiome del bosco resta impregiudicata l'osservanza delle norme e delle procedure di sicurezza per il volo. Il progetto della linea di gru a cavo è obbligatorio per tutti gli impianti ad una o più campate, i quali, indipendentemente dalla lunghezza della linea, si elevino oltre la sommità della chioma o del terreno nudo per una altezza maggiore di venti metri su un tratto della linea superiore a cento metri.

Art. 16.

Imprese boschive

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge regionale n. 20/2000, i lavori di riqualificazione forestale ed ambientale sulla proprietà pubblica devono essere effettuati da imprese boschive, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) possesso del certificato di idoneità di cui al comma 2, rilasciato dalla direzione regionale delle foreste, su istruttoria degli ispettorati forestali competenti.

2. Al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la razionale gestione del patrimonio forestale nonché la crescita imprenditoriale e professionale delle imprese di utilizzazione forestale, viene rilasciato il certificato di idoneità, per le tipologie citate al comma 3, alle imprese boschive che dispongano delle macchine idonee e delle maestranze specializzate, abbiano almeno un addetto in possesso del patentino di abilitazione tecnica di cui al comma 6 e diano garanzia di applicazione delle norme relative al lavoro dipendente, nel rispetto dei contratti collettivi, e di quelle sulla sicurezza dei cantieri.

3. La direzione regionale delle foreste tiene ed aggiorna l'elenco delle imprese boschive, in possesso del certificato di idoneità, distinto in sezioni secondo le seguenti specializzazioni:

- a) lavori colturali;
- b) taglio ed allestimento;
- c) concentramento ed esbosco per via terrestre;
- d) concentramento ed esbosco per via aerea;
- e) lavori di qualificazione e manutenzione ambientale.

4. Il certificato di idoneità, suddiviso per specializzazione, consente di attuare i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di proprietà degli enti pubblici e di assumere quindi lavori per l'utilizzazione dei lotti boschivi in piedi, per l'aggiudicazione dei soli lavori di taglio ed allestimento delle piante, dei lavori di miglioramento dei boschi, nonché per la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed ambientale.

5. Le imprese boschive aggiudicatrici dei lavori di cui al comma 4 possono, nel rispetto delle normative vigenti, far eseguire una parte del valore degli stessi da altre imprese boschive purché tali imprese dispongano dei necessari requisiti di professionalità, attestati dal possesso del certificato di idoneità di cui al comma 1.

6. La direzione regionale delle foreste rilascia un patentino di abilitazione tecnica agli operatori forestali, valutandone le capacità in ordine alla corretta e razionale effettuazione dei lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonché le conoscenze in materia antinfortunistica e nei riguardi dell'impiego e manutenzione delle attrezzature boschive.

7. Le capacità di cui al comma 6 devono essere comprovate, da parte della direzione regionale delle foreste, mediante verifica periodica, teorica e pratica, della professionalità dell'operatore forestale, già acquisita o da acquisire attraverso appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

8. Prima dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 4, le imprese devono individuare un responsabile del cantiere che sia in possesso del patentino di abilitazione tecnica di cui al comma 6.

9. Le procedure per il rilascio del certificato di idoneità di cui al comma 2, per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco di cui al comma 3, nonché per il rilascio dell'abilitazione tecnica di cui al

comma 6 e le relative modalità di verifica periodica della professionalità di cui al comma 7 sono stabilite con apposite direttive approvate dalla giunta regionale.

10. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui al comma 9, continuano ad applicarsi le vigenti norme sul certificato di idoneità per l'utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica.

Capo VI

PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEI BOSCHI

Art. 17.

Divieto di trasformazione dei boschi

1. Salvo nei casi previsti dalla legge, è fatto divieto di trasformare i boschi in altri tipi di coltura.

2. La trasformazione dei boschi è soggetta all'autorizzazione paesaggistica; la trasformazione dei boschi soggetti a vincolo idrogeologico è subordinata anche all'autorizzazione in deroga al vincolo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 22/1982.

Art. 18.

Obbligo del governo ad altofusto

1. I cedui invecchiati di faggio di età media superiore a trentacinque anni devono essere convertiti ad alto fusto.

2. Per i boschi cedui misti invecchiati di latifoglie che non siano stati soggetti al taglio da più di trentacinque anni, l'ispettorato forestale competente all'atto dell'eventuale dichiarazione di taglio o di presentazione del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale, può consentire, in relazione alle condizioni selvi-colturali del popolamento ed alle capacità di perpetuazione, il ripristino del governo a ceduo o imporre con provvedimento motivato gli interventi per l'avviamento all'alto fusto.

3. Per i boschi di acero di monte, frassino maggiore, faggio o rovere, con partecipazione in purezza o in mescolanza di tali specie superiore all'ottanta per cento in termini di massa, è obbligatorio il governo a fustaia.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, per i boschi di neoforestazione misti di latifoglie, esclusa la robinia, di età compresa tra quindici e venticinque anni, l'ispettorato forestale competente, all'atto della dichiarazione di taglio o di presentazione del progetto, può consentire, in relazione alle condizioni selvi-colturali del popolamento ed alle capacità di perpetuazione, il governo a ceduo.

Art. 19.

Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e di sostituzione di specie

1. La conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui è vietata, salvo autorizzazione dell'ispettorato forestale competente. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui invecchiati.

2. Sono vietate la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere e transitorie.

Art. 20.

Epoca per il taglio dei boschi

1. È consentito effettuare operazioni di taglio durante tutto l'anno per le fustaie di latifoglie e di conifere.

2. Gli interventi di avviamento all'altofusto possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Per i boschi cedui è obbligatorio effettuare il taglio nel periodo di riposo vegetativo, al fine di conservare la capacità pollonifera e per limitare i danni alle ceppaie con le operazioni di esbosco.

4. Ai fini del comma 3, per i boschi cedui delle province di Udine e Pordenone sono individuati per i tagli i seguenti periodi:

- a) fino a 800 metri di altitudine, dal 1° ottobre al 15 aprile;
- b) oltre agli 800 metri di altitudine, dal 15 settembre al 15 maggio.

5. Ai fini del comma 3, per i boschi cedui delle province di Trieste e Gorizia sono individuati per i tagli i seguenti periodi:

- a) fino a 400 metri di altitudine, dal 1° ottobre al 31 marzo;
- b) oltre i 400 metri di altitudine, dal 15 settembre al 15 aprile.

6. Qualora ricorrano circostanze vegetative particolari l'ispettorato forestale competente per territorio può modificare la durata dei periodi indicati ai commi 4 e 5.

Art. 21.

Potature

1. Nei boschi di altofusto di latifoglie è consentito effettuare sul primo fusto dei soggetti giovani meglio conformati, quali piante scelte tra le candidate dotate di buone caratteristiche di forma e portamento, una progressiva potatura verde dei rami sul tronco per un terzo dell'altezza totale, al fine della migliore correzione della verticalità e per originare, a maturità, fusti puliti da nodi per almeno un'altezza di sei metri da terra.

2. Nei boschi di conifere gli interventi di potatura sono consentiti per le giovani piante scelte, di miglior conformazione e destinate alla maturità, sui rami secchi o di scarsa vitalità del terzo inferiore del fusto.

Art. 22.

Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi

1. Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi devono essere compiuti con cura, in modo da non danneggiare le piante circostanti ed il novellame; lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve essere realizzato il più prontamente possibile, in modo da non danneggiare l'eventuale rinnovazione presente o in via di insediamento e comunque, per i cedui, entro il periodo di cui all'art. 20, commi 4 e 5.

2. Nei boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni, devono essere ammuccchiati nelle aree dove non risultino di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione stessa.

3. Tale ammuccchiamento deve seguire immediatamente il taglio e l'allestimento in tutte le aree già coperte da novellame, mentre deve essere effettuato prima della ripresa vegetativa nelle superfici suscettibili di rinnovazione.

4. Nei boschi non in rinnovazione la ramaglia può essere lasciata sparsa su tutta la superficie interessata dal taglio.

5. Nei boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio non è comunque consentito l'ammucchiamento delle ramaglie a ridosso delle piante in piedi né in prossimità delle strade o delle piste di accesso per una fascia di venti metri, da conteggiarsi dal bordo delle stesse.

6. L'utilizzatore è tenuto a tenere sgomberi da tronchi e da ramaglia i sentieri e le mulattiere di uso collettivo, nonché gli alvei dei corsi d'acqua.

Art. 23.

Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi

1. Il concentramento a strascico è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo.

2. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via aerea, l'esbosco può di norma farsi per teleferica, strade, piste, condotte attrezzate, canali di avvallamento già esistenti, evitando per quanto possibile qualsiasi percorso nelle parti di bosco in rinnovazione.

3. Nel corso delle utilizzazioni il transito in bosco di trattori gommati e cingolati è consentito lungo le piste o varchi naturali e superfici non coperte da rinnovazione, purché non comporti rilevanti danni al soprassuolo o movimenti di terra.

4. L'ispettorato forestale competente può vietare l'uso degli avvallamenti e canali esistenti, nonché l'impiego di trattori cingolati se tale uso può dar luogo a frane, smottamenti o rilevanti danni al soprassuolo. Il motivato provvedimento viene comunicato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario interessato ed alla ditta che sta eseguendo l'utilizzazione boschiva, anche in corso d'opera.

5. L'utilizzatore può usare la via più breve o più funzionale per l'esbosco, previa comunicazione ed accordo con il proprietario od avvalersi dei diritti di servitù di passaggio già costituiti o da costituire ai sensi dell'art. 1032 del codice civile. Eventuali danni dovuti all'esbosco devono essere riparati o risarciti secondo le norme del codice civile.

Art. 24.

Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canaloni, torrenti

1. È vietato l'avvallamento del materiale legnoso lungo pendici, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestali.

2. È altresì vietato il concentramento a strascico lungo le strade a fondo stabilizzato, salvo che per i tratti strettamente necessari all'accatastamento del legname e comunque non oltre cinquanta metri.

3. L'ispettorato forestale competente per territorio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato può concedere deroghe ai divieti di cui ai commi 1 e 2, con le prescrizioni del caso e l'obbligo di ripristino.

Art. 25.

Trasporto ai fini del commercio e coltivazione degli «Alberi di Natale»

1. Il trasporto ai fini del commercio delle piante resinose destinate ad «Alberi di Natale» viene così regolamentato:

a) le piante provenienti o circolanti nei territori comunali di Claut, Cimolais, Erto e Casso, Barcis, Andreis, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Ampezzo, Sauris, Prato Carnico, Forni Avoltri, Comeglians, Rigolato, Ovaro, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, Treppo Carnico, Paularo, Pontebba, Moggio Udinese, Tarvisio, Malborghetto, Dogna e Chiusaforte devono essere dotate di speciale sigillo apposto al momento del taglio dal personale forestale regionale o da personale di custodia dei comuni o di consorzi pubblici forestali o di altra idonea certificazione di provenienza;

b) tutti gli alberi di Natale provenienti o circolanti nei restanti territori della Regione non sono soggetti alla disciplina del punto precedente.

2. Chi intende coltivare alberi di Natale in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, prima della piantagione ne fa dichiarazione scritta all'ispettorato forestale competente per territorio tramite la stazione forestale, corredata dagli estremi catastali, nel quale sia indicata la zona da destinare alla piantagione; tale intervento non costituisce cambiamento di coltura. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, l'ispettorato forestale competente può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'impianto può essere realizzato.

Art. 26.

Pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati

1. Nei boschi in via di rinnovazione diffusa o allo stadio di basso novellato il pascolo è vietato sino a che i soggetti della rinnovazione non siano definitivamente affermati e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame.

2. In tutte le restanti zone boscate il pascolo è consentito fatta eccezione per il pascolo caprino, suino ed equino e per quello di allevamento della selvaggina ungulata, per il quale si applica il disposto del comma 3.

3. Nei boschi fortemente cespugliati fino a mille metri di altitudine è consentito il pascolo caprino, suino ed equino e quello di allevamento di selvaggina ungulata. In boschi scarsamente cespugliati o sopra i mille metri di quota, il proprietario o il possessore che intenda aprire il pascolo per tali animali deve farne preventiva dichiarazione all'ispettorato forestale competente, tramite la stazione forestale, indicando: località, estremi catastali, il numero dei capi ed il periodo. L'ispettorato forestale competente entro trenta giorni può vietare motivatamente l'esercizio del pascolo o subordinarlo, ove necessario, a limiti e prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, il pascolo può essere effettuato.

4. Qualora il pascolo, effettuato ai sensi dei commi 2 e 3, a causa del carico di bestiame, della specie o per le caratteristiche dei luoghi, dovesse procurare danni al soprassuolo o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, l'ispettorato forestale competente può prevedere le necessarie restrizioni, l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notificata al proprietario o al conduttore.

5. Nelle zone abbandonate, boscate o cespugliate, soggette al rischio d'incendio, l'amministrazione regionale può disporre l'esercizio del pascolo con bestiame specifico, quale opera di prevenzione degli incendi prevista dall'art. 4 punto *a*) della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), previa occupazione temporanea dei terreni secondo le modalità di cui all'art. 5 della medesima legge regionale. Il provvedimento regionale comprende idonea cartografia dell'area di occupazione.

Art. 27.

Tutela dei boschi in situazioni speciali, dei boschi interessati dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche e biotiche

1. Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli che, in aree non soggette a pianificazione forestale, assolvono rilevanti funzioni protettive di abitati ed infrastrutture civili, ed in particolare:

a) i boschi presenti sulle rupi;

b) i boschi ubicati sui terreni instabili, in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o situati in aree soggette a valanghe o a caduta massi;

c) i boschi in posizione sommitale, a quota superiore a 1.400 metri per l'area prealpina e a 1.600 metri per l'area alpina, ove siano presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione.

2. Tali boschi sono definiti con particolari elenchi predisposti dalla direzione delle foreste e pubblicati per trenta giorni all'albo pretorio dei comuni; entro tale periodo possono essere avanzate osservazioni alla proposta di vincolo. Le aree soggette a vincolo speciale vengono rese pubbliche con deliberazione della giunta regionale.

3. Per i boschi in situazioni speciali i tagli, per qualsiasi quantitativo, devono essere preventivamente autorizzati dall'ispettorato forestale competente entro trenta giorni dalla presentazione del progetto o della dichiarazione di taglio rispettivamente previsti dagli articoli 9, comma 4, e 12; ogni assegno per interventi di taglio deve essere fatto ricorrendo all'assistenza tecnica del personale forestale o di un tecnico agronomo forestale abilitato.

4. Nelle aree di distacco delle valanghe censite dallo specifico catasto regionale delle valanghe, sono vietati, salvo autorizzazione dell'ispettorato forestale competente per territorio, ogni utilizzazione di piante vive, il taglio dei monconi delle piante stroncate e di quelle svettate, nonché l'asportazione delle ceppaie o delle piante divelte. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta del proprietario o dell'avente titolo.

5. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche sono consentiti, senza autorizzazione, l'utilizzo e l'asporto di tutte le piante fortemente danneggiate, compromesse nella vitalità o in precario equilibrio; per tali lavori deve essere preventivamente presentata una dichiarazione, tramite la stazione forestale, all'ispettorato forestale competente per territorio, il quale può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni entro i successivi trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento può essere realizzato. Nelle proprietà soggette a pianificazione deve essere redatta una relazione semplificata di assegno da parte del personale della stazione forestale competente, o dei tecnici e personale di custodia dell'ente proprietario, o del tecnico professionista incaricato, per la relativa registrazione della quantità di materiale asportato in applicazione del piano di gestione forestale; a tal fine la relazione di assegno deve essere comunicata all'ispettorato forestale competente, anche a lavori finiti.

6. Quando in un complesso boscato o su singole piante forestali si verifica un attacco di insetti, funghi o altri agenti biotici, il proprietario o l'avente titolo, l'utilizzatore o il tecnico incaricato, venutone a conoscenza, è tenuto a darne tempestivamente notizia alla stazione forestale competente per territorio.

7. Nei boschi interessati da infestazioni di insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l'ispettorato forestale competente, accertatane la causa, la consistenza e la gravità, può disporre con carattere di urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie.

8. La direzione regionale delle foreste, anche tramite gli ispettorati forestali competenti, promuove il monitoraggio, il controllo e l'inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione ed attua le azioni di lotta più opportune contro le infestazioni di insetti e gli attacchi epidemici di organismi patogeni, mediante il ricorso, preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata, compresa l'applicazione di interventi selvi-culturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti.

9. L'impiego di prodotti fitosanitari, in bosco o in piazzale, su legname allestito con corteccia è ammesso, previa comunicazione all'ispettorato forestale competente, limitatamente ai casi di pericolo di danneggiamento del materiale legnoso per probabili attacchi di insetti corticicoli o lignicoli. L'impiego di prodotti fitosanitari in bosco su piante in piedi, per scopi di sperimentazione o nei casi di elevato rischio fitosanitario o per altri scopi, è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'ispettorato forestale competente, recante le specifiche dettagliate dei principi attivi impiegabili, le modalità di trattamento e le precauzioni da adottare; l'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Capo VII

PRESCRIZIONE PER I TERRENI CESPUGLIATI E PASCOLATI

Art. 28.

Terreni cespugliati

1. Nelle aree boscate è consentito il taglio del sottobosco costituito da specie arbustive, nel rispetto della rinnovazione naturale delle specie arboree.

2. Nei terreni cespugliati e su pendenza inferiore al settanta per cento, è consentito senza alcuna restrizione il taglio dell'ontano verde finalizzato al ripristino di aree aperte.

3. Il taglio dei cespugli e degli arbusti in aree non boscate aventi funzioni protettive, in zone con pendenza superiore al settanta per cento che, per la loro ubicazione, possono essere sede di formazione di valanghe e di movimenti franosi o di caduta massi, ovvero, se sottoposti al calpestio del bestiame pascolante, dell'insorgere dei fenomeni di rottura del cotico erboso, è sottoposto a dichiarazione all'ispettorato forestale competente per territorio tramite la stazione forestale; salvo che nei successivi trenta giorni non pervenga il provvedimento motivato di divieto o di prescrizione di particolari condizioni od accorgimenti da parte dell'ispettorato forestale competente, le attività suddette si intendono eseguibili.

4. Nelle aree non boscate su terreni con pendenza inferiore al trenta per cento, l'estirpazione dei cespugli finalizzata al ripristino di aree aperte può essere effettuata, a condizione che venga tempestivamente ripristinato il cotico mediante inerbimento tale da garantire il rinsaldamento duraturo del terreno.

5. Nelle aree boscate infraperte, con densità delle piante arboree inferiore al quaranta per cento e su terreni con pendenza inferiore al trenta per cento, l'estirpazione dei cespugli è consentita, previa dichiarazione all'ispettorato forestale competente tramite la stazione forestale, a condizione che tale operazione sia finalizzata al ripristino e al miglioramento del bosco. Entro trenta giorni l'ispettorato competente può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento può essere realizzato.

6. Nelle aree non boscate su terreni con pendenza compresa tra il trenta e il settanta per cento, l'estirpazione dei cespugli, finalizzata al ripristino di aree aperte, è consentita per superfici inferiori a duecento metri quadri con immediato ripristino del cotico erboso; per valori di superficie superiori deve essere presentata una preventiva dichiarazione all'ispettorato forestale competente tramite la stazione forestale. Entro trenta giorni l'ispettorato può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento può essere realizzato.

7. Nelle aree non boscate in terreni franosi o su versanti con pendenza superiore al settanta per cento l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli è vietata, salvo autorizzazione dell'ispettorato forestale competente che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

8. L'estirpazione degli arbusti e delle eventuali piante arboree è consentita per gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica dei corsi d'acqua, promossi e realizzati dagli enti pubblici competenti in materia.

9. Nei castagneti da frutto è consentito il taglio e l'estirpazione degli arbusti ai fini colturali.

10. L'estirpazione delle piante di pino mugo è vietata, salvo per la realizzazione e manutenzione di sentieri. Il taglio andante del pino mugo è soggetto ad autorizzazione dell'ispettorato forestale competente che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 29.

Terreni pascolati

1. Nei terreni non boscati adibiti a pascolo è consentito il taglio delle specie arboree ed arbustive con i limiti delle prescrizioni di cui all'art. 28.

2. Nei terreni a pascolo, nei prati e prati abbandonati e nei terreni non boscati l'esercizio del pascolo è consentito durante tutto l'arco dell'anno, preferibilmente nella forma del pascolo a rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare i danni al cotico erboso.

3. Qualora per il periodo stagionale di pascolamento, per il carico del bestiame o per le caratteristiche dei luoghi, il pascolo dovesse procurare danni al cotico erboso o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, l'ispettorato forestale competente può prevedere restrizioni, l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o al conduttore.

4. Nei pascoli sono consentiti, senza obbligo di dichiarazione o autorizzazione, i lavori di miglioramento consistenti in spietramento e successivo interrimento o livellamento, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti, manutenzione ordinaria della viabilità di accesso interna e piccole opere di regimazione delle acque.

5. Tutti i miglioramenti, che comportino la lavorazione andante e comunque il dissodamento o scasso del terreno, sono soggetti alla disciplina di cui al capo VIII.

6. Nei terreni a prato abbandonato e nella landa carsica ed in tutte le zone nelle quali potenzialmente l'abbandono accresce il rischio di incendi, l'amministrazione regionale può disporre l'esercizio del pascolo con bestiame specifico, quale opera di prevenzione degli incendi come previsto e con le modalità di cui all'art. 26 comma 5.

7. Il pascolo transumante, qualora effettuato con più di trecento capi, è soggetto a preventiva dichiarazione all'ispettorato forestale competente, nella quale devono essere specificati il percorso previsto, la durata dello spostamento ed i tempi previsti di permanenza sul territorio di ciascun comune, con l'indicazione delle zone interessate dal pascolamento e dalla sosta; l'ispettorato entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione può impartire prescrizioni per disciplinare il carico del bestiame, nonché le modalità ed i tempi di spostamento e sosta degli animali, ovvero subordinare il pascolo transumante a limiti temporali o spaziali, al fine di evitare danni al cotico erboso ed alla vegetazione arborea ed impedire danni al suolo o possibili rischi di dissesti idrogeologici. In presenza di danni o di pericoli di potenziali dissesti, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

8. Sui terreni catastalmente individuati a pascolo il proprietario o l'avente titolo può effettuare, con le modalità di cui agli articoli 31 e 32, il ripristino della superficie pascoliva preesistente mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, purché l'area oggetto di intervento non sia interessata direttamente da fenomeni valanghivi, censiti dallo specifico catasto delle valanghe.

Capo VIII

NORME E PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN ALTRE QUALITÀ DI COLTURA, PER LA TRASFORMAZIONE DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOTTOPOSTI A PERIODICA LAVORAZIONE E PER IL MUTAMENTO PERMANENTE DI DESTINAZIONE D'USO DEI TERRENI VINCOLATI

Art. 30.

Attività che comportano autorizzazione

1. Nei terreni soggetti ai vincoli di cui al regio decreto n. 3267/1923 ogni attività soggetta a concessione edilizia o ad accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 89 della legge regionale n. 52/1991, o comportante rilevanti interventi di cambiamento di coltura, è subordinata all'autorizzazione forestale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 22/1982, ferma restando la disciplina autorizzativa prevista ai fini del vincolo paesaggistico dal decreto legislativo n. 490/1999 sulla protezione delle bellezze naturali, così come disciplinata nella Regione Friuli-Venezia Giulia dalla legge regionale n. 52/1991, titolo X.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 fanno eccezione i casi specificati negli articoli 31 e 32.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate dalla direzione regionale delle foreste per superfici superiori a cinquemila metri quadri e dall'ispettorato forestale competente per territorio per superfici inferiori.

Art. 31.

Attività che comportano dichiarazione

1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo paesaggistico, possono essere eseguiti, previa dichiarazione da presentarsi al competente ispettorato forestale, tramite la stazione forestale, gli interventi di seguito individuati, che per loro natura ed entità non comportano trasformazioni permanenti dei boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico:

a) la realizzazione e manutenzione delle piste forestali principali aventi i requisiti di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), delle piste secondarie di cui all'art. 14, comma 2, lettera b) qualora di larghezza superiore a tre metri, dei piazzali di deposito connessi alle utilizzazioni forestali di cui all'art. 14 comma 5, delle linee temporanee di gru a cavo forestali di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), e comma 3 lettera b), nonché delle linee temporanee di teleferica monofune di cui all'art. 15, comma 5;

b) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al cinquanta per cento e per superfici comprese tra duemila metri quadri e diecimila metri quadri; per superfici superiori, si può procedere per lotti separati, ma progressivamente portati a compimento;

c) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici comprese tra duecento metri quadri e tremila metri quadri per terreni con pendenza inferiore al cinquanta per cento;

d) l'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici comprese tra duecento metri quadri e diecimila metri quadri e con pendenze inferiori al cinquanta per cento;

e) il ripristino delle aree a pascolo, ai sensi dell'art. 29, comma 8, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici comprese tra cinquemila metri quadri e quarantamila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta per cento;

f) i movimenti di terra e roccia per superfici comprese tra duecento metri quadri e mille metri quadri e volumi compresi tra venti metri cubi e duecento metri cubi;

g) la trasformazione in prati di boschi derivanti da prati abbandonati imboschiti, in attuazione dell'art. 3, comma 4, lettera f-bis), punto 1) della legge regionale n. 22/1982, per superfici poste a quote inferiori a millecinquecento metri e comprese tra duemila metri quadri e ventimila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta per cento;

h) la realizzazione di condotte sotterranee, con ripristino dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a duecento metri e che non comportino più di cento metri cubi complessivi di movimentazione;

i) la realizzazione di recinzioni con materiale diverso dal legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane;

j) i movimenti di terra per il recupero dei fabbricati, anche con ampliamento della superficie edificata, fermi restando i limiti della lettera f);

k) la manutenzione straordinaria delle strade forestali ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c);

l) la realizzazione di opere di consolidamento del terreno di altezza inferiore a tre metri mediante i tipi costruttivi dell'ingegneria naturalistica.

2. L'ispettorato forestale competente nel termine di trenta giorni può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere realizzato.

3. L'atto di controllo su progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, di cui all'art. 9, che comprendano anche interventi di cui al comma 1, assorbe la relativa procedura dichiarativa ai sensi dell'art. 1, comma 26 della legge regionale n. 20/2000.

4. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, salvo quanto disposto dal comma 1, lettera b), non possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, se non attraverso specifica autorizzazione dell'ispettorato forestale competente.

Art. 32.

Attività non soggette ad autorizzazione forestale né a dichiarazione

1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo paesaggistico, non sono soggetti ad autorizzazione forestale, né a dichiarazione, i seguenti interventi:

a) le piccole opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio, quali le opere di ingegneria naturalistica volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, la costruzione di muretti in pietrame a secco, le piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche realizzate con materiali naturali;

b) il miglioramento dei prati e pascoli con risemina delle aree lavorate per superfici inferiori a duemila metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento;

c) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento;

d) l'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento;

e) il ripristino delle aree a pascolo, ai sensi dell'art. 29, comma 8, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici inferiori a cinquemila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta per cento;

f) i piccoli movimenti di terra e roccia per superfici inferiore a duecento metri quadri e di volume inferiore a venti metri cubi, che comunque comportano la realizzazione di scarpate con pendenza inferiore al cinquanta per cento;

g) la trasformazione in prati di boschi derivanti da prati abbandonati imboschiti, in attuazione dell'art. 3, comma 4, lettera f-bis), punto 1) della legge regionale n. 22/1982, per superfici poste a quote inferiori a millecinquecento metri e di ampiezza inferiore a duemila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta per cento;

h) la realizzazione di recinzioni con l'impiego esclusivamente di elementi in legno;

i) la manutenzione ordinaria delle strade e piste forestali mediante la realizzazione di canalette e ricarica del fondo stradale;

j) la realizzazione di sentieri di larghezza inferiore a un metro, nonché la manutenzione delle mulattiere, qualora eseguiti secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 4.

2. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni non possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, se non attraverso specifica dichiarazione all'ispettorato forestale competente tramite la stazione forestale, secondo la procedura dell'art. 31.

Art. 33.

Salvaguardia dei prati montani

1. Nel territorio montano della Regione, come definito dalla normativa regionale vigente, la trasformazione con imboschimento artificiale dei prati in bosco è considerata trasformazione dei suoli soggetta a tutti gli effetti alla disciplina ed alle sanzioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 22/1982.

2. Nel territorio montano della Regione di cui al comma 1, gli imboschimenti di superfici prative vanno realizzati previa autorizzazione degli ispettorati forestali competenti e nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico comunale.

3. Nel territorio montano della Regione di cui al comma 1, gli ispettorati forestali non possono distribuire piante forestali provenienti dai vivai regionali per imboschimenti o rinfoltimenti in aree che non siano classificabili o destinabili a bosco.

Capo IX

UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI

Art. 34.

Gestione forestale sostenibile

1. Ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità ed attenta alla conservazione degli habitat delle specie animali, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito nella misura in cui la rinuncia all'utilizzazione non comporti svantaggi economici insostenibili; sono altresì mantenuti gli alberi morti o con cavità, qualora ciò non sia ostativo alla protezione fitosanitaria della foresta o all'incolumità di persone e beni.

2. Le attività selvi-colturali di cui al presente capo, in quanto non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativo all'orientamento e modernizzazione del settore forestale, e non sono quindi soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo n. 490/1999, così come disciplinata dalla specifica normativa regionale di cui alla legge regionale n. 52/1991, titolo X.

3. Per formazioni a prevalenza di una o più specie, s'intendono quelle in cui la specie o le specie citate partecipano alla composizione arborea con più del cinquanta per cento del numero dei soggetti.

4. Per la valutazione del numero minimo di piante o di metri cubi di massa legnosa da rilasciare ai sensi delle norme di cui al presente capo, si deve tenere conto anche del danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni minime di vitalità del popolamento. Esso va computato come perdita di un soggetto o di un metro cubo ogni tre piante danneggiate, qualora le piante siano svettate per almeno un terzo del fusto o interessate da danni per scortecciatura al fusto per più di un quarto della circonferenza.

5. Nell'allegato B sono riportati orientamenti tecnici per un'adeguata gestione forestale. La mancata osservanza di tali orientamenti non comporta sanzioni.

Art. 35.

Forme di governo dei boschi

1. Ai fini del presente regolamento, le forme di governo applicabili nei boschi sono le seguenti:

a) ceduo: soprassuolo comprendente le formazioni forestali di latifoglie in cui oltre l'ottanta per cento dei soggetti arborei sia di origine agamica e l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, non superi i trentacinque anni. I cedui possono essere semplici o matricinati; nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a ceduo composto.

b) fustaia: soprassuolo comprendente i boschi di conifere e quelli di latifoglie in cui oltre l'ottanta per cento della copertura sia costituita da soggetti arborei chiaramente nati da seme. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neoformazione e le fustaie transi-

torie, vale a dire i cedui invecchiati, in cui l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, superi i trentacinque anni e quelli in cui sia già stato eseguito almeno un taglio d'avviamento alla fustaia.

2. Per utilizzazione ordinaria s'intende, ai fini del comma 1, quella che ha interessato più del venticinque per cento della massa legnosa.

Art. 36.

Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice

1. Il trattamento a ceduo semplice è applicato nei boschi a prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani, per i quali è consentito il taglio raso dei polloni senza rilascio di alcun soggetto arboreo. Tale forma di trattamento si applica anche ai cedui puri di castagno, vale a dire in cui almeno l'ottanta per cento di soggetti arborei sia appartenente a tale specie.

2. Il turno minimo, ovvero il numero di anni che deve intercorrere dall'ultimo taglio, deve essere di almeno otto anni, salvo per il castagno per il quale è fissato in dodici anni.

3. La superficie complessiva delle tagliate non può essere superiore, nel triennio, a cinque ettari accorpate per proprietario o per più proprietari e qualora le tagliate contigue raggiungano tale limite, le adiacenti devono essere distanziate non meno di centocinquanta metri.

4. Il taglio delle ceppaie deve essere eseguito in prossimità del colletto e con attrezzi idonei, in maniera tale che la corteccia non resti slabbrata e non possa ristagnare acqua sulla superficie di taglio; è fatto obbligo di ripassare le ceppaie tagliate in maniera non regolare ovvero oltre il colletto, durante l'epoca di taglio per il ceduo di cui all'art. 20.

5. Il taglio del nocciolo non è soggetto ad alcuna restrizione.

Art. 37.

Generalità sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato e composto

1. Per i boschi trattati a ceduo matricinato si devono rilasciare, all'atto della ceduazione, un numero di piante per ettaro provenienti da seme o, in loro mancanza, polloni nel numero e qualità indicati nell'art. 39.

2. Nei cedui che hanno superato di una volta e mezzo l'età del turno minimo prescritto, il numero di matricine ed allievi può anche essere inferiore ai valori indicati, ma comunque superiore a quaranta per ettaro.

3. Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra le piante migliori, non necessariamente distribuite in modo uniforme su tutta la superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento, in modo comunque da assicurare la perpetuazione del ceduo.

4. Le matricine e gli allievi sono scelti tra i soggetti robusti e meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati o scarsi di chioma, tra le seguenti specie: tutte le querce, faggio, acero di monte e riccio, frassino maggiore, tiglio, ciliegio, olmo montano, noce e carpino bianco.

5. Le matricine non possono essere utilizzate prima che siano stati raggiunti almeno i due turni del ceduo.

6. Le matricine interessate dal taglio vanno utilizzate sempre contemporaneamente al ceduo e non in epoca successiva.

7. Nei cedui composti il numero complessivo dei soggetti da rilasciare è, di norma, centoventi per ettaro, di cui ottanta dell'età del turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi di età multiple di quella del ceduo.

8. Il taglio delle ceppaie deve essere eseguito con le modalità di cui all'art. 36, comma 4.

Art. 38.

Generalità sul trattamento dei boschi cedui in conversione all'altofusto

1. Nei boschi cedui invecchiati in cui, ai sensi dell'art. 18, sia obbligatorio il taglio di avviamento all'altofusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere in piedi almeno ottocento fusti per ettaro, scelti tra i soggetti nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati, salvo nei boschi già radi prima dell'intervento, nei quali devono comunque rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.

2. I successivi interventi di diradamento seguono gli stessi indirizzi validi per le formazioni governate a fustaia ed indicati all'art. 43.

Art. 39.

Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato

1. Il trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati alle seguenti lettere, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato:

a) boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro, possibilmente querce, con diametro minimo di quindici centimetri;

b) boschi a prevalenza di castagno: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno dodici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cinquanta soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri, appartenenti a specie diverse dal castagno, se presenti, altrimenti almeno quaranta soggetti ben conformati di castagno per ettaro, scelti fra quelli meno interessati da patologie;

c) boschi a prevalenza di querce: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno venti (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti di querce ben conformati per ettaro con diametro minimo di dodici centimetri;

d) boschi misti di carpino nero, ornello e querce: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno ottanta soggetti ben conformati per ettaro qualora raggiungano un diametro minimo di dieci centimetri, altrimenti almeno centoventi soggetti, possibilmente appartenenti a specie diverse dal carpino nero ed ornello;

e) boschi a prevalenza di faggio: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno venti (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri, più almeno un pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia vitale;

f) boschi misti di robinia ed altre latifoglie, quando queste ultime raggiungono una copertura superiore al quaranta per cento: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri, anche di robinia;

g) boschi di altre latifoglie non previste nei casi precedenti: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri.

Art. 40.

Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie

1. Ai fini della progressiva rinaturalizzazione dei boschi di conifere impiantati o anche spontaneamente, diffusi nell'area naturale delle latifoglie si applicano i trattamenti di cui al presente articolo.

2. Gli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido accrescimento, quali in particolare pino strobo, pino eccelso, lance giapponese, cipresso di Lawson, douglasia, presenti in impianti effettuati da più di trenta anni in aree ecologicamente non adeguate, possono essere tagliati a raso, su una superficie comunque non maggiore a 2,5 ettari, quando sotto, la loro copertura si sia spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie, con copertura delle latifoglie maggiore del trenta per cento, esclusi il nocciolo ed il rovo.

3. I soggetti di abete rosso spontaneamente diffusi al di sotto dei seicento metri di quota, che costituiscono una formazione forestale denominata peccete di sostituzione extrazonali, possono essere tagliati, su una superficie comunque non maggiore di un ettaro, quando sotto la loro copertura si sia spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie con copertura maggiore del trenta per cento, esclusi il nocciolo e il rovo.

4. Ogni tagliata di cui ai commi 2 e 3 deve essere distanziata da un'altra di almeno centocinquanta metri; sulla superficie affiancata l'intervento di taglio può essere effettuato, con le medesime modalità e condizioni, dopo almeno cinque anni.

5. Nei popolamenti di cui ai commi 2 e 3, in mancanza di rinnovazione di latifoglie è consentito eseguire un diradamento anche di forte intensità, con il taglio fino al cinquanta per cento dei soggetti vitali, realizzato anche a strisce o a gruppi, al fine di riattivare l'attività biologica al suolo.

6. Il taglio finale del vecchio soprassuolo rimasto in piedi dopo il diradamento di cui al comma 5, può essere fatto dopo quindici anni o anche prima nel caso sia presente ed affermata la rinnovazione di specie arboree adatte al sito.

Art. 41.

Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia

1. Ai fini del presente regolamento, relativamente ai boschi governati a fustaia, si considerano le seguenti definizioni:

a) numero di piante: si intendono i soggetti arborei di normale vitalità con diametro, misurato a metri 1,30, maggiore di 17,5 centimetri. Convenzionalmente, una pianta è data anche dall'insieme di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri;

b) massa: s'intende la massa legnosa cormometrica lorda determinata con la tavola decima di Algan per piante di diametro superiore a centimetri 17,5 e calcolata in base ai seguenti volumi unitari per ogni classe diametrica:

Classe diametrica (cm)	Volume unitario (m ³)
20	0,2
25	0,4
30	0,6
35	1,0
40	1,4
45	1,8
50	2,3
55	2,9
60	3,5
≥65	4,2

c) dal computo della massa indicata alla lettera b) sono esclusi i soggetti completamente secchi, stroncati e quelli sradicati; sono invece da conteggiare i soggetti vitali con diametro da 7,5 centimetri a 17,5 centimetri, ai quali è attribuito un volume convenzionale di un metro cubo ogni dieci soggetti;

d) superficie al taglio: s'intende quella occupata dagli alberi comprese le loro chiome;

e) copertura o densità: s'intende la percentuale di copertura esercitata dalle chiome sul terreno;

f) valori per ettaro: si fa riferimento alla superficie boscata al netto dei vuoti provocati da eventi eccezionali o dovuti a improduttivi, rii e strade od a produttivi non boscati, radure.

Art. 42.

Fasi di sviluppo nelle fustaie

1. Nelle fustaie monoplane, vale a dire quando gli alberi hanno più o meno la stessa altezza, si distinguono le seguenti fasi di sviluppo, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo: novelleto, spessina, perticaia, fustaia adulta, fustaia matura.

2. Nelle fustaie multiplane, vale a dire quando gli alberi non hanno tutti la stessa altezza, si riscontrano, su superfici non ampie, alberi di età e dimensioni diverse e non si distinguono quindi le fasi di sviluppo individuate al comma 1 per le fustaie monoplane.

Art. 43.

Indirizzi per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo

1. Nei boschi monoplani, nelle fasi di sviluppo in cui il soprassuolo non è ancora maturo, è consentito fare dei diradamenti, che possono essere condotti con due modalità:

a) diradamenti bassi: consistono nell'eliminare i soggetti peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati o in condizioni d'evidente deperimento;

b) diradamenti selettivi: prevedono di scegliere i soggetti migliori e togliere quelli vicini che, prima del successivo intervento, presumibilmente entreranno in concorrenza con quelli scelti.

2. In particolare, nei novelleti e nelle spessine di boschi a prevalenza di latifoglie, in cui l'intervento di diradamento è eseguito quando la densità sia superiore a duemila soggetti per ettaro e l'altezza media degli alberi sia superiore a sei metri, dopo il diradamento devono rimanere almeno mille soggetti per ettaro.

3. Nelle perticaie e nelle fustaie adulte a prevalenza di latifoglie, in cui siano presenti più di mille soggetti per ettaro, dopo l'intervento o l'insieme degli interventi di diradamento, da iniziare non prima che gli alberi abbiano raggiunto dai tredici ai quindici metri d'altezza, devono rimanere almeno cinquecento soggetti ad ettaro alla fine della fase di perticaia ed almeno duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia adulta.

4. Nelle fustaie mature mai diradate è necessario eseguire, prima del taglio di rinnovazione, almeno un taglio di preparazione, con prelievo andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del piano dominato; e rilascio comunque di tutti i soggetti più vigorosi.

Art. 44.

Operazioni consentite nei boschi in cui s'esegue il taglio di rinnovazione

1. Nei boschi in cui si esegue il taglio di maturità, taglio finale o di rinnovazione, è sempre consentita, senza limitazioni, l'effettuazione delle seguenti operazioni selvi-colturali:

a) il taglio dei soggetti di minor diametro decisamente sottomessi agli alberi dominanti di maggior diametro;

b) il taglio degli alberi maturi che limitano lo sviluppo della rinnovazione affermata; tale taglio, denominato secondario o a macchia d'olio, è effettuato solitamente quando l'albero o gli alberi sono presenti a non più di cinque metri dal bordo del nucleo di rinnovazione;

c) il taglio di sgombero delle piante isolate od a gruppi che sovrastano la rinnovazione ben affermata.

Art. 45.

Divieto di taglio raso delle fustaie

1. Ai fini del presente articolo per «taglio raso» si intende il taglio totale del soprassuolo su una superficie maggiore di cinquemila metri quadri.

2. È vietato il taglio raso come provvedimento ordinario di rinnovazione delle fustaie.

3. Qualora situazioni particolari dovessero rendere necessaria l'esecuzione del taglio raso di un soprassuolo, il proprietario deve richiedere l'autorizzazione all'ispettorato forestale competente tramite la stazione forestale. L'ispettorato, valutata la situazione, entro trenta giorni può autorizzare il taglio raso ed imporre eventuali prescrizioni.

Art. 46.

Trattamento particolare per la rinnovazione delle fustaie monoplane

1. Nel trattamento della fustaia monoplana matura il proprietario o chi interviene in bosco ha titolo per tagliare integralmente mappali di proprietà di estensione fino a mille metri quadri; la somma di analoghe superfici o mappali contigui di proprietari diversi è consentita fino alla concorrenza di cinquemila metri quadri. Ulteriori superfici, sempre nel rispetto del limite massimo di cinquemila metri quadri, devono distare tra loro almeno centocinquanta metri.

2. Il taglio di maturità dei boschi governati a fustaia tendenzialmente monoplana, finalizzato ad ottenere la rinnovazione naturale, deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi da 3 a 10, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato, fatta salva l'applicazione degli interventi di cui all'art. 44 in presenza di rinnovazione naturale affermata. I criteri di intervento, i parametri di massa e di numero di piante indicati ai commi successivi devono essere riferiti e rispettati per superfici tendenzialmente omogenee relative allo stadio di sviluppo della fustaia monoplana matura in assenza di rinnovazione naturale.

3. Per le fustaie miste di castagno ed altre latifoglie il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il rilascio di almeno centocinquanta soggetti per ettaro, scelti tra i migliori e possibilmente diversi dal castagno; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa.

4. Per le fustaie a prevalenza di acero di monte e frassino maggiore il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze è consentito tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a tremila metri quadri, salvo dove la pendenza è superiore al settanta per cento, nel qual caso la superficie massima non deve essere superiore a millecinquecento metri quadri. Ogni superficie d'intervento deve essere distanziata da un'altra di almeno cinquanta metri ed il proprietario può intervenire in un'area affiancata dopo cinque anni.

5. Per le fustaie a prevalenza di rovere il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa.

6. Per le fustaie di faggio il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il rilascio di almeno centocinquanta alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa.

7. Per le fustaie di latifoglie non rientranti nei casi precedenti, comprese quelle a prevalenza di ontani, il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a quaranta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trenta centimetri. In queste circostanze è consentito tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a mille metri quadri; ogni superficie d'intervento deve essere distanziata da un'altra di almeno cinquanta metri ed il proprietario può intervenire in un'area affiancata dopo cinque anni.

8. Per le fustaie di pino silvestre e di pino nero d'origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso il taglio di rinnovazione può essere fatto quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trenta centimetri. In queste circostanze è consentito intervenire secondo due modalità alternative:

a) taglio a buche o a strisce di tutti i soggetti su una o più superfici, ciascuna non più ampia di millecinquecento metri quadri; le superfici su cui s'interviene nello stesso momento devono essere distanziate fra loro di almeno settanta metri ed il proprietario può intervenire in un'area affiancata a quella tagliata dopo dieci anni. Nelle aree interposte fra due tagliate è consentito prelevare un soggetto ogni tre scelto fra i peggiori, con diradamento basso a carico del trenta per cento dei soggetti;

b) taglio di sementazione con rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra i migliori; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa.

9. Per le fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi, in alternanza o mescolanza con abete bianco o faggio, e fustaie montane pure di abete rosso il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze sono consentiti i tagli a buche di dimensioni non maggiori a duemila metri quadri, distanziate tra loro almeno ottanta metri, o i tagli marginali o ad orlo; nelle aree tra le buche e lungo i margini e gli orli per una profondità non superiore a quaranta metri è consentito effettuare un taglio di sementazione, con prelievo di una pianta ogni due, scelta fra le peggiori.

10. Per le fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a settanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze è consentito intervenire secondo due modalità alternative:

a) taglio di singoli alberi o di gruppetti da due a quattro piante; la massa rimanente dopo il taglio non deve essere inferiore a duecentocinquanta metri cubi per ettaro;

b) taglio a buche d'ampiezza massima di mille metri quadri, ogni gruppo deve essere distanziato dal successivo di almeno cinquanta metri; nelle aree tra le buche è consentito effettuare un taglio di sementazione con prelievo di una pianta ogni tre, scelta tra le peggiori.

11. Per le fustaie pure di larice, vale a dire quelle in cui almeno l'ottanta per cento di soggetti arborei sia appartenente a tale specie, il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze è consentito intervenire con un taglio per gruppi o buche di dimensioni non maggiori a tremila metri quadri, distanziate tra loro almeno centocinquanta metri.

Art. 47.

Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana

1. Il taglio di maturità dei boschi governati a fustaia tendenzialmente multiplana, finalizzato ad eseguire il taglio di curazione o taglio a scelta colturale, deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi 2 e 3, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato.

2. Per le fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o senza faggio il trattamento a scelta colturale può interessare singoli alberi o un gruppetto da due a cinque piante. La massa dell'insieme degli alberi tagliati non deve superare il venticinque per cento di quella presente prima dell'intervento e comunque la massa rimanente non deve essere inferiore a centocinquanta metri cubi per ettaro o a duecentocinquanta piante per ettaro; il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo dieci anni (periodo di curazione). Nei tratti a struttura tendenzialmente monostratificata, in cui cioè le altezze degli alberi tendono ad essere all'incirca uguali e dove prevalgono i diametri medi e grossi, il prelievo può arrivare fino al trenta per cento della massa o, in presenza di rinnovazione affermata, fino al quaranta per cento della massa, comunque sempre rispettando il limite inferiore di centocinquanta metri cubi per ettaro per la massa che deve rimanere o di duecentocinquanta piante per ettaro.

3. Per le fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice il trattamento a scelta o colturale prevede due modalità di intervento, a seconda del tipo di popolamento:

a) il prelievo per pedali o per gruppi da due a quattro soggetti, sempre che almeno uno abbia un diametro maggiore di quaranta centimetri. Dopo il taglio deve essere garantita una massa di almeno centoventi metri cubi per ettaro o di duecento piante per ettaro ed il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo venti anni (periodo di curazione);

b) in presenza di alte erbe a foglia larga, pecceta a megafornie, il taglio va eseguito per piede d'albero solo in presenza di rinnovazione ben affermata ai margini dei grandi alberi o del bosco; il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo venticinque anni (periodo di curazione).

Art. 48.

Maturità economica ed ecologica delle fustaie

1. I boschi governati a fustaia sono considerati maturi sotto l'aspetto economico quando raggiungono le condizioni di sviluppo ottimali per la specie considerata; in tali condizioni il taglio delle piante mature fornisce i migliori risultati dal punto di vista economico per gli assortimenti legnosi ricavabili. Il bosco maturo espleta al meglio le proprie funzioni anche dal punto di vista ecologico, naturalistico e paesaggistico.

2. I popolamenti forestali possono essere considerati maturi, sotto l'aspetto di cui al comma 1, quando i cento alberi più grossi per ettaro hanno raggiunto i seguenti valori di diametro medio del tronco ed età media delle piante:

Fustaie a prevalenza di quercia	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per ettaro: circa 50 cm (età circa 100-120 anni)
Fustaie a prevalenza di frassino ed acero	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per ettaro: circa 45 cm (età circa 70-90 anni)
Fustaie a prevalenza di faggio	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per ettaro: circa 40 cm (età circa 100-120 anni)
Fustaie montane miste di abete rosso e faggio su suoli e fustaie montane pure di abete rosso	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per ettaro: circa 40 cm per il faggio e 50 cm per l'abete rosso (età circa 100-120 anni)
Fustaie miste di abete rosso, abete bianco e/o faggio	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per ettaro: circa 50 cm (età circa 120-140 anni)
Fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per ettaro: circa 50 cm (età circa 140-160 anni)
Fustaie pure di larice	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per ettaro: circa 50 cm (età circa 140-160 anni)

Capo X

S A N Z I O N I

Art. 49.

Disposizioni generali in materia di sanzioni

1. Il taglio del bosco in violazione delle norme del presente regolamento arreca danno forestale ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria quantificata secondo i principi ed i parametri di cui all'art. 1, comma 27, della legge regionale n. 20/2000, come specificati dal presente capo.

2. Sulla base dei parametri e criteri minimi indicati al capo IX, al fine di garantire la perpetuità dei popolamenti forestali, viene attribuito un valore convenzionale a ettaro, per ogni raggruppamento tipologico di boschi, stimato sulla base del valore convenzionale di ciascun bosco nelle condizioni minime di vitalità di cui al comma 4, che costituisce il parametro di riferimento per la stima del danno forestale ed il calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia forestale.

3. Lo scostamento dai parametri minimi indicati al capo IX comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno forestale arrecato, calcolato secondo le percentuali di cui all'art. 51 rispetto ai valori convenzionali di riferimento per ciascun raggruppamento tipologico di boschi di cui all'art. 50, e in particolare:

- a) per i cedui semplici si fa riferimento alla tabella A;
- b) per i cedui matricinati alla tabella B;
- c) per i cedui invecchiati e composti ai corrispondenti valori dei cedui matricinati di cui alla tabella B;
- d) per i rimboschimenti e formazioni extrazonali di conifere alla tabella C;

e) per le fustaie monoplane, comprese quelle transitorie, alla tabella D;

f) per le fustaie multiplane alla tabella E.

4. In caso di fattispecie che comportano opzioni alternative per quanto concerne i parametri minimi di superficie, massa o numero di piante da rilasciare per ettaro, e in particolare nei casi di violazione degli articoli 46, commi 8 e 10, e 47, commi 2 e 3, lettera a), si applica la sanzione più favorevole al contravventore.

5. Il danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni minime di vitalità del popolamento di cui al capo IX, viene computato, al fine di valutare il rispetto del numero minimo di piante o di metro cubi di massa legnosa da rilasciare, con le modalità di cui all'art. 34, comma 4.

6. Il danno per dissesti arrecati al terreno soggetto a vincolo idroecologico per effetto della violazione delle norme relative alla tutela dei terreni vincolati di cui ai capi V, VI, VII e VIII è sanzionato ai sensi dell'art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di cui all'art. 9, la quantificazione del danno forestale prende come riferimento la variazione dal progetto vistato od approvato, ferme restando le variazioni in deroga previste dall'art. 9, commi 14 e 15. I valori di riferimento per la quantificazione del danno percentuale, per ciascuna tipologia di bosco, trovano riferimento nelle tabelle di cui al comma 3.

8. In ottemperanza all'art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, in caso di interventi effettuati in mancanza delle prescritte autorizzazioni, dichiarazioni o progetti di cui ai capi IV, V, VI e VII, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20 a € 124, ferma restando, se dovuta, la quantificazione del danno forestale, calcolato con l'attribuzione dei valori di cui al presente capo.

Art. 50.

Valore convenzionale a ettaro delle principali tipologie di boschi in condizioni minime di vitalità

1. Le seguenti tabelle individuano i valori convenzionali ad ettaro delle principali tipologie di boschi in condizioni minime di vitalità:

TABELLA A - BOSCHI GOVERNATI A CEDUO SEMPLICE (ART. 36)

Richiamo articoli Capo IX	Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale ha euro
art. 36, comma 1	boschi di robinia, salici, pioppi, ontani e platani	1.000
art. 36, comma 1	boschi puri di castagno	1.300

TABELLA B - BOSCHI GOVERNATI A CEDUO MATRICINATO (ART. 39)

Richiamo articoli Capo IX	Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale ha euro
art. 39, comma 1, lettera a)	boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco	2.600
art. 39, comma 1, lettera b)	boschi a prevalenza di castagno	2.100
art. 39, comma 1, lettera c)	boschi a prevalenza di querce	2.800
art. 39, comma 1, lettera d)	boschi misti di carpino nero, orniello e querce	1.500
art. 39, comma 1, lettera e)	boschi a prevalenza di faggio	2.300
art. 39, comma 1, lettera f)	boschi misti di robinia ed altre latifoglie	1.800
art. 39, comma 1, lettera g)	boschi di altre latifoglie non previste nei casi precedenti	1.500

TABELLA C - RIMBOSCHIMENTI E FORMAZIONI EXTRAZONALI DI CONIFERE (ART. 40)

Richiamo articoli Capo IX	Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale ha euro
art. 40, comma 2	rimboschimenti extra-zonali di conifere autoctone o esotiche	3.100
art. 40, comma 3	peccete di sostituzione extra-zonali	4.100

TABELLA D - BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA MONOPLANA (ART. 46)

Richiamo articoli Capo IX	Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale ha euro
art. 46, comma 3	fustaie miste di castagno ed altre latifoglie	3.600
art. 46, comma 4	fustaie a prevalenza di acero di monte e frassino maggiore	6.200
art. 46, comma 5	fustaie a prevalenza di rovere	4.600
art. 46, comma 6	fustaie di faggio	4.100
art. 46, comma 7	fustaie di latifoglie non rientranti nei casi precedenti	3.100
art. 46, comma 8	fustaie di pino silvestre e/o pino nero di origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso	3.100
art. 46, comma 9	fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi e fustaie montane pure di abete rosso	5.200
art. 46, comma 10	fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco	6.200
art. 46, comma 11	fustaie pure di larice	6.200

TABELLA E - BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA MULTIPLANA (ART. 47)

Richiamo articoli Capo IX	Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale ha euro
art. 47, comma 2	fustaie miste di abete rosso o bianco, con o senza faggio	6.700
art. 47, comma 3	a) fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice; b) fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice, in presenza di alte erbe a foglia larga	7.200 7.700

Art. 51.

Sanzioni

1. In caso di violazione dell'art. 9, comma 4, inerente l'obbligo del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale, e in caso di mancanza di visto od approvazione del progetto di cui all'art. 9, commi 7 e 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20 a € 124, di cui all'art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, fermi restando l'obbligo di sospensione dei lavori e l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 27, della legge regionale n. 20/2000, come disciplinate dall'art. 49, in caso di taglio eseguito in difformità dalle norme del capo IX.

2. In caso di omessa dichiarazione o assenza di autorizzazione per la realizzazione di linee telefoniche di cui all'art. 15, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20 a € 124, fermo restando l'obbligo di sospensione dei lavori.

3. In caso di omessa dichiarazione di taglio di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) e 12 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20 a € 124, di cui all'art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 27, della legge regionale n. 20/2000, così come disciplinate dall'art. 49, in caso di taglio eseguito in difformità dalle norme del capo IX.

4. In caso di violazione del divieto di trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura di cui all'art. 17, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni, per la trasformazione dei terreni saldi. Si applica inoltre la sanzione per danno forestale calcolata sulla base del cento per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50, rapportata alla superficie reale oggetto di trasformazione, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

5. In caso di violazione dell'obbligo del governo ad altofusto per i cedui invecchiati di cui all'art. 18, commi 1 e 2, il valore del danno forestale è determinato applicando il tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni mille metri quadri o frazione; in caso di violazione dell'obbligo di governo ad altofusto per i boschi di cui all'art. 18, comma 3, il valore del danno forestale è determinato applicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento delle fustaie di cui alla tabella D dell'art. 50, per ogni mille metri quadri o frazione.

6. In caso di violazione del divieto di conversione dei boschi di altofusto in boschi cedui e di sostituzione di specie di cui all'art. 19, il valore del danno forestale è determinato applicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni mille metri quadri o frazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 20 a € 124, di cui all'art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, per mancata autorizzazione.

7. In caso di violazione delle norme sull'epoca per il taglio dei boschi cedui di cui all'art. 20 commi 3, 4 e 5, il valore del danno forestale è determinato applicando il quattro per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio.

8. Per i danni dovuti a negligenza o imperizia nel taglio delle piante ed allestimento e sgombero dei prodotti legnosi di cui all'art. 22, comma 1, che causano la totale eliminazione della rinnovazione naturale di specie forestali su una superficie continua e non lineare superiore a cento metri quadri e di larghezza superiore a cinque metri, il valore del danno forestale è determinato applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni cento metri quadri o frazione.

9. In caso di violazione delle norme sull'allestimento e sgombero dei prodotti legnosi di cui all'art. 22, commi 2, 3, 5 e 6, il valore del danno forestale è determinato applicando il tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 e del cinque per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per le fattispecie di cui ai commi 5 e 6, per ogni mille metri quadri ragguagliati o frazione, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi.

10. In caso di violazione delle norme sul concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi di cui all'art. 23, comma 4 e sull'avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canali e torrenti di cui all'art. 24, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20 a € 124, di cui all'art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, ferma restando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 e quanto previsto al comma 8 in caso di danni alla rinnovazione naturale del bosco.

11. In caso di violazione delle norme sul trasporto ai fini del commercio di «Alberi di Natale» di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20 a € 124, di cui all'art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000 per ogni cinque piante o frazione di cinque piante sprovviste di sigillo.

12. In caso di violazione dei divieti e degli obblighi relativi al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati di cui all'art. 26, commi 1 e 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20 a € 124, di cui all'art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000; in caso di danni alla rinnovazione naturale del bosco originati dal pascolo, che causano la totale eliminazione della rinnovazione naturale di specie forestali su una superficie continua superiore a cento metri quadri, il valore del danno forestale è determinato applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni cento metri quadri o frazione.

13. In caso di violazione delle norme di tutela dei boschi in situazioni speciali, dei boschi interessati dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche e biotiche di cui all'art. 27, commi 3, 4, 5 e 9 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20 a € 124, di cui all'art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, con obbligo di sospensione dei lavori.

14. In caso di violazione delle norme relative all'utilizzazione dei terreni cespugliati di cui all'art. 28, commi 3, 5, 6, 7 e 10 e dei terreni pascolati di cui all'art. 29, commi 3 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20 a € 124, di cui all'art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000 per mancata dichiarazione o autorizzazione, fermi restando l'obbligo di sospensione degli interventi per mancata autorizzazione e l'eventuale applicazione dell'art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 per superfici ragguagliate.

15. In caso di violazione delle norme sul vincolo idrogeologico di cui agli articoli 30, 31 e 33 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20 a € 124, di cui all'art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, con obbligo di sospensione dei lavori eseguiti senza autorizzazione. Restano ferme, per le attività soggette ad autorizzazione o dichiarazione, le eventuali sanzioni di cui all'art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 per superfici ragguagliate, nonché le specifiche sanzioni per le attività effettuate in contrasto con le norme vigenti in materia paesaggistica.

16. In caso di violazione delle norme sui cedui semplici, matricinati e composti di cui agli articoli 36, 37 e 39, il danno forestale è determinato applicando i seguenti valori:

a) per taglio anticipato di più di tre anni rispetto al turno minimo, dieci per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio; per taglio anticipato meno di tre anni, tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio;

b) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima delle tagliate di cui all'art. 36, comma 3, cinque per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni ettaro o frazione tagliati in più; in caso di violazione delle norme sulla distanza minima tra le tagliate di cui all'art. 36, comma 3, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata;

c) in caso di violazione delle norme sul numero minimo di soggetti, matricine e allievi, da preservare per ettaro secondo le prescrizioni di cui agli articoli 37 e 39, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni pianta tagliata in più;

d) in caso di violazione delle norme sulle modalità di taglio delle ceppaie di cui agli articoli 36, comma 4 e 37 comma 8, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni cinque ceppaie o frazione tagliate in maniera non corretta. In epoca di taglio, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata qualora non si sia adempiuto all'obbligo di ripassare le ceppaie.

17. In caso di violazione delle norme sul trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie di cui all'art. 40, il danno forestale è determinato applicando i seguenti valori:

a) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima delle tagliate di cui all'art. 40, commi 2 e 3, dieci per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni ettaro o frazione tagliati in più;

b) in caso di violazione delle norme sulla distanza minima tra le tagliate di cui all'art. 40, comma 4, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata; in caso di taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata anticipato di almeno due anni di cui all'art. 40, comma 4, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni anno mancante;

c) in caso di violazione delle norme sul numero minimo di soggetti da rilasciare di cui all'art. 40, comma 5, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.

18. In caso di violazione delle norme sul numero minimo di soggetti da rilasciare nelle formazioni governate a fustaia, anche transitoria, non ancora mature di cui all'art. 38 comma 1 e all'art. 43 commi 2 e 3, il valore del danno forestale è determinato applicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.

19. In caso di violazione del divieto di taglio raso delle fustaie di cui all'art. 45, il valore del danno forestale è determinato applicando il sette per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni mille metri quadri o frazione di superficie tagliata a raso.

20. In caso di violazione delle norme sul trattamento delle formazioni governate a fustaia monopiana di cui all'art. 46, il danno forestale è determinato applicando i seguenti valori:

a) per taglio anticipato di almeno dieci anni rispetto al turno minimo previsto, sei per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 rapportato alla superficie interessata dal taglio;

b) per taglio anticipato per meno di dieci anni rispetto al turno minimo previsto, tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 rapportato alla superficie interessata dal taglio;

c) per riduzione della massa al di sotto del minimo vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni metro cubo mancante per ettaro;

d) per riduzione del numero di piante al di sotto del minimo vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni pianta mancante per ettaro;

e) per taglio di piante in eccesso rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 46, commi 9 e 10 lettera b), uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni decina di piante o frazione tagliate in più;

f) per taglio di buche di superficie eccedente quella massima consentita, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni cento metri quadri o frazione tagliati in più;

g) per taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata anticipato per almeno due anni, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni anno mancante;

h) per mancato rispetto delle distanze minime tra le tagliate o della profondità massima dei tagli ad orlo e marginali, tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata.

21. In caso di violazione delle norme sul trattamento delle formazioni governate a fustaia multiplana di cui all'art. 47, il danno forestale è determinato applicando i seguenti valori:

a) per taglio anticipato di almeno due anni rispetto al periodo di curazione, cinque per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio;

b) per riduzione della massa al di sotto del minimo vitale, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni metro cubo mancante per ettaro;

c) per riduzione del numero di piante al di sotto del minimo vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni pianta mancante per ettaro;

d) per taglio di una massa superiore alla percentuale consentita all'art. 47, comma 2, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50 per ogni due per cento o frazione di massa tagliata in più ad ettaro.

22. Per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di cui all'art. 9, ai fini del calcolo delle sanzioni, il valore del danno forestale è determinato applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'art. 50, per ogni pianta mancante rispetto ai parametri del progetto nel caso di boschi governati a ceduo, ovvero per ogni metro cubo mancante rispetto ai parametri del progetto nel caso di boschi governati a fustaia.

ALLEGATO A

GLOSSARIO

Ai sensi dell'art. 5, le principali definizioni relative ai termini selvi-culturali utilizzati ai fini del regolamento, sono riportate nel presente allegato.

Si tratta di definizioni, volutamente semplificate ma comunque corrette anche dal punto di vista scientifico, utili al fine di cercare d'uniformare il linguaggio ed anche consentire d'avviare il necessario sforzo di divulgazione, per rendere quanto più trasparenti possibile le scelte tecniche di gestione forestale.

INDICE DELLE DEFINIZIONI

1. Bosco.
2. Massa ad ettaro (o consistenza o provvigione).
3. Numero di piante.
4. Governo (forma di governo):
 - a) ceduo;
 - b) fustaia.
5. Struttura del bosco:
 - a) monoplana;
 - b) biplana;
 - c) multiplana.
6. Trattamento:
 - a) tagli intercalari:
 - 1) gli sfolli;
 - 2) le ripuliture;
 - 3) i diradamenti;
 - b) tagli di maturità:
 - 1) il taglio raso;
 - 2) i tagli successivi;
 - 3) il taglio culturale.
7. Periodo di ritorno:
 - a) turno;
 - b) periodo di curazione.
8. Fasi cronologiche della fustaia monoplana:
 - a) novellato;
 - b) spessina;
 - c) perticaia;
 - d) fustaia adulta;
 - e) fustaia matura.
9. Interventi colturali e tagli intercalari nelle giovani fustaie:
 - a) rinfoltimento;
 - b) ripulitura;
 - c) sfollo;
 - d) diradamento;
 - e) taglio di preparazione.
10. Tipi di diradamento:
 - a) basso;
 - b) selettivo o alto.
11. Tagli di maturità o di rinnovazione nelle fustaie:
 - a) taglio raso;
 - b) tagli successivi:
 - 1) taglio di sementazione;
 - 2) taglio secondario;
 - 3) taglio di sgombero;
 - c) taglio di curazione o taglio a scelta culturale o taglio saltuario.
12. Tagli di maturità applicati alle fustaie monoplane:
 - a) tagli da eseguire in assenza di rinnovazione:
 - 1) taglio a buche;
 - 2) taglio a strisce;
 - 3) taglio marginale;
 - 4) taglio di sementazione:
 - a) uniformi;
 - b) su piccole superfici;

b) tagli da eseguire in presenza di rinnovazione diffusa sotto copertura:

- 1) taglio secondario;
- 2) taglio di sgombero;
- 3) taglio a gruppi;
- 4) tagli successivi a gruppi;
- 5) taglio ad orlo;
- 6) tagli successivi ad orlo.

13. Tagli di maturità applicati alle fustaie multiplane:

taglio di curazione o taglio a scelta culturale:

- a) uniforme;
- b) disforme;
- c) taglio a scelta o taglio saltuario;
- d) taglio a scelta commerciale.

14. Taglio fitosanitario.

15. Nomenclatura relativa ai boschi cedui ed ai cedui in conversione:

termini generali:

- a) pollone;
- b) allievo;
- c) matricina;

tipi di ceduo:

- a) ceduo semplice;
- b) ceduo matricinato;
- c) ceduo composto;
- d) ceduo invecchiato.

16. Interventi di conversione dei boschi.

17. Interventi di conversione dei boschi cedui in fustaia:

- a) conversione per invecchiamento;
- b) conversione per matricinatura intensiva.

18. Trasformazione del bosco in altri tipi di coltura.

19. Interventi di sostituzione di specie.

20. Termini relativi alle utilizzazioni forestali:

- a) taglio;
- b) allestimento (sramatura, sezionatura e scortecciatura);
- c) concentramento;
- d) esbosco:
 - 1) per via terrestre;
 - 2) per via aerea;
- e) sistemi combinati: processor, harvester, feller-buncher, forwarder.

21. Unità di misura del legname:

- a) metro cubo (m³);
- b) metro stero (mst);
- c) tonnellata (t).

22. Massa volumica delle principali specie legnose.

23. Potere calorifico del legno.

24. Legna da ardere: legni duri e legni teneri.

25. Sistema di tariffe di Algan.

26. Calcolo del volume lordo di una pianta in piedi (formula di Denzin).

27. Unità di misura della superficie:

- a) ettaro (ha);
- b) decara (daa);
- c) ara (a).

28. Superficie ragguagliata.

29. Pendenza.

1. Bosco.

Per la definizione di bosco, si deve fare riferimento all'art. 3 della legge regionale n. 22/1982 e successive modifiche ed integrazioni, che di seguito si riporta:

1) a tutti gli effetti di legge, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita una copertura superiore al venti per cento. Per essere considerate bosco le suddette formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono devono avere superfici pari o superiore a mille metri quadri e larghezza media minima pari o superiore a dieci metri, misurati dalla base esterna dei fusti;

2) i terreni su cui sorgono le formazioni descritte al comma 1, privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo, sono considerati bosco;

3) la viabilità o i canali presenti all'interno delle formazioni vegetali così come definite ai commi 1 e 2 di larghezza pari o inferiori a tre metri non costituiscono interruzione della superficie boscata;

4) a tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:

a) le formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono, così come definiti nei commi 1 e 2, sia pubblici e privati, che ricadono nelle zone omogenee A e B e nelle aree contigue alle zone omogenee medesime destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi ed attrezzature collettive, salvo quelle ricadenti in aree oggetto di piano economico, anche se scaduto, realizzato ai sensi degli articoli 21 e 22-bis della presente legge e per gli effetti dell'art. 130 e seguenti del regio decreto n. 3267/1923 (si tratta dei piani di gestione forestale, ora realizzati ai sensi del comma 24 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2000);

b) i parchi cittadini, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;

c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore ad anni trenta;

d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti costituiti con altre specie arboree di turno, accertabile dal piano di coltura e conservazione regolarmente approvato, o in difetto, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, inferiore ad anni cinquanta, realizzati sui terreni precedentemente non boscati; la rinnovazione naturale, eventualmente insediata durante il periodo di vita dell'impianto, non determina il cambiamento di qualità da non bosco a bosco;

e) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni dal momento dell'accertamento;

e-bis) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua occupati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, con esclusione delle golene, nonché sugli argini artificiali dei corsi d'acqua e sulle relative fasce di rispetto, lato alveo e lato campagna, per una larghezza non superiore a metri quattro;

f) i filari ed i viali di piante arboree e/o arbustive ed i frutteti;

f-bis) in deroga alla lettera e):

1) i prati abbandonati nel solo territorio montano della Regione, così come definito dall'art. 2 della legge regionale n. 29/1973, ancorché imboschiti da più di dieci anni, per i quali sia riconosciuta sulla base dei documenti catastali l'originaria coltura a prato, individuati nello strumento urbanistico comunale;

2) le superfici non boscate, così come individuate dai piani di gestione forestale realizzati ai sensi degli articoli 21 e 21-bis.

2. Massa ad ettaro (o consistenza o provvigione).

Rappresenta il capitale legnoso ragguagliato all'ettaro di un determinato bosco, costituito dal volume totale degli alberi in piedi il cui diametro, misurato a 1,30 metri da terra, superi i 17,5 centimetri.

3. Numero di piante (ad ettaro).

Si intende il numero di piante di normale vitalità presenti in un ettaro di superficie, aventi un diametro maggiore di 17,5 centimetri misurato a metri 1,30 (convenzionalmente si considera che corrisponda ad una pianta anche un numero di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri).

A titolo indicativo, si riportano le distanze medie tra le piante (in metri) alle quali corrispondono i valori di piante ad ettaro citati nel capo IX del regolamento, al fine di fornire un metodo speditivo per stimare in bosco il numero di piante presenti ad ettaro sulla base della distanza media tra le stesse:

Numero piante per ettaro (n. piante/ha)	Distanza media tra le piante (in metri)
2000	2,2 m circa
1000	3,0 m circa
800	3,5 m circa
500	4,5 m circa
250	6,0 m circa
200	7,0 m circa
150	8,0 m circa
120	9,0 m circa
100	10 m circa
80	11 m circa
50	14 m circa
30	18 m circa

4. Governo (forma di governo).

Il sistema di rinnovazione del bosco individua il governo. Vengono riconosciute due fondamentali forme di governo:

a) ceduo: soprassuolo in cui oltre l'ottanta per cento dei soggetti sia di origine agamica (nati da ceppaia) e l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, non superi i trentacinque anni. Nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a ceduo composto;

b) fustaia: soprassuolo in cui oltre l'ottanta per cento della copertura sia costituita da soggetti chiaramente nati da seme. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neo-formazione, vale a dire quelli insediatisi spontaneamente su terreni abbandonati dalle attività dell'uomo (soprattutto agricole), quelli derivati attraverso impianto, e le fustaie transitorie, vale a dire quei cedui invecchiati, in cui l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, superi i trentacinque anni e quelli in cui sia già stato eseguito almeno un taglio d'avviamento alla fustaia (conversione).

Per utilizzazione ordinaria s'intende, in questo contesto, quella che ha interessato più del venticinque per cento della massa legnosa.

5. Struttura del bosco.

Rappresenta il modo di presentarsi del bosco e di stratificarsi nello spazio aereo. Tre sono i tipi principali di struttura:

a) monoplana: soprassuolo in cui le chiome degli alberi si concentrano in un solo piano. È tipica delle faggete, delle peccete di media quota e, in generale, dei boschi puri;

b) biplana: si ha la presenza di due stadi arborei, ben diversificati, costituiti da specie diverse. È tipico delle formazioni forestali nelle quali si verifica un'alternanza delle specie (fustaie di abete rosso su soli acidi in alternanza o mescolanza con abete bianco e faggio);

c) multiplana: le chiome degli alberi si distribuiscono in più piani ad altezze diverse. È una struttura abbastanza frequente nei boschi misti montani (fustaie miste di abete rosso ed abete bianco, con o senza faggio) o in quelli d'alta montagna (peccete subalpine), dove si trovano vicini tra loro alberi di dimensione diversa (piante grosse, medie e piccole).

6. Trattamento.

Il trattamento dei boschi, vale a dire le modalità di taglio del bosco, può comprendere due tipi principali di modalità di taglio delle piante:

a) tagli intercalari: qualsiasi taglio in un bosco monoplano in un momento intermedio fra il suo insediamento (naturale o artificiale) e la raccolta finale del prodotto attuata con i tagli di maturità. I tagli intercalari comprendono:

- 1) gli sfolli;
- 2) le ripuliture;
- 3) i diradamenti;

b) tagli di maturità: viene così definito quel taglio fatto alla fine del ciclo economico di un bosco, con lo scopo non solo di raccogliere il prodotto legnoso maturo, ma anche e soprattutto quello di avviare un successivo ciclo innescando il processo di rinnovazione naturale. I tipi fondamentali di taglio di maturità, che spesso identificano il tipo di trattamento, sono tre:

- 1) il taglio raso;
- 2) i tagli successivi;
- 3) il taglio culturale.

7. Periodo di ritorno.

Per periodo di ritorno s'intende il numero di anni in cui si torna su una stessa superficie con lo stesso tipo di taglio. Il periodo di ritorno prende un nome diverso a seconda se si consideri per le fustaie monoplane o per quelle multiplane; infatti si parla di:

a) turno: nelle fustaie monoplane rappresenta il numero d'anni, calcolato secondo diversi criteri (economici, ecologici, ecc.), che deve intercorrere tra la rinnovazione (o l'impianto artificiale) di un soprassuolo ed il taglio di maturità. Il turno è breve per il ceduo (generalmente inferiore a venti anni) e più lungo per la fustaia (quaranta-centosessanta anni);

b) periodo di curazione: nelle fustaie multiplane costituisce l'intervallo che intercorre fra un taglio di curazione e il successivo (generalmente ha una lunghezza da dieci a venticinque anni).

8. Fasi cronologiche della fustaia monoplana.

Le fasi cronologiche e di sviluppo che si possono distinguere in una fustaia monoplana sono cinque, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo:

a) novellato: è il primo stadio cronologico, in cui è presente la rinnovazione, anche se in modo non necessariamente uniforme, ed essa va affermandosi; orientativamente l'altezza dei soggetti è inferiore a tre metri;

b) spessina: stadio cronologico successivo, in cui la rinnovazione è affermata e, in caso di copertura colma, iniziano i fenomeni di compenetrazione delle chiome e quindi l'autopotatura dei rami basali. Verso la fine del periodo, in mancanza di cure colturali, comincia a manifestarsi una certa mortalità per disseccamento o schianti; orientativamente in questa fase le altezze degli alberi vanno da tre a dieci metri;

c) perticaia: stadio cronologico in cui vi è già una buona differenziazione in classi sociali degli alberi (diametro ed altezza) e la crescita in altezza tende a diminuire. In presenza di una copertura colma e in mancanza di cure colturali, la mortalità è molto elevata; orientativamente in questa fase le altezze vanno da dieci a diciotto metri;

d) fustaia adulta: stadio cronologico in cui prevale nettamente la crescita in diametro; gli alberi sono già ben differenziati in classi sociali e la mortalità tende a diminuire; orientativamente in questa fase le altezze superano i diciotto metri;

e) fustaia matura: soprassuoli che presentano caratteristiche tali da consentire di ottenere assortimenti di dimensioni ottimali; il bosco è inoltre nelle condizioni adatte per avviare il processo di rinnovazione (buona fruttificazione, suolo adatto all'insediamento della rinnovazione, ecc.). Con l'andare del tempo ed in assenza di interventi selvi-colturali, possono iniziare a manifestarsi fenomeni di disseccamento e morte delle piante più vecchie: si parla allora di fustaia stramatura.

9. Interventi colturali e tagli intercalari nelle giovani fustaie.

Gli interventi colturali ed intercalari applicati nelle fustaie giovani od in via di ricostituzione possono essere i seguenti:

a) rinfoltimento: introduzione di specie arboree e/o arbustive per via artificiale al fine di migliorare l'attuale composizione;

b) ripulitura: taglio del materiale secco o vivo (talora anche di alcune specie arbustive) che esercita una forte concorrenza, tale da impedire o comunque ostacolare l'insediamento della rinnovazione o di altre specie (anche arbustive) desiderate;

c) sfollo: taglio intercalare di sfoltimento applicato ai popolamenti monoplani allo stadio di novelletti o spessine;

d) diradamento: taglio di parte delle piante di un soprassuolo monoplano immaturo allo stadio di perticaia o fustaia adulta; ha lo scopo di favorire l'accrescimento diametrico dei soggetti rilasciati e di selezionare quelli di forma migliore. Talvolta il diradamento consente d'anticipare la raccolta di una parte del prodotto finale;

e) taglio di preparazione: taglio intercalare che viene condotto prima del taglio di sementazione quando il soprassuolo non ha subito, durante il ciclo, i necessari diradamenti; esso ha lo scopo di preparare il bosco ed il terreno ad accogliere la rinnovazione naturale.

10. Tipi di diradamento.

In relazione alle modalità di effettuazione, si possono distinguere due tipi principali di diradamento:

a) basso: vengono prelevati soggetti del piano dominato e, in parte, del piano condominante, scegliendo le piante in non buone condizioni vegetative, di cattiva forma o scarso portamento; in genere, dopo il diradamento le chiome degli alberi rimasti dovrebbero ancora toccarsi o non distare molto fra di loro;

b) selettivo o alto: la finalità principale è quella di agevolare la crescita di alberi con caratteristiche superiori in vigoria (in particolare nelle conifere, per avere maggiore resistenza agli schianti) e in qualità (soprattutto nelle latifoglie). Questi soggetti vengono favoriti durante la fase di selezione positiva che segue quella di selezione negativa in cui si cerca, invece, d'allontanare dal popolamento i soggetti peggiori. A differenza dei diradamenti di tipo basso, nei quali le piante da abbattere vengono essenzialmente designate in base alla loro appartenenza al piano dominato, nel diradamento selettivo si procede anzitutto a individuare i soggetti da conservare (piante scelte), scelti fra quelli con buone caratteristiche di forma e portamento (piante candidate). Successivamente, s'individuano quei soggetti che esercitano (o che potranno esercitare fino al successivo intervento di diradamento) una concorrenza nei riguardi delle piante scelte ed essi vengono eliminati (piante concorrenti). In generale non si interviene invece a carico di quelle piante che non esercitano alcuna concorrenza alle piante scelte (piante indifferenti).

In altre parole, questa seconda modalità concentra l'intervento attorno ai soggetti scelti, mentre con la prima modalità si esegue un intervento più o meno uniforme su tutta la superficie.

11. Tagli di maturità o di rinnovazione nelle fustaie.

In linea generale, a fine turno (per le fustaie monoplane) o alla scadenza del periodo di curazione (per le fustaie multiplane) si possono eseguire i tagli di maturità, detti anche tagli principali o tagli di rinnovazione del bosco:

a) taglio raso: taglio di tutti gli alberi presenti su una superficie superiore a cinquemila metri quadri; di norma è vietato, salvo autorizzazione, e si applica in soprassuoli monoplani, di solito solamente in presenza di particolari condizioni (es. attacchi parassitari). La rinnovazione è generalmente artificiale e posticipata (cioè ottenuta con impianto effettuato dopo il taglio);

b) tagli successivi: tipo di trattamento da applicare soprattutto nelle fustaie monoplane e che può comprendere tre diversi interventi di taglio che si susseguono nel tempo:

1) taglio di sementazione: è il primo dei tagli successivi ed è fatto quando il popolamento ha raggiunto la maturità (turno). Ha lo scopo di ampliare la chioma delle piante per favorire la dispersione del seme (per questo è spesso fatto in presenza di specie con seme pesante, come faggio e querce) e di creare le giuste condizioni di luce e di calore sul terreno per facilitare l'insediamento della rinnovazione naturale;

2) taglio secondario: è un'ulteriore riduzione della copertura delle piante del vecchio ciclo. Viene fatto dopo il taglio di sementazione, quando questo sia stato troppo debole o la rinnovazione tardi ad insediarsi;

3) taglio di sgombero: è l'ultimo dei tagli successivi ed elimina tutte le piante residue del vecchio ciclo. Viene fatto quando la rinnovazione è affermata, ma non troppo cresciuta da restare danneggiata dalla caduta delle piante tagliate;

c) taglio di curazione o taglio a scelta colturale o taglio saltuario: è il trattamento che solitamente si applica nelle fustaie multiplane ed ha lo scopo di raccogliere il prodotto finale, facilitare l'insediamento di nuova rinnovazione, effettuare interventi colturali e conservare la struttura multiplana. Gli alberi possono essere scelti singolarmente (per pedali) o per piccoli gruppi (due-cinque soggetti): in genere si utilizza parte delle piante mature di grosso diametro, soprattutto in presenza di rinnovazione già affermata, e si opera una selezione a livello dei diametri medi ed inferiori cercando di conferire al bosco una situazione equilibrata in termini di composizione specifica e di ripartizione dei diametri. Con questo taglio quindi si fanno contemporaneamente sia i tagli intercalari sia quelli di rinnovazione.

12. Tagli di maturità applicati alle fustaie monoplane.

Nelle fustaie monoplane si possono distinguere due grandi gruppi di modalità di taglio di maturità, a seconda se la rinnovazione si sia già insediata o meno:

a) Tagli da eseguire in assenza di rinnovazione:

1) taglio a buche: taglio integrale su una superficie con diametro (o lato) pari o inferiore a una volta-una volta e mezzo l'altezza degli alberi dominanti (circa da seicento a duemila metri quadri), in genere di forma circolare o quadrata;

2) taglio a strisce: taglio integrale su una superficie di forma rettangolare con il lato minore uguale od inferiore a metà dell'altezza degli alberi sul bordo; per rientrare in questa categoria (e non nella precedente), il lato maggiore deve essere almeno doppio del lato minore;

3) taglio marginale: taglio simile al precedente, localizzato però in corrispondenza di un margine del bosco già esistente e non ancora provvisto di rinnovazione;

4) taglio di sementazione: taglio parziale del soprassuolo con rilascio di alberi portaseme; l'entità del prelievo deve essere compresa fra il venticinque e il settanta per cento della massa presente a seconda della specie arborea (se tale limite superiore viene superato si rientra nel taglio raso con riserve). Il taglio di sementazione deve essere seguito da altri interventi (tagli secondari e taglio di sgombero), che solitamente vengono eseguiti quando è già presente della rinnovazione. L'insieme di questi tagli viene definito tagli successivi, che possono essere:

a) uniformi: se interessano una superficie accorpata maggiore di cinquemila metri quadri;

b) su piccole superfici: se interessano una o più superfici, ciascuna inferiore di cinquemila metri quadri;

b) Tagli da eseguire in presenza di rinnovazione diffusa sotto copertura:

1) taglio secondario: taglio parziale della vecchia generazione, eseguito con lo scopo di aumentare il processo d'insediamento della rinnovazione innescato con il precedente taglio di sementazione;

2) taglio di sgombero: taglio integrale della vecchia generazione presente su una diffusa rinnovazione affermata; la superficie interessata dall'intervento è in genere superiore a mille metri quadri; il taglio di sgombero solitamente conclude i tagli successivi, ma può essere condotto anche separatamente in un diverso contesto di trattamento;

3) taglio a gruppi: taglio integrale della vecchia generazione in un'area di forma circolare o quadrata, in cui al centro è presente un nucleo di rinnovazione. L'intervento provoca di solito un'interruzione del soprassuolo maturo inferiore a mille metri quadri; in questo tipo di taglio viene incluso anche quello a macchia d'olio;

4) tagli successivi a gruppi: taglio simile al precedente, ne differisce per il fatto che contemporaneamente al taglio integrale del soprassuolo attorno al tratto già provvisto di rinnovazione affermata, viene condotto, nella parte interna, anche un taglio di sementazione, per facilitare l'insediamento di nuova rinnovazione;

5) taglio ad orlo: taglio simile al marginale, eseguito però su un bordo del bosco già provvisto di rinnovazione;

6) tagli successivi ad orlo: simile al precedente, ne differisce per il fatto che contemporaneamente al taglio integrale del soprassuolo in corrispondenza del bordo già provvisto di rinnovazione viene condotto, nella parte interna del bordo stesso, anche un taglio di sementazione per facilitare l'avanzamento del fronte in rinnovazione.

13. Tagli di maturità applicati alle fustaie multiplane.

Il taglio di curazione o taglio a scelta colturale viene condotto tenendo conto contemporaneamente dell'opportunità di prelevare soggetti «maturi», selezionare i soggetti intermedi e facilitare lo sviluppo della rinnovazione presente o creare le condizioni affinché altra se ne insedi. Esso interesserà quindi sia gli alberi grossi che quelli intermedi e piccoli; per certi versi, non è altro che l'esecuzione su piccola superficie di uno o più dei tagli finora descritti. Questo taglio può essere distinto in:

a) uniforme, se la superficie percorsa supera i mille metri quadri;

b) disforme, se sono interessate superfici inferiori a mille metri quadri;

c) taglio a scelta o taglio saltuario: taglio che interessa singoli alberi maturi od al massimo un gruppetto di due-quattro alberi;

d) taglio a scelta commerciale: tagli di singoli alberi scelti esclusivamente per il loro interesse dal punto di vista commerciale.

14. Taglio fitosanitario.

Per taglio fitosanitario si intende l'utilizzazione forzata di piante in piedi, ancora viventi oppure morte nel corso dell'ultima stagione vegetativa, sulle quali sia riscontrabile uno stato di deperimento grave causato da avversità biotiche capaci di diffondersi a danno del soprassuolo superstite. In tali circostanze, a scopo precauzionale, il taglio fitosanitario può interessare anche piante indenni molto prossime a quelle deperite, ovvero piante indebolite presenti nelle vicinanze, anche se non recanti segni evidenti di fitopatie in atto. Le condizioni fitosanitarie, per quanto concerne la natura degli organismi coinvolti e la stadio evolutivo del deperimento, devono essere diagnosticate da personale di specifica competenza, che fornisce anche tutte le indicazioni sulle modalità e i tempi dell'utilizzazione e del trattamento dei materiali di risulta.

Non sono considerati tagli fitosanitari:

a) gli interventi di rimozione di piante secche in piedi, in quanto ormai disertate dagli organismi responsabili del deperimento ed anzi frequentate da organismi utili;

b) l'asportazione di piante bruciate dal fuoco nelle quali non siano in corso attacchi di insetti corticicoli;

c) gli interventi di sfollo, diradamento o taglio selettivo di piante in soprannumero e/o di scarso vigore vegetativo sulle quali non siano in atto stati di deperimento causati da agenti biotici.

15. Nomenclatura relativa ai boschi cedui ed ai cedui in conversione.

Termini generali:

a) pollone: fusto che s'origina da una gemma (origine agamica) situata alla base (ceppaia) di un soggetto di latifolia che è stato tagliato o che ha subito una lesione rilevante. Il pollone può quindi essere frutto di un'operazione colturale (ceduazione), ma anche di un evento accidentale (passaggio del fuoco, attacchi parassitari, traumi meccanici);

b) allievo: soggetto arboreo d'origine gamica (nato da seme) od agamica, con diametro o altezza poco diversi da quelli dei migliori polloni del ceduo, che viene rilasciato all'atto dell'utilizzazione al fine di diventare una matricina; esso in genere ha età uguale o poco diversa da quella degli altri polloni;

c) matricina: soggetto di dimensioni notevolmente superiori a quelle dei migliori polloni e a quelle degli allievi, probabilmente preesistente, come allievo o già come matricina, nel ciclo precedente. In generale, si tratta di una pianta rilasciata dopo il taglio del ceduo per uno o più turni successivi al fine di disseminare o sostituire all'atto del suo taglio le ceppaie esaurite, produrre legname di dimensioni e valore maggiori di quello fornito dai polloni, conservare le specie meno frequenti o che vengono sfavorite con la ceduazione, favorire la presenza di alcune specie animali.

Tipi di ceduo.

In relazione al tipo di trattamento e quindi alle modalità di taglio dei polloni, si possono distinguere tre tipi di ceduo:

a) ceduo semplice: trattamento nell'ambito del governo a ceduo che prevede il taglio di tutti i polloni che costituiscono il soprassuolo, quindi senza rilascio di matricine. Questo tipo di ceduo, oggi assai raro, è adottato in presenza di specie con elevata facoltà pollonifera (ad esempio, robinia) e dove non vi siano altri scopi per rilasciare le matricine (conservare le specie meno frequenti, favorire la presenza di determinate specie animali, ecc.); il turno è solitamente piuttosto breve;

b) ceduo matricinato: trattamento che prevede, all'atto del taglio del ceduo, il rilascio di un certo numero di allievi o eventualmente anche di matricine (in genere in numero variabile da trenta a cento per ettaro secondo la specie arborea interessata) che nell'insieme esercitano, dopo il taglio, una copertura inferiore a un terzo. Gli allievi o le matricine vengono scelti fra i migliori soggetti presenti al momento del taglio del ceduo (polloni sviluppati, ben conformati ed affrancati, piante nate da seme in buone condizioni vegetative e di portamento); essi sono tagliati solitamente in corrispondenza del successivo taglio del ceduo;

c) ceduo composto: trattamento che prevede una formazione prevalentemente costituita da polloni (anche affrancati), di cui una parte viene rilasciata come allievi, e matricine, che rimangono per più cicli del ceduo; dopo ogni taglio del ceduo vi deve essere una copertura maggiore ad un terzo. Più in generale, il ceduo composto è una forma di governo che prevede la coesistenza sulla medesima superficie del ceduo e di una fustaia costituita da matricine di diverse età, multiple del turno del ceduo, ed in numero decrescente con l'età stessa. La struttura del popolamento è in genere tipicamente biplana, con un piano dominante dato dalle matricine di età più elevata ed un

piano dominato dai polloni del ceduo e dagli allievi. Al momento del taglio del ceduo, si tagliano anche le matricine mature (che hanno in genere età pari a tre o quattro volte il turno) e parte di quelle delle classi inferiori e se ne reclutano altre: si devono avere quindi almeno centoventi soggetti per ettaro, di cui ottanta dell'età pari al turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi multiple di quella del ceduo.

Ad essi si può aggiungere un quarto tipo di ceduo, individuato in base all'età media dei polloni rispetto al turno normale:

d) ceduo invecchiato: si tratta di un ceduo la cui età (spesso espressa come numero di anni trascorsi dall'ultima utilizzazione) è superiore al turno solitamente applicato per quella formazione. In linea generale e per convenzione a livello amministrativo, s'intende invecchiato un ceduo la cui età sia superiore a trentacinque anni: per i cedui invecchiati di faggio è di norma obbligatoria la conversione all'altofusto, mentre per quelli misti di latifoglie la scelta va fatta caso per caso, in relazione alle condizioni selvi-colturali del popolamento ed alla capacità di perpetuazione (art. 18 del presente regolamento). Oltre che ad uno stato di fatto, dovuto in genere all'abbandono delle pratiche di gestione selvi-colturale, l'invecchiamento del ceduo può essere dovuto ad una scelta tecnica per portare il soprassuolo alle condizioni ideali per praticare il taglio d'avviamento all'alto fusto (conversione).

16. Interventi di conversione dei boschi.

La conversione rappresenta l'insieme delle operazioni selvi-colturali per cui si passa da una forma di governo ad un'altra (di norma da ceduo a fustaia). Il periodo di tempo necessario affinché la nuova forma di governo risulti presente su tutta la superficie si dice periodo di conversione.

17. Interventi di conversione dei boschi cedui in fustaia.

Nel caso della conversione del ceduo in fustaia, si attende un certo periodo d'invecchiamento del ceduo (che può durare anche fino al momento del taglio finale); successivamente s'interviene con un primo diradamento (detto taglio d'avviamento all'altofusto) che ha lo scopo di ridurre notevolmente il numero dei soggetti, selezionandone i migliori. Si origina quella che viene definita fustaia transitoria; a questo primo diradamento ne possono seguire altri fino a raggiungere la giusta densità prima del taglio finale, che ha lo scopo di rinnovare da seme (per via gamica) il bosco e di dare quindi origine alla nuova fustaia.

I tipi principali di conversione sono essenzialmente due:

a) conversione per invecchiamento: il ceduo viene lasciato invecchiare, senza eseguire alcun intervento intercalare; quando esso avrà raggiunto una consistenza od un'età idonea per sostituire l'attuale generazione, si interverrà con il taglio finale (di rinnovazione) effettuato di solito con le modalità dei tagli successivi;

b) conversione per matricinatura intensiva: tecnica più comune di conversione del ceduo che prevede l'esecuzione, in genere dopo un periodo di invecchiamento (pari a una volta e mezzo o due il turno del ceduo), di un diradamento del ceduo (taglio di avviamento all'altofusto) con rilascio di un elevato numero di allievi ed eventualmente delle matricine presenti (in totale almeno ottocento soggetti per ettaro). A questo primo intervento ne seguiranno degli altri, condotti con criteri analoghi a quelli adottati nei tagli intercalari della fustaia, fino al taglio finale (di rinnovazione).

18. Trasformazione del bosco in altri tipi di coltura.

Costituisce trasformazione del bosco in altri tipi di coltura ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale (taglio delle piante ed asporto delle ceppaie) e la destinazione del suolo ad un altro uso, diverso da quello forestale.

19. Interventi di sostituzione di specie.

Sono così detti quegli interventi in cui si cerca di sostituire una specie forestale con un'altra o con altre; in genere questo tipo d'intervento richiede la piantagione (o la semina) della nuova o delle nuove specie e la riduzione o la totale eliminazione di quella o di quelle preesistenti. Si tratta di un intervento che solitamente viene fatto per sostituire una specie esotica o alloctona (cioè che vive al di fuori del suo areale naturale), a sua volta spesso derivata da impianto artificiale, con una specie autoctona (cioè che fa parte della vegetazione tipica di quell'ambiente).

20. Termini relativi alle utilizzazioni forestali.

a) Taglio: operazione di abbattimento della pianta scelta, che di solito viene fatta impiegando la motosega (un tempo era invece diffuso l'uso dell'accetta e del «segone»), abbinata all'uso dei cunei, per i diametri maggiori, al fine di direzionare la caduta della pianta per evitare il danneggiamento delle piante circostanti o delle aree con rinnovazione naturale di specie forestali.

b) Allestimento: operazione di preparazione del tronco abbattuto, che comprende la sramatura (taglio dei rami), la depezzatura o sezionatura (riduzione del tronco in pezzi o topi di lunghezza adeguata alle esigenze del commercio) e la scortecciatura, effettuata solitamente sulle conifere, eseguita in genere a macchina sui piazzali di esbosco o in segheria (un tempo veniva invece fatta a mano, con appositi attrezzi, sul letto di caduta della pianta).

c) Concentramento: operazione iniziale che consiste nel radunare la legna o il legname da opera dal letto di caduta in un primo temporaneo deposito per essere poi esboscato lungo una via attrezzata (strada, teleferica, ecc).

d) Esbosco: trasporto del legname lungo vie attrezzate dal luogo di abbattimento (letto di caduta) o di concentrazione degli alberi, fino al punto in cui il materiale viene caricato su mezzi che effettuano un trasporto ordinario su strade percorribili con articolati.

Il concentramento e l'esbosco si possono attuare:

1) per via terrestre: con mezzi meccanici gommati o cingolati (trattori con verricello), mediante strascico dei tronchi a terra o con teste rialzate, oppure per avvallamento dei tronchi lungo pendici e canali esistenti ovvero in condotte attrezzate (canalette o risme, utilizzate per tronchi di dimensioni non elevate e per la legna da ardere). Un tempo venivano spesso impiegati anche gli animali da soma, come i muli (per la legna da ardere) ed i cavalli da tiro (per i tronchi);

2) per via aerea: con gru a cavo tradizionali (argani su slitta) o mobili (argani con torretta); i tronchi si muovono sospesi o con le teste rialzate. Per la legna da ardere sono ancora usate anche le teleferiche monofuni (chiamate anche palorci o fili a sbalzo).

e) Sistemi combinati: le fasi del concentramento ed esbosco del legname, ed a volte anche quelle precedenti dell'abbattimento ed allestimento della pianta, possono essere effettuate con moderni sistemi di utilizzazione a meccanizzazione avanzata, già in uso in molti Paesi europei ed extra-europei anche in ambienti montani, che permettono di effettuare più operazioni con un unico macchinario. I principali macchinari di questo tipo sono:

1) il processor, costituito da una testa sramatrice - depezzatrice, accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli, che consente la completa sramatura e la depezzatura alla lunghezza esatta impostata dei tronchi già abbattuti; quando si opera con piante in succhio, è anche possibile eseguire la parziale scortecciatura del tronco;

2) l'harvester, costituito da una testa accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli che, oltre ad effettuare le operazioni del processor, consente anche il preventivo abbattimento della pianta e l'accatastamento dei topi;

3) il feller-buncher, costituito da una testa abbattitrice, accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli, che abbatte la pianta, ne controlla la direzione di caduta tramite dispositivi di afferraggio del fusto a ganasce e permette quindi il concentramento dei tronchi interi in gruppi;

4) il forwarder, costituito da un trattore articolato portante, ad elevata mobilità, dotato di gru a braccio articolato per il carico e lo scarico, in grado di operare il trasporto del legname, già depezzato, sia in bosco che sulle strade forestali.

21. Unità di misura del legname.

Le principali unità di misura del legname sono tre:

a) metro cubo (m³): generalmente utilizzato per il legname da lavoro;

b) metro stero (mst): generalmente utilizzato per la legna da ardere in catasta; rappresenta l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro. Il rapporto tra volume reale del legno di una catasta e il suo volume apparente è variabile con la regolarità e la lunghezza dei pezzi nonché con l'abilità di accatastamento. Per i legni della Regione Friuli-Venezia Giulia tale rapporto può variare tra 0,5 e 0,75 (mediamente 0,65).

c) tonnellata (t): generalmente utilizzata come unità di misura della legna da ardere pesata; corrisponde a 10 quintali (q) 1000 chilogrammi (kg).

22. Massa volumica delle principali specie legnose.

Il peso di un metro cubo di legname delle principali specie legnose di conifere e latifoglie viene definito massa volumica.

Nella seguente tabella se ne riportano i valori medi, allo stato fresco (albero appena tagliato) e stagionato al quindici per cento di umidità (che è il valore usato correntemente nel commercio del legno) delle principali specie legnose regionali:

Specie legnosa	Massa volumica allo stato fresco (peso di 1 m ³ di legno fresco)	Massa volumica di legno stagionato (peso di 1 m ³ di legno con il 15% di umidità)
	(Kg/m ³)	(Kg/m ³)
<i>Conifere</i>		
Abete rosso	860	450
Abete bianco	920	440
Larice	900	660
Pino nero	900	560
Pino silvestre	880	570
Tasso	1020	760
<i>Latifoglie</i>		
Acerò montano	830	670
Betulla	950	650
Carpino bianco	1000	800
Carpino nero	1050	820
Castagno	1000	650
Ciliegio	900	620
Faggio	1050	750
Frassino	960	720
Olmo	1000	620
Ontano	850	540
Pioppi ibridi	780	380
Robinia	1050	790
Rovere - Farnia	1050	760
Salice	880	450
Tiglio	850	650

23. Potere calorifico del legno.

Il potere calorifico del legno ad umidità del dodici-quindici per cento risulta mediamente pari a:

- conifere: circa 3.800 kilocalorie per chilogrammo;
- latifoglie: circa 3.570 kilocalorie per chilogrammo.

Le conifere hanno mediamente un potere calorifico superiore alle latifoglie perchè il legno contiene più lignina e resina.

24. Legno da ardere: legni duri e legni teneri.

Ai fini della commercializzazione del legno da ardere vengono considerate legni duri il carpino nero, il carpino bianco, la robinia, le querce in genere, il faggio e il frassino mentre sono considerati legni teneri oltre all'abete rosso e l'abete bianco anche i salici, l'ontano, i pioppi e il tiglio.

25. Sistema di tariffe di Algan.

Si tratta di un insieme di tavole ad una entrata costruite con elaborazioni matematiche. Esse danno il volume delle piante secondo una misura convenzionale, detto volume di assestamento, che si avvicina ma non esprime esattamente il volume reale. La tavola adottata nel presente regolamento è la tavola decima di Algan:

Classe diametrica (cm)	Volume unitario (m ³)
20	0,2
25	0,4
30	0,6
35	1,0
40	1,4
45	1,8
50	2,3
55	2,9
60	3,5
>65	4,2

26. Calcolo del volume lordo di una pianta in piedi (formula di Denzin).

La formula di Denzin è una formula speditiva per la stima del volume di singole piante in piedi, particolarmente adatta per le resinose:

$$V=10 \cdot D^2$$

dove D è il diametro a 1,30 metri espresso in metri.

Questa relazione è precisa quando per piante di diametro di 0,4 metri (40 centimetri), si hanno altezze di: 27 metri per l'abete rosso, 26 metri per l'abete bianco, 29 metri per il pino silvestre.

27. Unità di misura di superficie.

Le principali unità di misura delle superficie sono:

- ettaro (ha) = 10.000 m²
- decaro (daa) = 1.000 m²
- ara (a) = 100 m²

28. Superficie ragguagliata.

Si intende la superficie effettiva interessata dal tipo di intervento e viene calcolata come sommatoria delle singole superfici reali al netto delle tare e dei vuoti.

29. Pendenza.

Per calcolare la superficie bisogna ricordare di riferirsi sempre alla superficie planimetrica orizzontale.

La misura di una distanza di cento metri in orizzontale, misurata sul piano inclinato, porta ai seguenti valori di distanza reale:

Pendenza (%)	Pendenza (gradi sessag.)	Distanza reale (metri)
—	—	—
20%	10	102
30%	16	105
40%	22	109
50%	27	113
60%	30	117
70%	34	123
80%	38	129
90%	41	135
100%	45	141

ALLEGATO B

ORIENTAMENTI ED INDIRIZZI TECNICI

1) ASPETTI GENERALI.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce che il bosco è un sistema complesso, difficilmente inquadrabile in pochi modelli generalizzabili, dotato di una sua individualità ecologica che deve essere adeguatamente conosciuta se si vuole applicare una selvicoltura su basi naturalistiche.

2. In questo contesto, fare selvicoltura naturalistica significa superare gli schemi semplificativi per cercare di cogliere e riconoscere l'essenza dei variegati ecosistemi forestali e il loro dinamismo assecondando, senza forzature, i processi evolutivi e strutturali con l'applicazione di idonei trattamenti, fondati su principi biologici ed ecologici.

3. Alla complessità della gestione forestale, si contrappone peraltro la necessità di fornire alcune regole semplici e chiare, che stabiliscano le condizioni minimali per una «gestione sostenibile», capace di garantire la perpetuità dei popolamenti forestali, regole a cui si deve attenere il proprietario e chi interviene nella gestione selvicolturale dei boschi.

4. Le caratteristiche di semplicità e chiarezza di tali regole sono necessarie per agevolarne l'applicazione e, nel contempo, per fornire al proprietario e a chi lavora in bosco la certezza operativa, al fine di ridurre le interpretazioni soggettive ed i relativi contenziosi.

5. Al fine di conservare elevati gli attuali standard gestionali e, se possibile, migliorarli, è opportuno affiancare al corpo delle regole alcuni indirizzi e orientamenti tecnici, prioritariamente rivolti ai proprietari ed a chi è incaricato di svolgere l'assistenza ad essi.

6. Le regole da seguire nella gestione forestale, il cui mancato rispetto comporta delle sanzioni, sono principalmente quelle contenute nel capo IX del regolamento, mentre gli orientamenti, che costituiscono degli indirizzi e consigli tecnici ed il cui mancato rispetto non comporta una specifica sanzione, sono contenuti nel presente allegato. Tra parentesi viene riportato lo specifico articolo del regolamento a cui si fa riferimento.

2) EPOCA DI TAGLIO DELLE PIANTE (ART. 20).

1. In relazione all'epoca per il taglio dei boschi, è sconsigliato tagliare le fustaie di latifoglie e di conifere nel periodo di maggio-giugno, al fine di preservare il legno dai possibili attacchi fungini.

3) POTATURE (ART. 21).

1. A titolo di indirizzo tecnico, sono fornite le seguenti indicazioni per la potatura delle piante:

a) sono sconsigliate le potature verdi sulle piante di conifere, salvo nelle aree ad elevato rischio piroclimatico;

b) nell'interesse del proprietario, è opportuno effettuare le potature verdi o secche rasenti al fusto con attrezzi ben taglienti (cesoie o seghetti ricurvi a doppia dentatura), al fine di evitare ferite o slabbrature lungo il fusto.

4) TRATTAMENTO PARTICOLARE DEI BOSCHI GOVERNATI A CEDUO MATRICINATO (ART. 39).

1. Nei cedui matricinati coniferati e nelle fustaie artificiali di pino nero delle province di Gorizia e Trieste in cui si sta insediando la rinnovazione naturale di specie latifoglie adatte alla stazione, è opportuno che l'utilizzazione favorisca la tendenza evolutiva spontanea verso la sostituzione delle specie artificiali di resinoso con quelle naturali di latifoglie, prevedendo, altresì, il governo ad altofusto dove le condizioni stagionali lo consentono. In tali situazioni, eventuali piante sporadiche di pino nero presenti all'interno del ceduo potranno essere lasciate oltre il numero prescritto di matricine di piante latifoglie qualora non ostacolino il fenomeno evolutivo in atto.

5) TRATTAMENTO DEI RIMBOSCHIMENTI E DEI BOSCHI DI CONIFERE NELL'AREA DELLE LATIFOGIE (ART. 40).

1. Negli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido accrescimento e nelle peccete di sostituzione extrazonali, qualora dopo l'intervento di diradamento di forte intensità o il taglio finale del soprassuolo, vi sia la probabile comparsa di un fitto tappeto di nocciolo o di rovo, si suggerisce, come indirizzo tecnico, di lasciarlo invecchiare, senza interventi, assecondandone l'evoluzione spontanea.

6) INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEI BOSCHI MONOPLANI NELLE DIVERSE FASI DI SVILUPPO (ART. 43).

1. Nei boschi monoplani sia a prevalenza di conifere sia di latifoglie, nelle fasi di sviluppo in cui il soprassuolo non è ancora maturo, è opportuno fare dei diradamenti, che possono essere condotti con due modalità:

- a) diradamenti bassi;
- b) diradamenti selettivi.

2. In particolare, nei novelleti e nelle spessine di boschi a prevalenza di conifere è consigliabile intervenire quando la densità sia superiore a duemila soggetti per ettaro e l'altezza media degli alberi sia superiore a sei metri. Dopo il diradamento dovrebbero rimanere almeno mille soggetti per ettaro.

3. Nelle perticaie e nelle fustaie adulte di boschi a prevalenza di conifere in cui siano presenti più di mille soggetti per ettaro, è opportuno fare uno o più diradamenti, da iniziare non prima che gli alberi abbiano raggiunto dai tredici ai quindici metri d'altezza. Dopo l'intervento o l'insieme degli interventi di diradamento, dovrebbero rimanere almeno cinquecento soggetti ad ettaro alla fine della fase di perticaia ed almeno duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia adulta.

4. Per i boschi a prevalenza di latifoglie, si rimanda alle disposizioni dell'art. 43, commi 2 e 3 del regolamento.

5. Nelle fustaie mature sia di conifere che di latifoglie, qualora non siano stati effettuati i necessari diradamenti, è necessario

eseguire, prima del taglio di rinnovazione, almeno un taglio di preparazione, con prelievo andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del piano dominato, e rilascio comunque di tutti i soggetti più vigorosi.

6. Nelle fustaie di acero di monte e frassino maggiore, vale a dire nelle formazioni in cui le due specie, o una delle due, sono presenti per più dell'ottanta per cento in termini di massa, è consigliabile effettuare i diradamenti selettivi, che non dovrebbero iniziare prima che i soggetti abbiano in media raggiunto un diametro tra dodici e quindici centimetri. Fra questi ne vanno scelti almeno, duecento per ettaro (piante scelte) fra i meglio conformati, con fusto cilindrico, dritto e con pochi rami sotto i quattro metri (piante candidate) e sono da tagliare quegli alberi che, con la loro chioma, toccano quella dei soggetti scelti o stanno ad una distanza da essa inferiore a un metro e mezzo (piante concorrenti); i successivi diradamenti seguono lo stesso criterio, con il taglio dei soggetti che sono divenuti concorrenti rispetto alle piante scelte.

7. Al fine di effettuare una corretta gestione selvi colturale dei boschi di acero di monte e frassino maggiore, per i quali non esiste ancora una consolidata tradizione gestionale, e per garantire una futura fonte di reddito per i proprietari, è necessario soprattutto eseguire frequentemente i diradamenti selettivi, per l'esecuzione dei quali si consiglia di servirsi sempre del personale forestale o di tecnici agronomi forestali abilitati.

8. Nelle peccete situate sotto i 1.400 metri di quota e dove vi siano rischi di stabilità, è possibile intervenire con diradamenti selettivi, iniziando però quanto prima. In queste formazioni, i diradamenti hanno lo scopo di conservare «lunga» la chioma verde lungo il fusto, al fine di conferire alla pianta un maggiore stabilità meccanica, riducendo il rischio di schianti da eventi meteorici avversi.

7) TRATTAMENTO PARTICOLARE PER LA RINNOVAZIONE DELLE FUSTAIE MONOPLANE (ART. 46).

1. Fustaie di faggio: nelle faggete in cui non si è mai intervenuti (o non si è più intervenuti da almeno trent'anni) è consigliabile, prima d'eseguire il taglio di rinnovazione, fare un taglio di preparazione rilasciando un soggetto ogni due scelto fra i migliori (taglio del cinquanta per cento dei soggetti) o due terzi della massa; prima di eseguire il taglio di semenzatura è consigliabile lasciare trascorrere almeno dieci anni.

2. Fustaie di pino silvestre e di pino nero d'origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso: qualora il taglio di rinnovazione sia effettuato con la modalità del taglio a buche o a strisce di tutti i soggetti su una o più superfici, nelle aree interposte fra due tagliate è consigliabile prelevare un soggetto ogni tre scelto fra i peggiori (diradamento basso a carico del trenta per cento dei soggetti). Nelle pinete in cui non si è mai intervenuti (o non si è più intervenuti da almeno trent'anni) è consigliabile, prima d'eseguire il taglio di rinnovazione, fare un taglio di preparazione, rilasciando un soggetto ogni due scelto fra i migliori (taglio del cinquanta per cento dei soggetti); prima di eseguire il taglio di rinnovazione è quindi consigliabile lasciare trascorrere almeno cinque anni.

3. Fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco: in queste formazioni è opportuno cercare d'assicurare una maggior presenza del faggio, facilitando la sua rinnovazione anche sotto copertura; a tal fine è consigliabile lasciare sempre qualche grossa pianta di faggio con lo scopo di diffondere il seme. La dove l'abete rosso e l'abete bianco sono decisamente prevalenti e la loro presenza ostacola la crescita dei soggetti di faggio, è bene intervenire con una certa decisione riducendo la quantità di tali specie di conifere.

8) TRATTAMENTO PARTICOLARE DEI BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA MULTIPLANA (ART. 47).

1. Fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o senza faggio: in questi boschi si applica il taglio di curazione, che prevede di tagliare, oltre ai soggetti maturi, anche quelli peggiori delle classi diametriche intermedie; il taglio si prefigge anche di ridurre la dimensione di eventuali gruppi di alberi tendenzialmente monoplani, che tendono ad alterare la distribuzione degli alberi su più livelli. In tutti i casi il prelievo può essere fatto con una certa libertà, fatto salvo il rispetto dei limiti indicati nell'art. 47, comma 2, grazie al dinamismo che hanno questi boschi ed alla buona capacità delle tre specie di rinnovarsi assieme.

2. Fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice: nelle formazioni non ancora mature con alte erbe a foglia larga (peccete a megaforie) è consigliabile, in assenza di rinnovazione, solo il prelievo di soggetti sottoposti (taglio di una pianta ogni tre scelta tra le peggiori), senza incidere sul soprassuolo dominante; non è, infatti, opportuno ridurre la densità del soprassuolo.

9) **MATURITÀ ECONOMICA ED ECOLOGICA DELLE FUSTAIE (ART. 48).**

1. I parametri indicati all'art. 48, relativi all'età ed al diametro che devono raggiungere i cento alberi più grossi per ettaro per le principali specie forestali presenti in Regione al fine di poter considerare «maturo» un popolamento forestale sotto l'aspetto economico, sono riportati con lo scopo di fornire ai proprietari utili indicazioni relative alla maturità economica dei boschi governati a fustaia, vale a dire quali siano le condizioni di sviluppo ottimali dei soggetti arborei al cui raggiungimento il taglio delle piante può dare i migliori risultati dal punto di vista economico per gli assortimenti legnosi ricavabili.

2. Rispettando i parametri di maturità economica, vi è inoltre una maggiore probabilità che il bosco possa espletare al meglio le proprie funzioni anche dal punto di vista ecologico, naturalistico e paesaggistico.

TONDO

03R0360

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 12.

Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge detta norme sulla detenzione e sul commercio degli animali esotici.

2. Ai fini della presente legge si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi ed invertebrati non autoctoni nel territorio nazionale o che non hanno colonizzato il territorio medesimo in seguito a fenomeni di espansione naturale.

3. La giunta regionale predispone, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 2, l'elenco delle specie o, quando necessario, dei generi e delle famiglie di animali esotici da assoggettare alla disciplina della presente legge; l'elenco è, di norma, aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima commissione ed è pubblicato integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 2.

Commissione tecnico-scientifica

1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, una commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive in merito all'applicazione della presente legge.

2. La commissione, in particolare, fornisce indicazioni per l'individuazione delle specie di animali esotici da inserire nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3.

3. La commissione è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria o suo delegato;

b) un docente di zoologia o di etologia, esperto in vertebrati, delle università della Regione designato dall'Unione zoologica italiana (UZI);

c) un sanitario designato congiuntamente dalle Aziende U.S.L. della Regione con conoscenze inerenti la materia;

d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni naturalistiche, protezionistiche e ambientaliste nazionali riconosciute operanti nella regione;

e) il responsabile del servizio CITES del corpo forestale dello Stato o suo delegato.

4. La commissione può consultare, per necessità di classificazione, esperti in particolari gruppi zoologici.

5. Ai componenti della commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 3.

Comunicazione di detenzione

1. I detentori, a qualsiasi titolo, di esemplari appartenenti alle specie di animali esotici di cui all'art.1, comma 3, effettuano una comunicazione al sindaco del comune nel quale è esercitata la detenzione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conoscenza, da parte del detentore, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali, nonché la conoscenza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e delle aree ad essi destinati; la medesima comunicazione è corredata della documentazione atta a consentire l'esatta identificazione degli animali e a dimostrarne la legittima provenienza, rilasciata ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.

3. I detentori di cui al comma 1 devono comunicare, altresì, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti, nonché le eventuali nascite.

4. La giunta regionale determina le modalità e i tempi di presentazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 3, nonché la modulistica da utilizzare.

Art. 4.

Autorizzazione al commercio

1. Il commercio delle specie di animali esotici di cui all'art. 1, comma 3, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui l'attività è svolta.

2. La domanda di autorizzazione, che assorbe la comunicazione di cui all'art. 3, è inoltrata al comune tramite il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. territorialmente competente ed è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'idoneità, secondo le disposizioni vigenti, delle strutture e dei ricoveri destinati agli animali, nonché la conoscenza, da parte del commerciante, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione della domanda in base al parere favorevole del dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, rilasciato ai sensi dell'art. 5.

4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di denunciare al comune entro dieci giorni, tramite il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente, la cessazione dell'attività per cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1, nonché di rilasciare, al momento della cessazione, la documentazione idonea a consentire l'esatta identificazione degli animali e a dimostrarne la legittima provenienza ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.

5. La giunta regionale determina la modulistica da utilizzare.

Art. 5.

Accertamenti dell'Azienda U.S.L.

1. Il dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. competente per territorio accerta, entro venti giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 4:

a) le modalità di detenzione, governo e benessere degli animali;

b) che i ricoveri e le aree destinati agli animali possiedano i requisiti strutturali ed igienico-sanitari adeguati siano idonei alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. L'esito dell'accertamento di cui al comma 1 è comunicato al comune competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4.

3. Le spese per gli accertamenti, i sopralluoghi e quant'altro necessario sono a carico degli interessati, secondo il tariffario vigente.

Art. 6.

Registro di carico e scarico

1. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 4 devono tenere un registro di carico e scarico secondo le disposizioni vigenti.

Art. 7.

Identificazione degli animali

1. Le specie di animali esotici assoggettati alla disciplina della presente legge devono essere identificati secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 8.

Vigilanza

1. Il dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente per territorio esercita la vigilanza sulle specie di animali esotici di cui all'art. 1, comma 3, detenuti ai sensi degli articoli 3 e 4.

2. La vigilanza è esercitata in modo da assicurare il rispetto delle esigenze:

- a) di carattere igienico-sanitario;
- b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività in spazi adeguati alla loro natura;
- c) di assoluta salvaguardia dell'incolumità delle persone;
- d) di mantenimento dei ricoveri e degli spazi destinati agli animali in conformità a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 2.

3. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è altresì effettuata, per quanto di competenza, dal Corpo forestale dello Stato e può essere effettuata anche dalle guardie giurate delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali e regionali riconosciute.

Art. 9.

Divieti

1. È vietato utilizzare o esporre gli animali esotici pericolosi o in via di estinzione, appartenenti alle specie individuate dalla normativa statale e comunitaria vigente, per richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

2. È vietata l'utilizzazione delle specie di animali assoggettate alla disciplina della presente legge da parte di fotografi per foto ricordo.

Art. 10.

Sequestro degli animali

1. La detenzione senza la comunicazione di cui all'art. 3 e il commercio senza l'autorizzazione di cui all'art. 4 comportano l'emissione da parte del comune del provvedimento di sequestro degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli animali medesimi, a spese del soggetto al quale questi sono stati sequestrati, presso un idoneo centro di ricovero.

Art. 11.

Sanzioni

1. Coloro che contravvengono alle norme della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 1.600.

2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33.

3. Le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le sanzioni penali o amministrative statali vigenti in materia.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura delle spese previste dal comma 5 dell'art. 2 si provvede a decorrere dall'anno 2002 mediante impiego delle somme stanziare a carico dell'UPB 1.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002.

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. La commissione di cui all'art. 2 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elenco di cui all'art. 1, comma 3, è adottato dalla giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4 presentano la comunicazione e la domanda ivi previste entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco o dei suoi aggiornamenti.

4. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le norme della legge regionale abrogata ai sensi del comma 7.

5. La presente legge non si applica ai giardini zoologici ed ai circhi equestri.

6. Resta fermo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e statale vigente in materia.

7. La legge regionale 10 ottobre 1994, n. 40 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione marche.

03R0603

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 13.

Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di Maria Montessori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della morte di Maria Montessori, promuove un programma di interventi volti alla conoscenza ed alla divulgazione del pensiero e dell'opera della pedagogista scomparsa, nonché all'attività di ricerca sul metodo pedagogico montessoriano e sulla sua validità ed applicabilità nella didattica educativo-formativa dei nidi, della scuola dell'infanzia e di quella di base.

Art. 2.

Programma di interventi per la celebrazione montessoriana

1. Il programma di interventi di cui all'art. 1 è finalizzato:
- a) alla realizzazione di convegni, seminari di studio, ricerche, pubblicazioni sulla vita e sull'opera di Maria Montessori;
 - b) al recupero di testi originali di Maria Montessori per ampliare il patrimonio museale, nonché all'arricchimento del patrimonio librario della biblioteca pedagogica;
 - c) all'attivazione di un polo regionale per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento degli educatori, al fine di mantenere e potenziare l'applicazione della metodologia didattica montessoriana;
 - d) all'attuazione di iniziative a carattere didattico finalizzate alla divulgazione dell'opera della pedagogista;
 - e) alla realizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

Attuazione del programma di interventi

1. Il programma di interventi di cui all'art. 2 è predisposto ed attuato dal comune di Chiaravalle, Centro Studi casa natale Maria Montessori, che si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico composto da due studiosi dell'opera montessoriana, da un docente universitario, dal coordinatore didattico delle strutture educative del comune di Chiaravalle, dai responsabili dei servizi educativi del comune di Chiaravalle e della corrispondente struttura della Regione, da due dirigenti scolastici, da un docente e da un rappresentante del comitato tecnico Centro Studi casa natale Maria Montessori.

Art. 4.

Finanziamento e rendicontazione

1. Alla copertura delle spese per la realizzazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comune di Chiaravalle, Centro Studi casa natale Maria Montessori, e dal comitato scientifico, si provvede, oltre che con il contributo regionale, con fondi a carico del bilancio del comune di Chiaravalle e con contributi di altri enti pubblici e privati interessati alle iniziative.

2. Il comune di Chiaravalle, Centro Studi casa natale Maria Montessori, trasmette alla giunta regionale un documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali e una relazione illustrativa delle attività svolte.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per l'anno 2002, è autorizzata la spesa di euro 51.645,69.

2. Alla copertura dell'onere derivante dallo stanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego delle somme stanziare nell'UPB 2.08.01, partita 6 dell'elenco 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2002.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte nella relativa unità previsionale di base a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione dei rispettivi bilanci.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 51.645,69.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

03R0604

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 33 concernente: «Nuove norme e modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71: «Norme per la disciplina delle attività estrattive»».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

Modificazione dell'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 33

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 33, le parole «31 dicembre 2001» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2003».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

03R0605

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 15.

Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge promuove la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo, favorire il contenimento dei prezzi e incrementare, anche qualitativamente, i servizi resi all'utenza, secondo i seguenti principi:

- a) miglioramento del servizio agli utenti ed ai mezzi;
- b) aumento del livello di erogato medio della rete di distribuzione dei carburanti;
- c) razionalizzazione dell'assetto della rete, in funzione di un più equilibrato rapporto tra domanda e offerta;
- d) miglioramento delle condizioni di compatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti, di seguito denominati impianti, sul territorio;
- e) eliminazione degli impianti che, per la loro ubicazione, recano pregiudizio a beni di interesse storico, artistico e ambientale;
- f) chiusura degli impianti che costituiscono intralcio al traffico;
- g) distribuzione omogenea dei prodotti sul territorio, evitando la concentrazione, con equilibrata presenza delle varie tipologie di impianti e servizi offerti all'utenza;
- h) incentivazione dell'uso di prodotti a basso contenuto inquinante, dei carburanti alternativi e dell'energia rinnovabile,

Art. 2.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento di attuazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente che attiva le consultazioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, sono stabiliti:

- a) gli elementi che costituiscono la rete di distribuzione e le caratteristiche che consentono la presenza di un impianto su un determinato territorio;
- b) le tipologie minime di impianto;
- c) la superficie minima delle aree di servizio;
- d) le distanze minime fra gli impianti;
- e) le zone omogenee comunali;
- f) le procedure per l'apertura o la modifica degli impianti;
- g) gli orari di apertura e le turnazioni;
- h) le agevolazioni per le zone montane e i comuni svantaggiati;
- i) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

Art. 3.

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, compresi gli impianti autostradali;
- b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche costituenti potenziamento ed al trasferimento degli impianti;
- c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;
- d) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, per natanti da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela e motopesca esente da accisa;
- e) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;

- f) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;
- g) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;
- h) la fissazione degli orari e delle turnazioni;
- i) l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Spetta inoltre ai comuni:

a) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non costituenti potenziamento;

b) verificare gli impianti in condizioni di incompatibilità con il territorio.

3. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni, della presente legge e del regolamento di cui all'art. 2.

Art. 4.

Disciplina urbanistica e servizi accessori

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 2, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.

2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, classificati come stazioni di servizio ai sensi del regolamento di cui all'art. 2, possono essere esercitate attività commerciali al dettaglio qualificabili come esercizi di vicinato, ivi comprese le rivendite di giornali e riviste, nonché attività artigianali, ricettive, di servizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga alle norme dei singoli piani di settore.

3. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente. Qualora l'impianto non sia dotato di apparecchiature tipo self-service pre-pagamento come definite nel regolamento di cui all'art. 2, dette attività seguono gli orari e le turnazioni previste per gli impianti di distribuzione carburanti.

4. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela.

Art. 5.

Autorizzazione provvisoria

1. Il comune, in caso di ristrutturazione totale o parziale dell'impianto, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di un impianto temporaneo. La domanda è presentata dall'interessato unitamente ad una perizia giurata, redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici.

Art. 6.

Collaudo degli impianti

1. Prima di essere posti in esercizio, gli impianti oggetto di autorizzazione sono collaudati, su richiesta degli interessati al comune competente per territorio, da una commissione costituita da un rappresentante dell'ufficio tecnico di finanza (UTE), da un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un funzionario della struttura regionale competente in materia di commercio e da un funzionario comunale, che svolge anche funzioni di segretario.

2. Il comune, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, convoca la commissione di collaudo, che provvede entro i trenta giorni successivi.

3. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario a carico della ditta richiedente, il cui importo è stabilito dal regolamento di cui all'art. 2. La ditta interessata, unitamente alla richiesta di cui al comma 1 esegue il versamento complessivo dovuto al comune, il quale provvede alla liquidazione dei relativi compensi ai membri della commissione entro trenta giorni dalla data di effettuazione del collaudo.

4. Il collaudo è obbligatorio anche per le seguenti modifiche:

- a) aggiunta di nuovi prodotti;
- b) aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati;
- c) aumento del numero e della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- d) installazione dei dispositivi self-service pre-pagamento.

5. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, documentato da un'attestazione, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere al comune, al comando provinciale dei vigili del fuoco e all'UTF

Art. 7.

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore, il comune può autorizzare la sospensione per tutta la durata dell'impedimento.

2. Il provvedimento che autorizza la sospensione dell'attività dell'impianto deve contenere l'obbligo per la ditta di rimettere in esercizio l'impianto alla scadenza del termine di sospensione autorizzato. Trascorso inutilmente tale termine, il comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la revoca dell'autorizzazione.

3. La revoca dell'autorizzazione comporta lo smantellamento immediato dell'impianto con spese a carico del già titolare dell'autorizzazione.

4. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e potenziamenti sono ultimati nel termine massimo di dodici mesi dalla data di esecutività del provvedimento di autorizzazione, salvo proroga di ulteriori sei mesi che può essere concessa dal comune, su richiesta presentata almeno un mese prima della data di scadenza del termine di ultimazione, in caso di comprovata impossibilità ad eseguire i lavori nel termine indicato. Nei casi di documentata causa di forza maggiore, il comune può prorogare l'autorizzazione per tutta la durata dell'impedimento. Il superamento dei termini suddetti per un periodo inferiore a tre mesi determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 1; in caso di superamento eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.

Art. 8.

Monitoraggio e osservatorio

1. La struttura regionale competente in materia procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti, allo scopo di monitorare lo stato di attuazione dell'ammodernamento della rete.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, l'UTF, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'ANAS, le province, i titolari delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono, su richiesta della Regione, i dati necessari, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente. I comuni trasmettono, altresì, alla Regione copia degli atti amministrativi adottati.

3. La struttura di cui al comma 1 svolge, altresì, la funzione di osservatorio permanente per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva in una banca dati informatizzata, nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

4. Con successivo accordo con altre Regioni interessate può essere costituito un osservatorio interregionale, quale organo comune per il migliore esercizio delle funzioni in materia.

Art. 9.

Commissione consultiva regionale

1. È istituita presso la giunta regionale la commissione consultiva regionale con compiti di analisi e di formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti.

2. La composizione, il funzionamento e la durata della commissione sono stabiliti dal regolamento di cui all'art. 2.

Art. 10.

Verifica di compatibilità degli impianti esistenti

1. È considerato incompatibile l'impianto che versa in una delle seguenti condizioni:

- a) è privo di fuori strada;
- b) è situato in zona A ai sensi del vigente piano regolatore generale;
- c) crea intralcio al traffico;
- d) ha accessi non conformi alle disposizioni del codice della strada;
- e) non è provvisto di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche con handicap, ove si tratti di stazione di servizio o stazione di rifornimento;
- f) è localizzato fuori del centro abitato, in corrispondenza di biforcazioni di strade con incroci ad epsilon e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- g) è localizzato fuori del centro abitato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri 100, salvo si tratti di un unico impianto.

2. I comuni verificano la compatibilità degli impianti in esercizio, secondo quanto stabilito al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2. I comuni presso i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora pendenti i procedimenti relativi alle verifiche di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modificazioni sono tenuti alla reiterazione dei controlli secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'esito della verifica di cui al comma 2 è comunicato nei trenta giorni successivi al titolare dell'impianto e alla struttura regionale competente. Gli impianti risultati incompatibili possono essere adeguati entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione predetta; trascorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione decade e l'impianto deve essere smantellato.

Art. 11.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai comuni, nonché da personale regionale all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

2. Il presidente della giunta regionale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi o dal regolamento di cui all'art. 2, può adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.

3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Art. 12.

Sanzioni

1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000 colui che:

- a) mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione;
- b) procede ad una modifica dell'impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione;
- c) non rispetta il termine di esecuzione lavori;
- d) installa un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli esterni all'impresa;
- e) rifornisce utenti sprovvisti di recipienti mobili conformi alle norme di sicurezza o operatori privi di autorizzazione;

per recipienti mobili con quantitativi inferiori a litri 30 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 100;

f) attiva l'impianto prima dell'effettuazione del collaudo di cui all'art. 6.

2. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 colui che:

- a) effettua modifiche all'impianto non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione;
- b) attiva le modifiche all'impianto di cui all'art. 6, comma 5, in mancanza dell'attestazione ivi richiesta;
- c) non espone il cartello relativo alle funzioni e ai prezzi praticati;
- d) non rispetta gli orari.

3. Nei casi di particolare gravità o in caso di recidiva, il comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), l'attività dell'impianto è sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione;

ove ciò non sia possibile, l'impianto viene smantellato.

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. Le domande di autorizzazione già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate ai sensi della normativa in vigore alla data di presentazione.

2. Il regolamento di cui all'art. 2 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È autorizzato un periodo di sperimentazione di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la vendita e l'uso del biodiesel, sia sotto forma di miscela con percentuale superiore al 5 per cento, sia allo stato puro. Il regolamento di cui all'art. 2 è modificato in presenza di eventuali risultanze negative della sperimentazione. In caso contrario le autorizzazioni alla vendita e all'uso del biodiesel si intendono definitive.

4. Sono abrogate le leggi regionali 15 maggio 1991, n. 11 e 25 luglio 1997, n. 45, nonché il titolo III della legge regionale 5 aprile 1994, n. 12 e la lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10.

5. Le disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2 sostituiscono le diverse previsioni dei regolamenti e degli strumenti urbanistici comunali.

6. Per quanto non previsto si applicano le norme del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

03R0606

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 concernente: «Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

1. Le tabelle *A* e *B* allegate alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, come sostituite entrambe dall'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23 ed ancora modificate dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1995, n. 67 e dall'art. 46, comma 10, della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 2.

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 20/1984 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. La misura delle indennità di cui alle tabelle *A* e *B* è adeguata ogni tre anni sulla base delle variazioni annuali dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, non comprensivo dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1994, come modificato dalla legge regionale n. 23/1994, è sostituito dal seguente «Agli amministratori ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'art. 2 che risiedono in comuni della Regione diversi da quelli ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte è corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico vigente nel tempo così come riconosciuto ai dipendenti regionali per l'uso dell'auto propria, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale. Inoltre agli stessi, qualora risiedano in comuni della Regione distanti più di venticinque chilometri dal comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale, è corrisposta, per seduta, un'indennità di missione forfettaria pari a quella spettante ai dipendenti regionali con la qualifica non dirigenziale».

Art. 4.

1. Dopo il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1984, come modificato dalla regionale n. 23/1994, è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai componenti di nomina regionale del comitato misto paritetico regionale per le servitù militari previste dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 concernente: "Nuova regolamentazione delle servitù militari"».

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 20/1984 è sostituito dal seguente:

«Ai componenti del comitato regionale per il territorio che, nell'esercizio di attività istruttorie si rechino fuori dal comune ove ha sede il comitato, spettano un'indennità di missione forfettaria per ogni sopralluogo e il rimborso delle spese di viaggio tra il comune di residenza e quello ove si effettua il sopralluogo secondo le modalità di cui all'art. 4».

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'art. 80 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 44 è abrogato.

Art. 7.

1. Le indennità previste dalla presente legge spettano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

(Omissis).

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2 AGOSTO 1984, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 24 LUGLIO 2002.

Legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 «Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale».

Art. 1.

Agli amministratori ed ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale spetta una indennità mensile di carica o un'indennità di presenza stabilita annualmente dai consigli di amministrazione entro i limiti fissati dalla allegata tabella *A* e dalle disponibilità dei rispettivi bilanci di previsione.

Ai commissari straordinari nominati dalla Regione, nell'esercizio del potere di vigilanza sugli enti di cui al primo comma, spetta un'indennità pari a quella stabilita per i presidenti degli enti medesimi.

Per ogni assenza alle sedute dell'organo collegiale di cui l'amministratore o il revisore dei conti fa parte, viene operata una trattenuta sulla indennità di carica pari ad un quindicesimo dell'indennità medesima.

Art. 2.

Ai componenti di commissioni, comitati o collegi di cui alla allegata tabella *B* spetta un'indennità di presenza nella misura a fianco di ciascuno indicata.

«Art. 2-bis — La misura delle indennità di cui alle tabelle *A* e *B* è adeguata ogni tre anni sulla base delle variazioni annuali dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, non comprensivo dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

L'indennità di presenza di cui ai precedenti articoli compete per ogni seduta dell'organo collegiale.

Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolti nell'arco di una giornata, anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati, ai fini per i quali l'organo collegiale è costituito.

Art. 4.

Agli amministratori ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'art. 2 che risiedono in comuni della Regione diversi da quelli ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte è corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico vigente nel tempo, così come riconosciuto ai dipendenti regionali per l'uso dell'auto propria, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale. Inoltre agli stessi, qualora risiedano in comuni della Regione distanti più di venticinque chilometri dal comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale, è corrisposta, per seduta, un'indennità di missione forfettaria pari a quella spettante ai dipendenti regionali con la qualifica non dirigenziale. Ai soggetti di cui al comma precedente che non risiedono nei comuni della Regione è cor-

risposta per ogni seduta l'indennità di missione prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, oltre al rimborso forfettario delle spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di una somma pari al costo del biglietto di altro mezzo di trasporto pubblico.

Ai presidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A prevista dall'art. 1 della presente legge che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino nella sede dell'ente amministrativo è corrisposto il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell'ente amministrato.

Il rimborso forfettario previsto dal precedente comma è corrisposto sulla base delle effettive presenze e comunque non può superare la somma corrispondente ad un massimo di quindici presenze mensili comprese quelle per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli di amministrazione. Le relative presenze sono certificate dal direttore o dal segretario dell'ente.

Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano anche ai vicepresidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 1.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai componenti di nomina regionale del comitato misto paritetico regionale per le servitù militari previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 concernente: «Nuova regolamentazione delle servitù militari».

Art. 5.

Ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino fuori del comune ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte spettano l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i dipendenti regionali con la qualifica funzionale di dirigente più alto in grado salvo quanto previsto dal comma successivo.

Ai componenti del comitato regionale per il territorio che, nell'esercizio di attività istruttorie, si rechino fuori dal comune ove ha sede il comitato, spettano un'indennità di missione forfettaria per ogni sopralluogo e il rimborso delle spese di viaggio tra il comune di residenza e quello ove si effettua il sopralluogo secondo le modalità di cui all'art. 4.

Le missioni sono autorizzate dagli organi competenti dell'ente amministrato per i soggetti di cui all'art. 1 e dai presidenti degli organi collegiali per i soggetti di cui all'art. 2.

Gli organi collegiali di cui all'art. 2 autorizzano le missioni dei rispettivi presidenti.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme in materia di trattamento economico di missione per i dipendenti regionali.

Art. 6.

Le indennità di carica di cui all'art. 1 sono ridotte del 50 per cento ove si cumulino con quelle derivanti da altre cariche elettive.

L'indennità di presenza non spetta agli amministratori per i quali, ai sensi dell'art. 1, è corrisposta l'indennità di carica.

Art. 7.

Agli amministratori degli enti di cui all'art. 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'art. 2 dipendenti da pubbliche amministrazioni le indennità stabilite dalla presente legge possono essere liquidate nei modi e alle condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico.

Per le finalità di cui al precedente comma l'amministrazione competente alla liquidazione delle indennità deve preventivamente acquisire dall'ente di appartenenza del pubblico dipendente formale attestazione dei modi e delle condizioni di liquidazione delle indennità ove spettanti.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 4 non spetta ai dipendenti pubblici per le sedute che si svolgono nei giorni in cui prestano servizio presso gli uffici aventi sede nello stesso comune nel quale ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui sono componenti.

Possono essere corrisposte le indennità relative alla partecipazione delle commissioni di gara e di concorso quando questa non rientri nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dal dipendente. Possono essere inoltre corrisposte le indennità relative alla partecipazione ad altre commissioni e comitati regionali che non rientri obbligatoriamente fra gli ordinari doveri dell'ufficio cui il dipendente è preposto o addetto e sia inoltre svolta al di fuori del normale orario di lavoro.

La partecipazione dei componenti dipendenti delle unità sanitarie locali alle sedute dei comitati e delle commissioni tecniche operanti in materia di sanità e per i quali è previsto il mandato gratuito, rientra nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dagli stessi.

Art. 8.

Le indennità di cui alla presente legge si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Agli adempimenti previsti dal primo comma dell'art. 90 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, connessi alla liquidazione delle indennità e rimborsi spese a carico del bilancio regionale provvede il servizio personale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze, sottoscritto dal segretario dei rispettivi organi collegiali o da chi ne assume le funzioni.

La liquidazione delle spese di cui al presente articolo è disposta dalla giunta regionale.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino all'entrata in vigore della normativa regionale sul riordino della materia sanitaria, l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali è fissata in misura pari al dieci per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti; agli stessi competono, inoltre, le indennità ed i rimborsi previsti dall'art. 4 della presente legge.

Per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, restano a carico del bilancio regionale le maggiorazioni delle competenze previste dalla presente legge. Le spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per l'abilitazione venatoria restano a carico delle province ai sensi della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8.

Ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame costituiti ai sensi della vigente normativa regionale attuativa del regolamento CEE n. 2084/1993 e successive modificazioni ed integrazioni spetta, per le funzioni svolte, un'indennità giornaliera di presenza pari a L. 50.000, oltre ai rimborsi spese, previsti dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme occorrenti per il pagamento delle indennità e dei rimborsi dei dipendenti regionali componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame per l'attuazione dei corsi previsti dal regolamento CEE n. 2084/1993 e successive modificazioni ed integrazioni sono proporzionalmente poste a carico dei bilanci annuali di previsione della spesa della Regione sui capitoli concernenti l'attuazione dei corsi previsti dal suddetto regolamento e successive modificazioni.

Art. 10.

Le indennità e i rimborsi spese previsti dalla presente legge non spettano ai componenti che ricoprono la carica di consigliere regionale.

Le indennità previste dalla presente legge spettano dal 1° gennaio 1984.

Art. 11.

Sono abrogati:

l'art. 14 della legge regionale 24 novembre 1979, n. 41;

l'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 19 marzo 1980, n. 16;

la legge regionale 9 aprile 1980, n. 19 e le norme di rinvio alla medesima legge contenute nelle leggi regionali;

il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 37;

il quarto e il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 10;

la legge regionale 13 luglio 1981, n. 15;

il penultimo comma dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 19 aprile 1981, n. 30;

l'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 34;

il primo, il secondo e il terzo comma dell'art. 21 e l'ultimo comma dell'art. 37 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7;

il primo e il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 13;

il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 46;

le parole da «Ai componenti» fino alle parole «non superiore a L. 30.000» del settimo comma dell'an. 23 della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8;

il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 ottobre 1983, n. 34;

il settimo comma dell'art. 9 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 35;

il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 36.

Cessano di avere applicazione le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli enti di cui alla tabella A in contrasto con la presente legge.

Art. 12.

Per la corresponsione delle indennità di presenza e dei rimborsi delle spese spettanti ai componenti delle commissioni, comitati o collegi di cui alla tabella B allegata alla presente legge, le cui spese sono a carico del bilancio della regione, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 647.000.000.

Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Al pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede a carico del capitolo 1340128 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 «Indennità e rimborsi spese spettanti ai componenti di commissioni, comitati o collegi istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale» con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 647.000.000 - Spesa obbligatoria.

Alla copertura della spesa si provvede mediante la riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

1340101	L. 4.000.000
1340103	L. 15.000.000
1340104	L. 1.000.000
1340105	L. 13.000.000
1340106	L. 10.000.000
1340111	L. 12.000.000
1340113	L. 1.000.000
1340114	L. 10.000.000
1340115	L. 5.000.000
1340116	L. 25.000.000
1340117	L. 10.000.000
1340120	L. 10.000.000
1340121	L. 5.000.000
1340122	L. p.m.
1340123	L. 10.000.000
1340125	L. 100.000.000
1340126	L. 30.000.000
1340127	L. 15.000.000
1410101	L. 300.000.000
2133104	L. 6.000.000
3242101	L. 15.000.000
4111101	L. 15.000.000
4251102	L. 35.000.000

I capitoli numeri 1340101 1340103, 1340104, 1340105, 1340106, 1340109, 1340110, 1340111, 1340113, 1340114, 1340115, 1340116, 1340117, 1340120, 1340121, 1340122, 1340123, 1340125, 1340126, 1340127, 1410101, 2133104, 3242101, 4111101 dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1984 sono dichiarati capitoli aggiunti e, ai sensi dell'art. 100 - ultimo comma - della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono utilizzati per il trasporto dei residui passivi ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 100.

Art. 13.

Norma transitoria

Le norme che attribuiscono indennità commisurate a quella del consigliere regionale rimangono in vigore fino alla scadenza degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis).

03R0607

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2002, n. 3.

Regolamento ex art. 3 legge regionale 22 aprile 2002, n. 10 recante «Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative dell'infanzia».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 30 novembre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. L'accesso ai contributi, previsti dalla legge regionale n. 10/2002, è riservato alle madri i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia e che versano in una delle seguenti condizioni:

a) «disoccupate di lunga durata» e cioè madri che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;

b) «inoccupate di lunga durata» e cioè madri che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi;

c) «in reinserimento lavorativo» e cioè madri che, già precedentemente occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

d) madri lavoratrici di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 10/2002.

2. Le madri di cui al comma 1 ed i loro figli, ai fini dell'accesso ai contributi devono essere stabilmente residenti nel Lazio.

Art. 2.

Condizioni di reddito

1. L'accesso ai contributi è riservato alle madri di cui al comma 1 il cui reddito familiare annuo, determinato in conformità all'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche, è equivalente o inferiore a € 25.822,84.

Art. 3.

Percorsi di inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro

1. Durante il periodo di fruizione del contributo le madri di cui al comma 1 sono tenute ad attivare e documentare percorsi finalizzati all'inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro attraverso l'assistenza tecnica e il tutoraggio di apposito soggetto individuato secondo quanto previsto dall'avviso di cui all'art. 6.

Art. 4.

Scuole dell'infanzia ricomprese nell'ambito di applicazione

1. Rilevano, ai fini della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui alla legge regionale n. 10/2002, le seguenti tipologie delle scuole dell'infanzia con sede legale nella Regione:

- a) paritarie private;
- b) private autorizzate al funzionamento ai sensi dell'art. 333, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- c) statali e paritarie degli enti locali.

Art. 5.

Contributo

1. Il contributo alle madri di cui all'art. 1, per ogni figlio che frequenta le scuole dell'infanzia previste dall'art. 4, è determinato nella misura massima di € 400 annui, elevabili a € 500 per madri che risiedono in zone con difficoltà strutturali (zona obiettivo 2);

2. Il contributo di cui al comma 1, di natura monetaria, fruito e certificato conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, è corrisposto, dai comuni competenti per territorio, per un periodo di due anni, subordinatamente al perdurare delle condizioni previste dal presente regolamento.

3. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a concorrere al pagamento delle rette e dei servizi (mensa, trasporto ed altri) per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), ovvero al pagamento dei servizi (mensa, trasporto ed altri) per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera c).

Art. 6.

Presentazione e valutazione delle domande. Risorse finanziarie

1. Nei termini fissati dall'avviso pubblico approvato dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le madri di cui all'art. 1, possono presentare domanda, ai fini dell'accesso al contributo, attraverso l'apposito modello e secondo le modalità descritte nell'avviso stesso.

2. La direzione regionale scuola, lavoro e formazione procede alla redazione della graduatoria delle domande e, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, ammette al contributo le domande stesse secondo le seguenti condizioni di priorità:

- a) domande di madri con figlio disabile o con difficoltà di adattamento e di integrazione;
- b) domande di madri con situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 5.164,57;
- c) domande di madri con figlio in situazione di svantaggio socio-culturale, determinato anche da carenza di servizio pubblico nell'ambito territoriale di residenza o in cui si svolge l'attività lavorativa dei genitori;

3. A parità di condizione di priorità, vengono ammesse a finanziamento le domande presentate dalle madri più anziane di età.

4. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge regionale n. 10/2002 e dal presente regolamento si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, con uno stanziamento complessivo di euro un milione, gravante sui capitoli A 22113 in misura pari all'11%, A 22114 in misura pari al 44% e A 22115 in misura pari al 45%. Relativamente all'esercizio finanziario 2002 viene impiegato lo stanziamento aggiuntivo di euro 600 mila di cui all'art. 5, comma 2 della predetta legge, secondo la ripartizione prevista nella stessa.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 20 novembre 2002

STORACE

(Omissis).

03R0164

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 1 0 0 4 *

€ **3,20**